

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2248/2001 relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia** 26
- ★ **Regolamento (CE) n. 3/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 153/2002 relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia** 30
- Regolamento (CE) n. 4/2003 della Commissione, del 3 gennaio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 34
- ★ **Regolamento (CE) n. 5/2003 della Commissione, del 27 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le modalità d'applicazione per i contingenti tariffari relativi ai prodotti del settore delle carni bovine originari della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica federale di Jugoslavia** 36
- ★ **Regolamento (CE) n. 6/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativo alla diffusione di statistiche sui trasporti di merci su strada ⁽¹⁾** 45
- Regolamento (CE) n. 7/2003 della Commissione, del 3 gennaio 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 50
- Regolamento (CE) n. 8/2003 della Commissione, del 3 gennaio 2003, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali 56
- Regolamento (CE) n. 9/2003 della Commissione, del 3 gennaio 2003, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 59

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Prezzo: 18 EUR



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 10/2003 della Commissione, del 3 gennaio 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	61
Regolamento (CE) n. 11/2003 della Commissione, del 3 gennaio 2003, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1331/2002	63
Regolamento (CE) n. 12/2003 della Commissione, del 3 gennaio 2003, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato	64
* Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia	65

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2003/1/CE:

* Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2002, relativa alle disposizioni nazionali in tema di restrizioni all'importazione ed alla commercializzazione di alcuni fertilizzanti NK ad elevato tenore di azoto e contenenti cloro notificate dalla Repubblica francese a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 5113]	72
--	-----------

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1/2003 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2002
concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 83,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Per istituire un sistema che impedisca distorsioni della concorrenza nel mercato comune occorre provvedere all'applicazione efficace e uniforme degli articoli 81 e 82 del trattato nella Comunità. Il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 81 e 82 ^(*) del trattato ⁽⁴⁾, ha permesso lo sviluppo di una politica comunitaria in materia di concorrenza che ha contribuito alla diffusione di una cultura della concorrenza nella Comunità. Oggi, tuttavia, alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno sostituire detto regolamento per introdurre disposizioni adeguate alle sfide di un mercato integrato e di un futuro allargamento della Comunità.
- (2) È necessario, in particolare, rivedere le modalità di applicazione della deroga al divieto di accordi restrittivi della concorrenza di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato. A tale riguardo va tenuto conto, ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del trattato, della necessità di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, di semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo.
- (3) Il sistema centralizzato istituito dal regolamento n. 17 non è più in grado di garantire un equilibrio fra questi due obiettivi. Esso frena l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie da parte delle giurisdizioni e delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, mentre il sistema di notificazione che esso comporta impedisce alla Commissione di concentrarsi sulla repressione delle infrazioni più gravi. Esso impone inoltre ingenti costi alle imprese.
- (4) L'attuale sistema dovrebbe pertanto essere sostituito con un sistema di eccezione direttamente applicabile, in base al quale le autorità garanti della concorrenza e le giurisdizioni degli Stati membri siano competenti non solo ad applicare l'articolo 81, paragrafo 1 e l'articolo 82 del trattato, direttamente applicabili in virtù della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, ma anche l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato.

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 284.

⁽²⁾ GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 305.

⁽³⁾ GU C 155 del 29.5.2001, pag. 73.

^(*) Il titolo del regolamento n. 17 è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato CE conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; esso conteneva inizialmente un riferimento agli articoli 85 e 86 del trattato.

⁽⁴⁾ GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/1999 (GU L 148 del 15.6.1999, pag. 5).

- (5) Per garantire l'applicazione efficace delle regole di concorrenza comunitarie e nel contempo il rispetto dei diritti fondamentali di difesa, il presente regolamento dovrebbe disciplinare l'onere della prova ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato. Alla parte o all'autorità che asserisce un'infrazione all'articolo 81, paragrafo 1, o dell'articolo 82 del trattato dovrebbe spettare l'onere di provare l'esistenza di tale infrazione al livello giuridico richiesto. All'impresa o all'associazione di imprese che invocano il beneficio della difesa contro l'esistenza di un'infrazione dovrebbe spettare l'onere di provare al livello giuridico richiesto, che le condizioni per l'applicazione di detta difesa sono soddisfatte. Il presente regolamento non incide né sulle norme nazionali in materia di grado di intensità della prova né sugli obblighi delle autorità garanti della concorrenza e delle giurisdizioni nazionali degli Stati membri inerenti all'accertamento dei fatti pertinenti di un caso, purché dette norme e detti obblighi siano compatibili con i principi generali del diritto comunitario.
- (6) Per garantire un'efficace applicazione delle regole di concorrenza comunitarie sarebbe opportuno coinvolgere in maggior misura le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. A tal fine, ad esse dovrebbe essere conferito il potere di applicare il diritto comunitario.
- (7) Le giurisdizioni nazionali svolgono una funzione essenziale nell'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie. Esse tutelano i diritti soggettivi garantiti dal diritto comunitario nelle controversie fra privati, in particolare accordando risarcimenti alle parti danneggiate dalle infrazioni. Le giurisdizioni nazionali svolgono sotto questo aspetto un ruolo complementare rispetto a quello delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Occorrerebbe quindi consentire loro di applicare pienamente gli articoli 81 e 82 del trattato.
- (8) Per garantire l'effettiva applicazione delle regole di concorrenza comunitarie e il corretto funzionamento del meccanismo di cooperazione contenuto nel presente regolamento è necessario imporre alle autorità garanti della concorrenza e alle giurisdizioni degli Stati membri di applicare anche gli articoli 81 e 82 del trattato allorché applicano il diritto nazionale in materia di concorrenza ad accordi e prassi che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri. Per creare condizioni eque per gli accordi, per le decisioni di associazioni di imprese e per le pratiche concordate nel mercato interno è inoltre necessario definire, a norma dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera e), del trattato, i rapporti fra le legislazioni nazionali e il diritto comunitario in materia di concorrenza. A tal fine è necessario prevedere che l'applicazione delle legislazioni nazionali in materia di concorrenza agli accordi, decisioni o pratiche concordate ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non possa comportare il divieto di siffatti accordi, decisioni o pratiche concordate se essi non sono vietati anche a norma del diritto comunitario in materia di concorrenza. I concetti di accordi, decisioni e pratiche concordate sono concetti autonomi del diritto comunitario in materia di concorrenza che disciplinano il coordinamento della condotta delle imprese sul mercato secondo l'interpretazione delle giurisdizioni della Comunità. Non dovrebbe essere fatto ostacolo, ai sensi del presente regolamento, all'adozione e all'applicazione da parte degli Stati membri, nei rispettivi territori, di leggi nazionali sulla concorrenza più severe che vietano o sanzionano un comportamento unilaterale delle imprese. Tali leggi nazionali più severe possono prevedere disposizioni che vietano o sanzionano un comportamento illecito nei confronti di imprese economicamente dipendenti. Inoltre il presente regolamento non si applica a leggi nazionali che impongono sanzioni penali a persone fisiche, salvo qualora tali sanzioni costituiscano gli strumenti tramite i quali sono attuate le regole di concorrenza applicabili alle imprese.
- (9) Gli articoli 81 e 82 del trattato hanno l'obiettivo di proteggere la concorrenza sul mercato. Il presente regolamento, che viene adottato per attuare tali disposizioni del trattato, non osta a che gli Stati membri applichino nei rispettivi territori una legislazione nazionale che tutela altri legittimi interessi, a condizione che essa sia compatibile con i principi generali e con le altre disposizioni del diritto comunitario. Nella misura in cui tale legislazione nazionale persegue prevalentemente un obiettivo diverso da quello della protezione della concorrenza sul mercato, le autorità garanti della concorrenza e le giurisdizioni degli Stati membri possono applicare tale legislazione nei rispettivi territori. Gli Stati membri possono pertanto, a norma del presente regolamento, attuare nei rispettivi territori una legislazione nazionale che vieti o sanzioni pratiche commerciali sleali, siano esse unilaterali o contrattuali. Una siffatta legislazione persegue un obiettivo specifico, a prescindere dagli effetti reali o presunti di tali atti sulla concorrenza nel mercato. Ciò è particolarmente vero per la legislazione che vieta alle imprese di imporre ai loro partner commerciali, di ottenere o di tentare di ottenere dagli stessi condizioni non giustificate, sproporzionate o irragionevoli.

- (10) I regolamenti del Consiglio 19/65/CEE ⁽¹⁾, (CEE) n. 2821/71 ⁽²⁾, (CEE) n. 3976/87 ⁽³⁾, (CEE) n. 1534/91 ⁽⁴⁾ o (CEE) n. 479/92 ⁽⁵⁾ autorizzano la Commissione ad applicare l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato mediante regolamento a determinate categorie di accordi, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate. Nei settori definiti da tali regolamenti, la Commissione ha adottato e può continuare ad adottare i cosiddetti regolamenti d'esenzione per categoria, mediante i quali dichiara inapplicabile l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato a categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate. Qualora accordi, decisioni e pratiche concordate cui si applicano tali regolamenti abbiano tuttavia effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri dovrebbero avere il potere di revocare in uno specifico caso il beneficio dell'esenzione per categoria.
- (11) Per vegliare sull'applicazione delle disposizioni del trattato la Commissione dovrebbe poter adottare, nei confronti di imprese o di associazioni di imprese, decisioni dirette a far cessare le infrazioni agli articoli 81 e 82 del trattato. Qualora sussista un legittimo interesse, la Commissione dovrebbe inoltre poter adottare decisioni volte a constatare infrazioni già cessate, anche ove non proceda a comminare ammende. Il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere espressamente il potere, riconosciuto alla Commissione dalla Corte di giustizia, di adottare decisioni che dispongano misure cautelari.
- (12) Il presente regolamento dovrebbe prevedere espressamente il potere della Commissione di imporre qualsiasi rimedio, comportamentale o strutturale, necessario a far cessare effettivamente l'infrazione, tenendo conto del principio di proporzionalità. I rimedi strutturali dovrebbero essere imposti solo quando non esiste un rimedio comportamentale parimenti efficace o quando un rimedio comportamentale parimenti efficace risulterebbe più oneroso, per l'impresa interessata, del rimedio strutturale. Modifiche alla struttura di un'impresa quale si presentava prima dell'infrazione sarebbero proporzionate solo in presenza di un rischio sostanziale del perdurare o del ripetersi dell'infrazione derivante dalla struttura stessa dell'impresa.
- (13) Qualora, nel corso di un procedimento che potrebbe portare a vietare un accordo o pratica concordata, le imprese propongano alla Commissione degli impegni tali da rispondere alle sue preoccupazioni, la Commissione, mediante decisione, dovrebbe poter rendere detti impegni obbligatori per le imprese interessate. Le decisioni concernenti gli impegni dovrebbero accertare che l'intervento della Commissione non è più giustificato, senza giungere alla conclusione dell'eventuale sussistere o perdurare di un'infrazione. Le decisioni concernenti gli impegni non pregiudicano la facoltà delle autorità garanti della concorrenza e delle giurisdizioni degli Stati membri di procedere a detto accertamento e di prendere una decisione. Le decisioni concernenti gli impegni non sono opportune nei casi in cui la Commissione intende comminare un'ammenda.

⁽¹⁾ Regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate (Nota: I titoli dei regolamenti sono stati adattati per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato CE, conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; essi contenevano inizialmente un riferimento all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato) (GU L 36 del 6.3.1965, pag. 533/65). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/1999 (GU L 148 del 15.6.1999, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate (Nota: I titoli dei regolamenti sono stati adattati per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato CE, conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; essi contenevano inizialmente un riferimento all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato) (GU L 285 del 29.12.1971, pag. 46). Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei (Nota: I titoli dei regolamenti sono stati adattati per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato CE, conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; essi contenevano inizialmente un riferimento all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato) (GU L 374 del 31.12.1987, pag. 9). Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁴⁾ Regolamento (CEE) n. 1534/91 del Consiglio, del 31 maggio 1991, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (Nota: I titoli dei regolamenti sono stati adattati per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato CE, conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; essi contenevano inizialmente un riferimento all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato) (GU L 143 del 7.6.1991, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorsi) (Nota: I titoli dei regolamenti sono stati adattati per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato CE, conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; essi contenevano inizialmente un riferimento all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato) (GU L 55 del 29.2.1992, pag. 3). Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

- (14) Può inoltre essere utile, in casi eccezionali dettati da ragioni di interesse pubblico comunitario, che la Commissione adotti decisioni di natura dichiarativa in ordine all'inapplicabilità del divieto di cui all'articolo 81 o all'articolo 82 del trattato, al fine di rendere chiara la legislazione e di garantirne un'applicazione coerente nella Comunità, in particolare per quanto riguarda nuovi tipi di accordi o di pratiche non consolidati nella giurisprudenza e prassi amministrativa esistenti.
- (15) La Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri dovrebbero formare insieme una rete di pubbliche autorità che applicano le regole di concorrenza comunitarie in stretta cooperazione. A tal fine è necessario istituire dei meccanismi di informazione e di consultazione. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, stabilirà e sottoporrà a revisione altre modalità di cooperazione all'interno della rete.
- (16) Nonostante disposizioni nazionali contrarie, lo scambio di informazioni e l'utilizzo delle stesse come mezzo di prova dovrebbe essere consentito tra i membri della rete anche se le informazioni sono riservate. Tali informazioni possono essere utilizzate per l'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato così come per l'applicazione parallela della legislazione nazionale sulla concorrenza, purché questa ultima applicazione si riferisca allo stesso caso e non porti a un risultato diverso. Quando le informazioni scambiate sono utilizzate dall'autorità che le riceve per comminare sanzioni alle imprese, non dovrebbero sussistere altri limiti all'uso delle informazioni oltre all'obbligo di utilizzarle per lo scopo per le quali sono state raccolte, dal momento che le sanzioni comminate alle imprese sono dello stesso tipo in tutti gli ordinamenti. I diritti di difesa di cui godono le imprese nei vari ordinamenti possono essere considerati sufficientemente equivalenti. Per quanto riguarda le persone fisiche, invece, esse possono formare oggetto di tipi di sanzioni sostanzialmente diversi da un ordinamento all'altro. In tal caso è necessario garantire che le informazioni possano essere utilizzate soltanto se sono state raccolte in un modo che rispetta lo stesso livello di protezione dei diritti di difesa delle persone fisiche di quello previsto dalle norme nazionali delle autorità che le ricevono.
- (17) Per assicurare un'applicazione coerente delle regole di concorrenza e al contempo una gestione ottimale della rete, è indispensabile mantenere la regola in virtù della quale le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri sono automaticamente private della loro competenza qualora la Commissione avvii un procedimento. Se un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro si sta già occupando di un caso e la Commissione intende avviare un procedimento, la Commissione dovrebbe adoperarsi in tal senso il più presto possibile. Prima dell'avvio di un procedimento, la Commissione dovrebbe consultare l'autorità nazionale interessata.
- (18) Per garantire una ripartizione ottimale dei casi tra le varie autorità nell'ambito della rete occorrerebbe prevedere una disposizione generale che consenta a un'autorità garante della concorrenza di sospendere o chiudere un caso ove un'altra autorità se ne stia già occupando o lo abbia già trattato, affinché ogni caso sia trattato da una sola autorità. Tale disposizione non dovrebbe pregiudicare la possibilità, riconosciuta alla Commissione dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, di respingere una denuncia per mancanza di interesse comunitario anche nel caso in cui nessun'altra autorità garante della concorrenza abbia manifestato l'intenzione di occuparsene.
- (19) Il funzionamento del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti istituito dal regolamento n. 17 è risultato molto soddisfacente. Tale comitato si inserisce bene nel nuovo sistema di applicazione decentrata. Occorre pertanto prendere come base le disposizioni del regolamento n. 17 rendendo al tempo stesso più efficace l'organizzazione dei lavori di tale organo. A tale scopo sarebbe utile consentire che i pareri possano essere resi tramite una procedura scritta. Il comitato consultivo dovrebbe inoltre poter fungere da sede di discussione di casi che sono in corso di trattazione da parte delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, contribuendo così a mantenere coerente l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie.
- (20) Il comitato consultivo dovrebbe essere composto da rappresentanti delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero poter nominare un rappresentante aggiuntivo per le riunioni in cui si discutono questioni di carattere generale. Ciò non pregiudica il fatto che i membri del comitato siano assistiti da altri esperti degli Stati membri.

- (21) L'applicazione coerente delle regole di concorrenza richiede inoltre l'istituzione di meccanismi di cooperazione fra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri. Ciò vale per tutte le giurisdizioni degli Stati membri che applicano gli articoli 81 e 82 del trattato, a prescindere dal fatto che applichino tali regole in controversie tra privati o agendo in quanto autorità pubbliche di esecuzione o in quanto giurisdizioni di ricorso. In particolare, le giurisdizioni nazionali dovrebbero potersi rivolgere alla Commissione per ottenere informazioni o pareri in merito all'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza. Occorrerebbe inoltre che la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri potessero formulare osservazioni per iscritto o oralmente dinanzi alle giurisdizioni chiamate ad applicare l'articolo 81 o l'articolo 82 del trattato. Tali osservazioni dovrebbero essere formulate nel quadro delle regole e prassi procedurali nazionali, comprese quelle intese a tutelare i diritti delle parti. A tal fine sarebbe opportuno assicurare che la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possano disporre di informazioni sufficienti riguardo ai procedimenti dinanzi alle giurisdizioni nazionali.
- (22) Per assicurare il rispetto dei principi della certezza del diritto e dell'applicazione uniforme delle regole di concorrenza comunitarie in un sistema di competenze parallele devono essere evitati i conflitti fra decisioni. Occorre pertanto precisare, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, gli effetti delle decisioni e dei procedimenti della Commissione sulle giurisdizioni e sulle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Le decisioni d'impegno adottate dalla Commissione lasciano impregiudicato il potere delle giurisdizioni e delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri di applicare gli articoli 81 e 82 del trattato.
- (23) La Commissione dovrebbe disporre in tutta la Comunità del potere di esigere le informazioni necessarie per individuare accordi, decisioni e pratiche concordate vietati dall'articolo 81 del trattato, nonché casi di abuso di posizione dominante vietati dall'articolo 82 del trattato. Nel conformarsi a una decisione della Commissione le imprese non possono essere costrette ad ammettere di aver commesso un'infrazione, ma sono in ogni caso tenute a rispondere a quesiti concreti e a fornire documenti, anche se tali informazioni possono essere utilizzate per accertare contro di esse o contro un'altra impresa l'esistenza di un'infrazione.
- (24) La Commissione dovrebbe inoltre disporre del potere di svolgere gli accertamenti necessari per individuare accordi, decisioni e pratiche concordate vietati dall'articolo 81 del trattato, nonché casi di abuso di posizione dominante vietati dall'articolo 82 del trattato. Le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri dovrebbero prestare la loro attiva collaborazione all'esercizio di tali poteri.
- (25) Poiché diventa sempre più difficile individuare le infrazioni delle regole di concorrenza, per far sì che questa sia efficacemente tutelata è necessario ampliare i poteri di indagine della Commissione. La Commissione dovrebbe in particolare avere la facoltà di sentire chiunque possa disporre di informazioni utili e di verbalizzarne le dichiarazioni. Nel corso degli accertamenti, gli agenti incaricati dalla Commissione dovrebbero poter apporre sigilli per il tempo necessario agli accertamenti. I sigilli dovrebbero di norma essere apposti per non più di 72 ore. Gli agenti autorizzati dalla Commissione dovrebbero inoltre poter chiedere qualsiasi informazione in relazione all'oggetto e allo scopo dell'accertamento stesso.
- (26) L'esperienza ha dimostrato che esistono casi in cui i documenti aziendali sono conservati presso il domicilio dei dirigenti e dei collaboratori delle imprese. Per salvaguardare l'efficacia degli accertamenti sarebbe opportuno pertanto autorizzare l'accesso degli agenti e delle altre persone autorizzate dalla Commissione a tutti i locali in cui possono trovarsi documenti aziendali, comprese le abitazioni private. L'esercizio di quest'ultimo potere dovrebbe tuttavia essere subordinato all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
- (27) Fatta salva la giurisprudenza della Corte di giustizia, è utile fissare la portata del controllo che l'autorità giudiziaria nazionale può esercitare quando autorizza, come previsto dalla legislazione nazionale e quale misura precauzionale, l'intervento della forza pubblica allo scopo di sormontare l'eventuale opposizione di un'impresa o l'esecuzione di una decisione di effettuare accertamenti in locali non appartenenti all'impresa. Dalla giurisprudenza si evince che l'autorità giudiziaria nazionale può in particolare chiedere alla Commissione ulteriori informazioni di cui necessita per effettuare i suoi controlli e senza le quali potrebbe rifiutare l'autorizzazione. La giurisprudenza conferma inoltre la competenza delle giurisdizioni nazionali a controllare l'applicazione delle regole nazionali che disciplinano l'attuazione di misure coercitive.

- (28) Perché le autorità garanti della concorrenza dei diversi Stati membri abbiano maggiori possibilità di applicare efficacemente gli articoli 81 e 82 del trattato, è utile consentire loro di prestarsi assistenza reciproca mediante lo svolgimento di accertamenti e l'attuazione di altre misure di acquisizione dei fatti.
- (29) L'osservanza degli articoli 81 e 82 del trattato e l'adempimento degli obblighi imposti alle imprese e alle associazioni di imprese in forza del presente regolamento dovrebbero poter essere assicurati per mezzo di ammende e di penalità di mora. A tale scopo sarebbe opportuno stabilire ammende di importo adeguato anche per infrazioni alle norme procedurali.
- (30) Al fine di assicurare la riscossione effettiva delle ammende irrogate ad associazioni di imprese per infrazioni da esse commesse, è necessario stabilire le condizioni alle quali la Commissione può richiedere il pagamento dell'ammenda ai membri dell'associazione qualora quest'ultima non sia solvibile. Nell'agire in tal senso, la Commissione dovrebbe tener presente la dimensione relativa delle imprese che appartengono all'associazione ed in particolare la posizione delle piccole e medie imprese. Il pagamento dell'ammenda da parte di uno o più membri di un'associazione non pregiudica le norme del diritto nazionale riguardanti la riscossione dell'importo pagato da parte di altri membri dell'associazione.
- (31) Le norme relative alla prescrizione in materia di imposizione di ammende e penalità di mora sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 2988/74 del Consiglio ⁽¹⁾, che contempla anche le sanzioni applicabili nel settore dei trasporti. In un sistema di competenze parallele, sarebbe opportuno aggiungere agli atti che possono interrompere la prescrizione gli atti procedurali autonomi posti in essere da un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro. Per chiarire il quadro giuridico sarebbe quindi opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2988/74 per escluderne l'applicazione al settore disciplinato dal presente regolamento, e occorrerebbe includere nel presente regolamento disposizioni relative alla prescrizione.
- (32) Occorrerebbe sancire il diritto delle imprese interessate ad essere sentite dalla Commissione, dare ai terzi i cui interessi possono essere danneggiati da una decisione la possibilità di presentare preventivamente le loro osservazioni, nonché assicurare un'ampia pubblicità alle decisioni adottate. Pur garantendo i diritti di difesa delle imprese interessate, e in particolare il diritto di accesso al fascicolo, è al tempo stesso indispensabile tutelare il segreto aziendale. Occorrerebbe parimenti garantire la riservatezza delle informazioni scambiate in seno alla rete.
- (33) Poiché tutte le decisioni adottate dalla Commissione in applicazione del presente regolamento sono soggette al controllo della Corte di giustizia alle condizioni definite dal trattato, sarebbe opportuno attribuire alla Corte di giustizia, in applicazione dell'articolo 229 del trattato, la competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le decisioni mediante le quali la Commissione infligge ammende o penalità di mora.
- (34) I principi contemplati dagli articoli 81 e 82 del trattato, così come sono stati applicati dal regolamento n. 17, hanno conferito agli organi della Comunità un ruolo centrale che sarebbe opportuno mantenere, pur coinvolgendo maggiormente gli Stati membri nell'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie. Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere il proprio obiettivo, che è quello di permettere un'applicazione efficace delle regole di concorrenza comunitarie.
- (35) Al fine di realizzare la piena applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza, gli Stati membri dovrebbero designare delle autorità appositamente preposte all'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato quali autorità pubbliche competenti. Essi dovrebbero poter designare autorità sia amministrative che giudiziarie con il compito di espletare le varie funzioni conferite alle autorità garanti della concorrenza nel presente regolamento. Il presente regolamento riconosce le ampie differenze che esistono nei sistemi pubblici degli Stati membri preposti all'applicazione della legge. Gli effetti dell'articolo 11, paragrafo 6, del presente regolamento dovrebbero applicarsi a tutte le autorità garanti della concorrenza. In deroga a tale regola generale, qualora un'autorità responsabile

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2988/74 del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza nella Comunità economica europea (GU L 319 del 29.11.1974, pag. 1).

della fase istruttoria sottoponga un caso ad un'autorità giudiziaria separata, l'articolo 11, paragrafo 6, dovrebbe applicarsi all'autorità responsabile della fase istruttoria alle condizioni stabilite nell'articolo 35, paragrafo 4, del presente regolamento. Se dette condizioni non sono soddisfatte si dovrebbe applicare la regola generale. In ogni caso l'articolo 11, paragrafo 6, non dovrebbe applicarsi alle giurisdizioni che agiscono in quanto istanze di ricorso.

- (36) Poiché la giurisprudenza ha chiarito che il settore dei trasporti rientra nel campo d'applicazione delle regole di concorrenza, tale settore dovrebbe essere assoggettato alle norme procedurali del presente regolamento. Il regolamento n. 141 del Consiglio, del 26 novembre 1962, relativo alla non applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio al settore dei trasporti ⁽¹⁾ dovrebbe pertanto essere abrogato e i regolamenti (CEE) n. 1017/68 ⁽²⁾, (CEE) n. 4056/86 ⁽³⁾ e (CEE) n. 3975/87 ⁽⁴⁾ dovrebbero essere modificati per sopprimere le specifiche disposizioni procedurali in essi contenute.
- (37) Il presente regolamento ottempera ai diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Esso pertanto dovrebbe essere interpretato e applicato in relazione a detti diritti e principi.
- (38) La certezza del diritto per le imprese che operano nel quadro delle regole di concorrenza comunitarie contribuisce alla promozione dell'innovazione e degli investimenti. Nei casi che danno adito ad una reale incertezza perché presentano quesiti nuovi o non risolti circa l'applicazione di dette regole, è possibile che le singole imprese desiderino ottenere dalla Commissione un orientamento informale. Il presente regolamento lascia impregiudicata la capacità della Commissione di fornire un siffatto orientamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

PRINCIPI

Articolo 1

Applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato

1. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sono vietati senza che occorra una previa decisione in tal senso.
2. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato non sono vietati senza che occorra una previa decisione in tal senso.
3. Lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 del trattato è vietato senza che occorra una previa decisione in tal senso.

⁽¹⁾ GU L 24 del 28.11.1962, pag. 2751/62. Regolamento modificato dal regolamento n. 1002/67/CEE (GU L 306 del 16.12.1967, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU L 175 del 23.7.1968, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato ai trasporti marittimi (Nota: I titoli dei regolamenti sono stati adattati per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato CE, conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; essi contenevano inizialmente un riferimento all'articolo 85 e 86 del trattato) (GU L 378 del 31.12.1986, pag. 4). Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁴⁾ Regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (GU L 374 del 31.12.1987, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2410/92 (GU L 240 del 24.8.1992, pag. 18).

*Articolo 2***Onere della prova**

In tutti i procedimenti nazionali o comunitari relativi all'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato, l'onere della prova di un'infrazione dell'articolo 81, paragrafo 1, o dell'articolo 82 del trattato incombe alla parte o all'autorità che asserisce tale infrazione. Incombe invece all'impresa o associazione di imprese che invoca l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato l'onere di provare che le condizioni in esso enunciate sono soddisfatte.

*Articolo 3***Rapporto fra gli articoli 81 e 82 e le legislazioni nazionali in materia di concorrenza**

1. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza ad accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi di detta disposizione, esse applicano anche l'articolo 81 del trattato a siffatti accordi, decisioni o pratiche concordate. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza agli sfruttamenti abusivi vietati dall'articolo 82 del trattato, esse applicano anche l'articolo 82 del trattato.
2. Dall'applicazione della legislazione nazionale in materia di concorrenza non può scaturire il divieto di accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri che non impongono restrizioni alla concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato, che soddisfano le condizioni dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato o che sono disciplinati da un regolamento per l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato. Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di adottare e applicare nel loro territorio norme nazionali più rigorose che vietino o sanzionino le condotte unilaterali delle imprese.
3. Fatti salvi i principi generali ed altre disposizioni di diritto comunitario, i paragrafi 1 e 2 non si applicano quando le autorità garanti della concorrenza e le giurisdizioni degli Stati membri applicano la legislazione nazionale in materia di controllo delle fusioni, né precludono l'applicazione di norme nazionali che perseguono principalmente un obiettivo differente rispetto a quello degli articoli 81 e 82 del trattato.

CAPITOLO II

COMPETENZE

*Articolo 4***Competenze della Commissione**

Ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato, alla Commissione sono attribuite le competenze previste dal presente regolamento.

*Articolo 5***Competenze delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri**

Le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri sono competenti ad applicare gli articoli 81 e 82 del trattato in casi individuali. A tal fine, agendo d'ufficio o in seguito a denuncia, possono adottare le seguenti decisioni:

- ordinare la cessazione di un'infrazione,
- disporre misure cautelari,

- accettare impegni,
- comminare ammende, penalità di mora o qualunque altra sanzione prevista dal diritto nazionale.

Qualora, in base alle informazioni di cui dispongono, non sussistono le condizioni per un divieto, possono anche decidere di non avere motivo di intervenire.

Articolo 6

Competenze delle giurisdizioni nazionali

Le giurisdizioni nazionali sono competenti ad applicare gli articoli 81 e 82 del trattato.

CAPITOLO III

DECISIONI DELLA COMMISSIONE

Articolo 7

Constatazione ed eliminazione delle infrazioni

1. Se la Commissione constata, in seguito a denuncia o d'ufficio, un'infrazione all'articolo 81 o all'articolo 82 del trattato, può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata. A tal fine può imporre loro l'adozione di tutti i rimedi comportamentali o strutturali, proporzionati all'infrazione commessa e necessari a far cessare effettivamente l'infrazione stessa. I rimedi strutturali possono essere imposti solo quando non esiste un rimedio comportamentale parimenti efficace o quando un rimedio comportamentale parimenti efficace risulterebbe più oneroso, per l'impresa interessata, del rimedio strutturale. Qualora la Commissione abbia un legittimo interesse in tal senso, essa può inoltre procedere alla constatazione di un'infrazione già cessata.

2. Possono presentare una denuncia ai sensi del paragrafo 1 le persone fisiche o giuridiche che abbiano legittimo interesse e gli Stati membri.

Articolo 8

Misure cautelari

1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza la Commissione può, d'ufficio, ove constati prima facie la sussistenza di un'infrazione, adottare mediante decisione misure cautelari.

2. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 sono applicabili per un determinato periodo di tempo e possono, se necessario ed opportuno, essere rinnovate.

Articolo 9

Impegni

1. Qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione e le imprese interessate proponano degli impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella sua valutazione preliminare, la Commissione può, mediante decisione, rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e giunge alla conclusione che l'intervento della Commissione non è più giustificato.

2. La Commissione, su domanda o d'ufficio, può riaprire il procedimento:
 - a) se si modifica la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione;
 - b) se le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti; oppure
 - c) se la decisione si basa su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.

Articolo 10

Constatazione di inapplicabilità

Per ragioni di interesse pubblico comunitario relative all'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato, la Commissione, d'ufficio, può stabilire mediante decisione che l'articolo 81 del trattato è inapplicabile a un accordo, a una decisione di un'associazione di imprese o a una pratica concordata, o perché le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non sono soddisfatte, o perché sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato.

La Commissione può effettuare una tale constatazione anche in relazione all'articolo 82 del trattato.

CAPITOLO IV

COOPERAZIONE

Articolo 11

Cooperazione fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri

1. La Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri applicano le regole di concorrenza comunitarie in stretta collaborazione.
2. La Commissione trasmette alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri copia dei principali documenti raccolti ai fini dell'applicazione degli articoli 7, 8, 9, 10 e dell'articolo 29, paragrafo 1. La Commissione fornisce all'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultima, copia di altri documenti esistenti necessari alla valutazione della pratica trattata.
3. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri agiscono ai sensi dell'articolo 81 o 82 del trattato, esse ne informano per iscritto la Commissione prima o immediatamente dopo l'avvio della prima misura formale di indagine. L'informazione può essere resa disponibile anche alle autorità garanti della concorrenza degli altri Stati membri.
4. Al più tardi 30 giorni prima dell'adozione di una decisione volta a ordinare la cessazione di un'infrazione, ad accettare impegni o a revocare l'applicazione di un regolamento d'esenzione per categoria, le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri informano la Commissione. A tal fine esse forniscono alla Commissione una presentazione del caso in questione, la decisione prevista o, in sua mancanza, qualsiasi altro documento che esponga la linea d'azione proposta. Tali informazioni possono essere fornite anche alle autorità garanti della concorrenza degli altri Stati membri. Su richiesta della Commissione, l'autorità garante della concorrenza che agisce rende disponibili alla Commissione altri documenti in suo possesso necessari alla valutazione della pratica. Le informazioni fornite alla Commissione possono essere messe a disposizione delle autorità garanti della concorrenza degli altri Stati membri. Le autorità nazionali garanti della concorrenza possono anche scambiarsi le informazioni necessarie alla valutazione di un caso di cui si occupano a norma degli articoli 81 o 82 del trattato.
5. Le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possono consultare la Commissione su qualsiasi caso che implichi l'applicazione del diritto comunitario.

6. L'avvio di un procedimento da parte della Commissione per l'adozione di una decisione ai sensi del capitolo III priva le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri della competenza ad applicare gli articoli 81 e 82 del trattato. Qualora un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro stia già svolgendo un procedimento, la Commissione avvia il procedimento unicamente previa consultazione di quest'ultima.

Articolo 12

Scambio di informazioni

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato, la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri hanno la facoltà di scambiare e utilizzare come mezzo di prova qualsiasi elemento di fatto o di diritto, comprese informazioni riservate.

2. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate come mezzo di prova soltanto ai fini dell'applicazione degli articoli 81 o 82 del trattato e riguardo all'oggetto dell'indagine per il quale sono state raccolte dall'autorità che le trasmette. Tuttavia qualora la legislazione nazionale in materia di concorrenza sia applicata allo stesso caso e in parallelo al diritto comunitario in materia di concorrenza e non porti ad un risultato diverso, le informazioni scambiate ai sensi del presente articolo possono essere utilizzate anche per l'applicazione della legislazione nazionale in materia di concorrenza.

3. Le informazioni scambiate a norma del paragrafo 1 possono essere utilizzate come mezzo di prova per comminare sanzioni a persone fisiche soltanto quando:

- il diritto dell'autorità che trasmette le informazioni prevede sanzioni di tipo analogo in caso di infrazione all'articolo 81 o all'articolo 82 del trattato o, in mancanza,
- le informazioni sono state raccolte in un modo che rispetta lo stesso livello di tutela dei diritti di difesa delle persone fisiche di quello previsto dalle norme nazionali dell'autorità che le riceve. In tal caso le informazioni scambiate non possono tuttavia essere utilizzate dall'autorità che le riceve per imporre sanzioni detentive.

Articolo 13

Sospensione o chiusura del procedimento

1. Quando le autorità garanti della concorrenza di due o più Stati membri hanno ricevuto una denuncia o agiscono d'ufficio ai sensi dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato riguardo al medesimo accordo, alla medesima decisione di un'associazione o alla medesima pratica, il fatto che un'autorità garante della concorrenza stia esaminando il caso costituisce, per le altre autorità, un motivo sufficiente per sospendere il procedimento o per respingere la denuncia. La Commissione può analogamente respingere una denuncia qualora questa sia all'esame dell'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro.

2. Qualora un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro o la Commissione abbiano ricevuto una denuncia contro un accordo, una decisione di un'associazione o una pratica già trattata da un'altra autorità garante della concorrenza, tale denuncia può essere respinta.

Articolo 14

Comitato consultivo

1. La Commissione consulta un comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti prima dell'adozione di qualsiasi decisione ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10, 23, dell'articolo 24, paragrafo 2 e dell'articolo 29, paragrafo 1.

2. Ai fini della discussione di casi individuali il comitato consultivo è composto da rappresentanti delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Per le riunioni in cui si discutono temi diversi da casi individuali può essere designato un ulteriore rappresentante degli Stati membri competente in materia di concorrenza. In caso di impedimento i rappresentanti possono essere sostituiti da altri rappresentanti.

3. La consultazione può essere effettuata nel corso di una riunione convocata e presieduta dalla Commissione, da tenersi non prima di quattordici giorni da quando viene inviata la convocazione, unitamente all'esposizione della questione, all'indicazione dei documenti più importanti della pratica e a un progetto preliminare di decisione. Per quanto riguarda le decisioni di cui all'articolo 8, la riunione può aver luogo sette giorni dopo l'invio della parte operativa di un progetto di decisione. Se la Commissione invia la convocazione della riunione con un termine di convocazione inferiore a quelli summenzionati, la riunione può svolgersi alla data proposta se non vi sono obiezioni da parte degli Stati membri. Il comitato consultivo emette per iscritto un parere sul progetto preliminare di decisione della Commissione. Il parere può essere formulato anche se alcuni dei membri sono assenti e non si sono fatti rappresentare. Su richiesta di uno o più membri le posizioni assunte nel parere sono motivate.

4. La consultazione può anche avere luogo mediante procedura scritta. Tuttavia, se uno Stato membro lo richiede, la Commissione convoca una riunione. In caso di procedura scritta la Commissione stabilisce un termine, non inferiore a quattordici giorni, entro il quale gli Stati membri devono formulare le loro osservazioni da trasmettere a tutti gli altri Stati membri. Per quanto riguarda le decisioni da prendere ai sensi dell'articolo 8, il termine di quattordici giorni è sostituito da quello di sette giorni. Se la Commissione fissa per la procedura scritta un termine inferiore a quelli summenzionati, si applica il termine proposto se non vi sono obiezioni da parte di nessuno Stato membro.

5. La Commissione tiene in massima considerazione il parere del comitato consultivo. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del parere.

6. Se il parere del comitato consultivo è formulato per iscritto, esso è unito al progetto di decisione. Se il comitato consultivo ne raccomanda la pubblicazione, la Commissione provvede alla pubblicazione del parere tenendo debitamente conto dell'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati segreti aziendali.

7. Su richiesta dell'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro la Commissione iscrive all'ordine del giorno del comitato consultivo i casi che sono in corso di trattazione da parte dell'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato. La Commissione può agire in tal senso anche di propria iniziativa. Preventivamente, la Commissione ne informa l'autorità garante della concorrenza interessata.

La richiesta può essere avanzata in particolare dall'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro per i casi in cui la Commissione intende avviare il procedimento di cui all'articolo 11, paragrafo 6.

Il comitato consultivo non emette pareri su casi trattati dalle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Il comitato consultivo può anche discutere problemi generali riguardanti il diritto comunitario in materia di concorrenza.

Articolo 15

Cooperazione con le giurisdizioni nazionali

1. Nell'ambito dei procedimenti per l'applicazione dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato le giurisdizioni degli Stati membri possono chiedere alla Commissione di trasmettere loro le informazioni in suo possesso o i suoi pareri in merito a questioni relative all'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione copia delle sentenze scritte delle giurisdizioni nazionali competenti a pronunciarsi sull'applicazione dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato. La copia è trasmessa senza indugio dopo che il testo integrale della sentenza scritta è stato notificato alle parti.

3. Le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possono, agendo d'ufficio, presentare osservazioni scritte alle giurisdizioni nazionali dei rispettivi Stati membri in merito a questioni relative all'applicazione dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato. Previa autorizzazione della giurisdizione competente, esse possono inoltre presentare osservazioni orali alle giurisdizioni nazionali dei rispettivi Stati membri. Qualora sia necessario ai fini dell'applicazione uniforme dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato, la Commissione, agendo d'ufficio, può presentare osservazioni scritte alle giurisdizioni degli Stati membri. Previa autorizzazione della giurisdizione competente, essa può inoltre presentare osservazioni orali.

Esclusivamente ai fini della preparazione delle rispettive osservazioni, le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri e la Commissione possono chiedere alla competente giurisdizione dello Stato membro di trasmettere o di garantire che vengano loro trasmessi i documenti necessari alla valutazione del caso trattato.

4. Il presente articolo lascia impregiudicati i più ampi poteri di presentare osservazioni dinanzi alle giurisdizioni che siano conferiti alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri in forza della legislazione dei rispettivi Stati membri.

Articolo 16

Applicazione uniforme del diritto comunitario in materia di concorrenza

1. Quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell'articolo 81 o 82 del trattato che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione. Esse devono inoltre evitare decisioni in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati. A tal fine le giurisdizioni nazionali possono valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da esse avviati. Tale obbligo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 234 del trattato.

2. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri si pronunciano su accordi, decisioni o pratiche ai sensi dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione.

CAPITOLO V

POTERI DI INDAGINE

Articolo 17

Indagini per settore economico e per tipo di accordi

1. Se l'evoluzione degli scambi fra Stati membri, la rigidità dei prezzi o altre circostanze fanno presumere che la concorrenza può essere ristretta o falsata all'interno del mercato comune, la Commissione può procedere ad una sua indagine in un settore specifico dell'economia o nell'ambito di un tipo particolare di accordi in vari settori. Nel corso di tale indagine la Commissione può richiedere alle imprese o alle associazioni di imprese interessate di fornire le informazioni necessarie per l'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato e svolgere i necessari accertamenti.

La Commissione può, in particolare, chiedere alle imprese o associazioni di imprese interessate di comunicarle tutti gli accordi, decisioni e pratiche concordate.

La Commissione può pubblicare una relazione sui risultati della sua indagine in settori specifici dell'economia o nell'ambito di tipi particolari di accordi in vari settori e invitare le parti interessate a presentare le loro osservazioni.

2. Sono applicabili, *mutatis mutandis*, gli articoli 14, 18, 19, 20 e 22, 23 e 24.

Articolo 18

Richiesta di informazioni

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatili dal presente regolamento, la Commissione può, mediante semplice domanda o con decisione, richiedere alle imprese e associazioni di imprese di fornire tutte le informazioni necessarie.

2. Nell'inviare una semplice domanda di informazioni ad un'impresa o associazione di imprese, la Commissione indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite nonché le sanzioni previste dall'articolo 23 nel caso in cui siano fornite informazioni inesatte o fuorvianti.

3. Quando richiede alle imprese o associazioni di imprese di comunicare informazioni mediante decisione, la Commissione indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce un termine entro il quale esse devono essere fornite. Indica altresì le sanzioni previste dall'articolo 23 e indica o commina le sanzioni di cui all'articolo 24. Fa menzione inoltre del diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso la decisione.

4. L'obbligo di fornire le informazioni richieste incombe, a nome dell'impresa o associazione di imprese interessate, ai proprietari delle imprese o ai loro rappresentanti e, se si tratta di persone giuridiche, di società, o di associazioni non dotate di personalità giuridica, a coloro che, per legge o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste in nome dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5. La Commissione trasmette senza indugio copia della semplice domanda o della decisione all'autorità garante della concorrenza dello Stato membro nel cui territorio è situata la sede dell'impresa o associazione di imprese e all'autorità garante della concorrenza dello Stato membro il cui territorio è interessato.

6. A richiesta della Commissione i governi e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per assolvere i compiti affidatili dal presente regolamento.

Articolo 19

Potere di raccogliere dichiarazioni

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatili dal presente regolamento, la Commissione può sentire ogni persona fisica o giuridica che vi acconsenta ai fini della raccolta di informazioni relative all'oggetto di un'indagine.

2. Se l'audizione di cui al paragrafo 1 si svolge nei locali di un'impresa, la Commissione ne informa l'autorità garante della concorrenza dello Stato membro nel cui territorio ha luogo l'audizione. I funzionari di quest'ultima possono, su richiesta di detta autorità, assistere gli agenti della Commissione e le altre persone che li accompagnano incaricati di svolgere l'audizione.

Articolo 20

Poteri della Commissione in materia di accertamenti

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatili dal presente regolamento, la Commissione può procedere a tutti gli accertamenti necessari presso le imprese e associazioni di imprese.

2. Gli agenti e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a procedere agli accertamenti dispongono dei seguenti poteri:

- a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto di imprese e associazioni di imprese;
- b) controllare i libri e qualsiasi altro documento connesso all'azienda, su qualsiasi forma di supporto;
- c) fare o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti dei suddetti libri o documenti;
- d) apporre sigilli a tutti i locali e libri o documenti aziendali per la durata degli accertamenti e nella misura necessaria al loro espletamento;
- e) chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'impresa o dell'associazione di imprese spiegazioni su fatti o documenti relativi all'oggetto e allo scopo degli accertamenti e verbalizzarne le risposte.

3. Gli agenti e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a procedere agli accertamenti esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisa l'oggetto e lo scopo degli accertamenti, nonché la sanzione prevista dall'articolo 23 per il caso in cui i libri e gli altri documenti connessi all'azienda richiesti siano presentati in modo incompleto e per il caso in cui le risposte fornite alle domande poste in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo siano inesatte o fuorvianti. Prima degli accertamenti, la Commissione avvisa in tempo utile l'autorità garante della concorrenza dello Stato membro nel cui territorio essi devono essere compiuti.

4. Le imprese e le associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi agli accertamenti ordinati dalla Commissione mediante decisione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo degli accertamenti, ne fissa la data di inizio ed indica le sanzioni previste dagli articoli 23 e 24, nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione. La Commissione adotta tali decisioni dopo aver sentito l'autorità garante della concorrenza dello Stato membro nel cui territorio devono essere effettuati gli accertamenti.

5. Gli agenti dell'autorità garante della concorrenza dello Stato membro nel cui territorio devono essere effettuati gli accertamenti o le persone da essa autorizzate o incaricate, su domanda di tale autorità o della Commissione, prestano attivamente assistenza agli agenti e alle altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione. Essi dispongono a tal fine dei poteri definiti al paragrafo 2.

6. Qualora gli agenti e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione constatino che un'impresa si oppone ad un accertamento ordinato a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta loro l'assistenza necessaria per l'esecuzione degli accertamenti, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge.

7. Se l'assistenza di cui al paragrafo 6 richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria ai sensi della legislazione nazionale, tale autorizzazione viene richiesta. Essa può anche essere richiesta in via preventiva.

8. Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 7, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione della Commissione e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto degli accertamenti. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere alla Commissione, direttamente o attraverso l'autorità garante della concorrenza dello Stato membro, una spiegazione dettagliata, in particolare, dei motivi per i quali la Commissione sospetta un'infrazione agli articoli 81 e 82 del trattato nonché della gravità della presunta infrazione e della natura del coinvolgimento dell'impresa interessata. Tuttavia l'autorità giudiziaria nazionale non può né mettere in discussione la necessità degli accertamenti né chiedere che siano fornite informazioni contenute nel fascicolo della Commissione. Il controllo della legittimità della decisione della Commissione è riservato alla Corte di giustizia.

Articolo 21

Accertamenti in altri locali

1. Se vi sono motivi ragionevoli di sospettare che libri o altri documenti connessi all'azienda e all'oggetto degli accertamenti, che possono essere pertinenti per provare un'infrazione grave all'articolo 81 o all'articolo 82 del trattato, sono conservati in altri locali, terreni e mezzi di trasporto, compreso il domicilio di amministratori, direttori e altri membri del personale delle imprese o associazioni di imprese interessate, la Commissione può, mediante decisione, ordinare che siano effettuati accertamenti in siffatti locali, terreni e mezzi di trasporto.

2. La decisione specifica l'oggetto e lo scopo degli accertamenti, ne stabilisce la data d'inizio e fa menzione del diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione. Essa precisa in particolare, i motivi che hanno indotto la Commissione a concludere che esiste un motivo di sospetto ai sensi del paragrafo 1. La Commissione adotta tali decisioni previa consultazione dell'autorità garante della concorrenza dello Stato membro nel cui territorio devono essere effettuati gli accertamenti.

3. Una decisione adottata ai sensi del paragrafo 1 non può essere eseguita senza l'autorizzazione preliminare dell'autorità giudiziaria nazionale dello Stato membro interessato. Quest'ultima controlla l'autenticità della decisione della Commissione e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate in considerazione, in particolare, della gravità della presunta infrazione, dell'importanza della prova richiesta, del coinvolgimento dell'impresa interessata e della ragionevole probabilità che i registri e i documenti aziendali relativi all'oggetto degli accertamenti siano detenuti nei locali per i quali è chiesta l'autorizzazione. L'autorità giudiziaria nazionale può chiedere alla Commissione, direttamente o attraverso l'autorità garante della concorrenza dello Stato membro una spiegazione dettagliata degli elementi che sono necessari per permetterle di verificare la proporzionalità delle misure coercitive previste.

Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità degli accertamenti né chiedere che siano fornite informazioni contenute nel fascicolo della Commissione. Il controllo della legittimità della decisione della Commissione è riservato alla Corte di giustizia.

4. Gli agenti e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione ad effettuare accertamenti ordinati in conformità del paragrafo 1 dispongono dei poteri previsti all'articolo 20, paragrafo 2, lettere a), b) e c). I paragrafi 5 e 6 dell'articolo 20 si applicano *mutatis mutandis*.

Articolo 22

Indagini effettuate dalle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri

1. Per stabilire l'esistenza di un'infrazione all'articolo 81 o all'articolo 82 del trattato l'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro può procedere, sul proprio territorio, a qualsiasi accertamento o altra misura di acquisizione dei fatti prevista dalla legislazione nazionale in nome e per conto dell'autorità garante della concorrenza di un altro Stato membro. Qualsiasi scambio o uso delle informazioni raccolte è effettuato ai sensi dell'articolo 12.

2. Su richiesta della Commissione, le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri procedono agli accertamenti che la Commissione ritiene necessari a norma dell'articolo 20, paragrafo 1 o che essa ha ordinato mediante decisione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4. I funzionari delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri incaricati di procedere agli accertamenti così come quelli da esse autorizzati o nominati esercitano i loro poteri conformemente alla loro legislazione nazionale.

Gli agenti e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione possono, su richiesta di questa o dell'autorità garante della concorrenza dello Stato membro nel cui territorio devono essere effettuati gli accertamenti, assistere i funzionari dell'autorità interessata.

CAPITOLO VI

SANZIONI

Articolo 23

Ammende

1. La Commissione può, mediante decisione, irrogare alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende il cui importo può giungere fino all'1 % del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente, quando esse, intenzionalmente o per negligenza:

- a) forniscono informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una domanda rivolta a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 18, paragrafo 2;
- b) in risposta ad una richiesta formulata mediante decisione adottata ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 18, paragrafo 3, forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non forniscono le informazioni entro il termine stabilito;
- c) presentano in maniera incompleta, nel corso degli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 20, i libri o altri documenti richiesti, connessi all'azienda, o rifiutano di sottoporsi agli accertamenti ordinati mediante decisione adottata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4;

- d) in risposta ad una domanda posta a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera e),
- forniscono una risposta inesatta o fuorviante,
 - non rettificano entro un termine stabilito dalla Commissione una risposta inesatta, incompleta o fuorviante data da un membro del personale, oppure
 - non forniscono o rifiutano di fornire una risposta completa su fatti inerenti all'oggetto e allo scopo di accertamenti ordinati mediante decisione adottata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4;
- e) sono stati infranti i sigilli apposti, in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera d), dagli agenti o dalle persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione.

2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:

- a) commettono un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato; oppure
- b) contravvengono a una decisione che disponga misure cautelati ai sensi dell'articolo 8; oppure
- c) non rispettano un impegno reso obbligatorio mediante decisione ai sensi dell'articolo 9.

Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all'infrazione, l'ammenda non deve superare il 10 % del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente.

Qualora l'infrazione di un'associazione sia relativa alle attività dei membri della stessa, l'ammenda non deve superare il 10 % dell'importo del fatturato totale di ciascun membro attivo sul mercato coinvolto dall'infrazione dell'associazione.

3. Per determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata.

4. Qualora sia irrogata un'ammenda a un'associazione di imprese che tenga conto del fatturato dei suoi membri e l'associazione non sia solvibile, l'associazione è tenuta a richiedere ai propri membri contributi a concorrenza dell'importo dell'ammenda.

Se tali contributi non sono stati versati all'associazione entro un termine stabilito dalla Commissione, quest'ultima può esigere il pagamento dell'ammenda direttamente da ciascuna delle imprese i cui rappresentanti erano membri degli organi decisionali interessati dell'associazione.

Una volta richiesto il pagamento ai sensi del secondo comma, se necessario per garantire il totale pagamento dell'ammenda, la Commissione può esigere il pagamento del saldo da parte di ciascuno dei membri dell'associazione presenti sul mercato nel quale si è verificata l'infrazione.

Tuttavia la Commissione non esige il pagamento ai sensi del secondo e del terzo comma dalle imprese che dimostrino che non hanno attuato la decisione dell'associazione che ha costituito un'infrazione e che o non erano al corrente della sua esistenza, o si sono attivamente dissociate da essa anteriormente all'avvio delle indagini da parte della Commissione.

La responsabilità finanziaria di ciascuna impresa per il pagamento dell'ammenda non deve superare il 10 % del suo fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente.

5. Le decisioni adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 non hanno carattere penale.

Articolo 24

Penalità di mora

1. La Commissione può, mediante decisione, irrogare alle imprese e associazioni di imprese penalità di mora il cui importo può giungere fino al 5 % del fatturato medio giornaliero realizzato durante l'esercizio sociale precedente per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle:

- a) a porre fine a un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato conformemente a una decisione adottata in applicazione dell'articolo 7;

- b) a rispettare una decisione che dispone provvedimenti provvisori in applicazione dell'articolo 8;
- c) a rispettare un impegno reso obbligatorio mediante decisione ai sensi dell'articolo 9;
- d) a fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione adottata ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 18, paragrafo 3;
- e) a sottoporsi agli accertamenti che essa ha ordinato mediante decisione adottata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4.

2. Quando le imprese o associazioni di imprese hanno adempiuto all'obbligo per la cui osservanza è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'ammontare definitivo di questa in una misura inferiore a quella che risulta dalla decisione originaria. Si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 4.

CAPITOLO VII

PRESCRIZIONE

Articolo 25

Prescrizione in materia di imposizione di sanzioni

1. I poteri conferiti alla Commissione in virtù degli articoli 23 e 24 sono soggetti ai termini di prescrizione seguenti:
 - a) tre anni per le infrazioni alle disposizioni relative alla richiesta di informazioni o all'esecuzione di accertamenti;
 - b) cinque anni per le altre infrazioni.
2. La prescrizione decorre dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione. Tuttavia, per quanto concerne le infrazioni continuate o ripetute, la prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata l'infrazione.
3. La prescrizione riguardante l'imposizione di ammende o di penalità di mora si interrompe con qualsiasi atto della Commissione o dell'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro destinato all'accertamento o alla repressione dell'infrazione. La prescrizione è interrotta a partire dal giorno in cui l'atto è notificato ad almeno un'impresa, o associazione di imprese, che abbia partecipato all'infrazione. Gli atti interruttivi della prescrizione comprendono in particolare:
 - a) le domande scritte di informazioni formulate dalla Commissione o da un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro;
 - b) i mandati scritti ad eseguire accertamenti rilasciati ai propri agenti dalla Commissione o da un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro;
 - c) l'avvio di un procedimento da parte della Commissione o di un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro;
 - d) la comunicazione degli addebiti mossi dalla Commissione o da un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro.
4. L'interruzione della prescrizione vale nei confronti di tutte le imprese ed associazioni di imprese che abbiano partecipato all'infrazione.
5. Per effetto dell'interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione. La prescrizione opera tuttavia al più tardi allo spirare del doppio del termine previsto, se la Commissione non ha irrogato un'ammenda o una penalità di mora entro tale termine. Detto termine è prolungato della durata della sospensione in conformità al paragrafo 6.
6. La prescrizione in materia di imposizione di ammende o di penalità di mora rimane sospesa per il tempo in cui pende dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso contro la decisione della Commissione.

*Articolo 26***Prescrizione in materia d'esecuzione delle sanzioni**

1. Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate ai sensi degli articoli 23 e 24 si prescrive dopo cinque anni.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione è divenuta inoppugnabile.
3. La prescrizione in materia di esecuzione delle sanzioni è interrotta:
 - a) dalla notificazione di una decisione che modifica l'ammontare iniziale dell'ammenda o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa ad ottenere una tale modifica;
 - b) da ogni atto compiuto dalla Commissione o da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda o della penalità di mora.
4. Dopo ogni interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
5. La prescrizione in materia di esecuzione delle sanzioni è sospesa:
 - a) per tutto il periodo nel quale è consentito il pagamento;
 - b) per tutto il periodo nel quale l'esecuzione forzata è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia.

CAPITOLO VIII

AUDIZIONI E SEGRETO D'UFFICIO*Articolo 27***Audizione delle parti, dei ricorrenti e degli altri terzi**

1. Prima di adottare qualsiasi decisione prevista dagli articoli 7, 8, 23 e 24, paragrafo 2, la Commissione dà modo alle imprese e associazioni di imprese oggetto del procedimento avviato dalla Commissione di essere sentite relativamente agli addebiti su cui essa si basa. La Commissione basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite. I ricorrenti sono strettamente associati al procedimento.
2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle parti interessate. Esse hanno diritto d'accesso al fascicolo della Commissione, fermo restando il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali. Sono esclusi dal diritto di accesso le informazioni riservate e i documenti interni della Commissione e delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Sono esclusi specificamente dal diritto di accesso gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o fra queste ultime, compresi i documenti redatti ai sensi degli articoli 11 e 14. Nessuna disposizione del presente paragrafo può impedire alla Commissione la divulgazione e l'utilizzo delle informazioni necessarie a dimostrare l'esistenza di un'infrazione.
3. La Commissione può sentire, nella misura in cui lo ritenga necessario, ogni altra persona fisica o giuridica. Qualora persone fisiche o giuridiche chiedano di essere sentite, dimostrando di avervi un interesse sufficiente, la loro domanda è accolta. Le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possono inoltre chiedere alla Commissione di sentire altre persone fisiche o giuridiche.
4. La Commissione, qualora intenda adottare una decisione ai sensi degli articoli 9 o 10, pubblica un'esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni o dell'azione proposta. I terzi interessati possono presentare le loro osservazioni entro un termine stabilito dalla Commissione all'atto della pubblicazione e che non può essere inferiore a un mese. La pubblicazione deve tener conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali.

*Articolo 28***Segreto d'ufficio**

1. Salvo il disposto degli articoli 12 e 15, le informazioni raccolte ai sensi degli articoli da 17 a 22 possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state assunte.
2. Fatti salvi lo scambio e l'uso delle informazioni previste dagli articoli 11, 12, 14, 15 e 27, la Commissione e le autorità degli Stati membri garanti della concorrenza nonché i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di dette autorità così come i funzionari e gli agenti di altre autorità degli Stati membri sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite o scambiate in applicazione del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto d'ufficio. Questo obbligo è valido anche per tutti i rappresentanti e gli esperti degli Stati membri partecipanti alle riunioni del Comitato consultivo conformemente all'articolo 14.

CAPITOLO IX

REGOLAMENTI D'ESENZIONE*Articolo 29***Revoca in casi specifici**

1. Quando la Commissione, autorizzata da un regolamento del Consiglio, come i regolamenti 19/65/CEE, (CEE) n. 2821/71, (CEE) n. 3976/87, (CEE) n. 1534/91 e (CEE) n. 479/92, ad applicare l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, abbia dichiarato mediante regolamento che l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato è inapplicabile a determinate categorie di accordi, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate, essa può, agendo d'ufficio o in seguito a denuncia, revocare il beneficio di tale regolamento d'esenzione qualora constati che in uno specifico caso un accordo, una decisione o una pratica concordata cui si applica il regolamento di esenzione ha effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato.
2. Qualora, in uno specifico caso, taluni accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che rientrano nel campo d'applicazione di un regolamento della Commissione di cui al paragrafo 1 producano effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul territorio di uno Stato membro o in una parte di esso avente tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto, l'autorità garante della concorrenza di tale Stato membro può revocare il beneficio di tale regolamento sul territorio di tale Stato.

CAPITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI*Articolo 30***Pubblicazione delle decisioni**

1. La Commissione pubblica le decisioni adottate in applicazione degli articoli da 7 a 10 e degli articoli 23 e 24.
2. La pubblicazione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate. Essa tiene conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali.

*Articolo 31***Controllo della Corte di giustizia**

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga un'ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora irrogata.

*Articolo 32***Esclusione dal campo d'applicazione**

Il presente regolamento non si applica:

- a) ai trasporti marittimi internazionali non di linea («tramps») quali definiti all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 4056/86;
- b) ai trasporti marittimi che si effettuano esclusivamente fra i porti di uno stesso Stato membro, quali previsti all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4056/86;
- c) ai trasporti aerei fra aeroporti della Comunità e paesi terzi.

*Articolo 33***Disposizioni d'esecuzione**

1. La Commissione è autorizzata ad adottare qualsiasi disposizione utile ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Tali disposizioni possono in particolare riguardare:

- a) la forma, il contenuto e le altre modalità delle denunce presentate ai sensi dell'articolo 7, e la procedura applicabile per il rigetto delle denunce;
- b) le modalità dello scambio di informazioni e di consultazione di cui all'articolo 11;
- c) le modalità delle audizioni di cui all'articolo 27.

2. Prima dell'adozione di qualsivoglia misura ai sensi del paragrafo 1, la Commissione ne pubblica un progetto e invita tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni entro un termine da essa stabilito, che non può essere inferiore ad un mese. Prima di pubblicare il progetto e di procedere all'adozione della misura la Commissione consulta il comitato consultivo sulle intese restrittive e le posizioni dominanti.

CAPITOLO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE DI MODIFICA E FINALI*Articolo 34***Disposizioni transitorie**

1. Le domande presentate alla Commissione ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 17 e le notificazioni introdotte ai sensi degli articoli 4 e 5 dello stesso regolamento, nonché le domande e le notificazioni corrispondenti effettuate ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 perdono efficacia a partire dalla data di applicazione del presente regolamento.

2. Gli atti procedurali effettuati in applicazione del regolamento n. 17 e dei regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 continuano ad avere efficacia ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

*Articolo 35***Designazione delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri**

1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità garanti della concorrenza responsabili dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato in modo da garantire un'efficace conformità alle disposizioni del presente regolamento. Le misure necessarie per conferire a tali autorità il potere di applicare detti articoli sono adottate entro il 1° maggio 2004. Tra le autorità designate possono figurare le giurisdizioni nazionali.

2. Qualora l'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza sia demandata ad autorità amministrative e giudiziarie nazionali, gli Stati membri possono attribuire competenze e funzioni a tali autorità nazionali, sia amministrative che giudiziarie.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 6, si applicano alle autorità designate dagli Stati membri, incluse le giurisdizioni che esercitano funzioni relative alla preparazione e all'adozione dei tipi di decisioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento. Le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 6, non si applicano alle giurisdizioni nella misura in cui esse agiscono quali istanze di ricorso per i tipi di decisioni di cui all'articolo 5.

4. Fatto salvo il paragrafo 3, negli Stati membri in cui per l'adozione di taluni tipi di decisioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento un'autorità promuove un'azione davanti ad un'autorità giudiziaria separata e diversa dall'autorità responsabile della fase istruttoria, e purché siano rispettate le condizioni del presente paragrafo, l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 6, è limitata all'autorità responsabile della fase istruttoria la quale, laddove la Commissione avvii un procedimento, revoca l'azione promossa davanti all'autorità giudiziaria. Tale revoca è tale da porre definitivamente fine al procedimento nazionale.

Articolo 36

Modifiche del regolamento (CEE) n. 1017/68

Il regolamento (CEE) n. 1017/68 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 2 è abrogato.
- 2) All'articolo 3, paragrafo 1, le parole «Il divieto di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle parole «Il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato».
- 3) L'articolo 4 è così modificato:
 - a) Al paragrafo 1, le parole «gli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle parole «gli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 81, paragrafo 1».
 - b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se l'applicazione degli accordi, decisioni o pratiche concordate di cui al paragrafo 1 produce, in un dato caso, effetti incompatibili con le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, può richiedersi alle imprese o associazioni di imprese di far cessare detti effetti.»
- 4) Gli articoli da 5 a 29 sono abrogati ad esclusione dell'articolo 13, paragrafo 3, che continua ad applicarsi alle decisioni adottate, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1017/68, anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento fino alla data di scadenza delle medesime.
- 5) All'articolo 30, i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi.

Articolo 37

Modifiche del regolamento (CEE) n. 2988/74

Nel regolamento (CEE) n. 2988/74 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 7 bis

Esclusione dal campo d'applicazione

Il presente regolamento non si applica alle misure adottate a norma del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (*).

(*) GU L I del 4.1.2003, pag. 1.»

Articolo 38

Modifiche del regolamento (CEE) n. 4056/86

Il regolamento (CEE) n. 4056/86 è modificato come segue:

1) L'articolo 7 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. *Violazione di un obbligo*

Quando gli interessati contravvengono ad un obbligo imposto ai sensi dell'articolo 5, in relazione all'esenzione di cui all'articolo 3, la Commissione, per porre fine a tali violazioni, può alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (*), adottare una decisione che, a seconda dei casi, vieta o impone agli interessati stessi il compimento di atti determinati, oppure revoca il beneficio dell'esenzione per categoria.

(*) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.»

b) Il paragrafo 2 è così modificato:

i) alla lettera a), le parole «alle condizioni previste dalla sezione II» sono sostituite da «alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1/2003»;

ii) alla lettera c), punto i), secondo trattino, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

«e contemporaneamente decide se accettare gli impegni proposti dalle imprese interessate, allo scopo, fra l'altro, di ottenere l'accesso al mercato per le compagnie non membri della conferenza, alle condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003».

2) L'articolo 8 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è soppresso;

b) al paragrafo 2 i termini «conformemente all'articolo 1» sono sostituiti da «conformemente al regolamento (CE) n. 1/2003»;

c) il paragrafo 3 è soppresso.

3) L'articolo 9 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1: le parole «comitato consultivo di cui all'articolo 15» sono sostituite dalle parole «comitato consultivo di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1/2003»;

b) al paragrafo 2: le parole «comitato consultivo di cui all'articolo 15» sono sostituite da «comitato consultivo di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1/2003».

4) Gli articoli da 10 a 25 sono abrogati ad esclusione dell'articolo 13, paragrafo 3, che si applica alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento fino alla scadenza delle medesime.

5) All'articolo 26 sono soppresse le parole «alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle denunce previste dall'articolo 10, delle domande previste dall'articolo 12, nonché delle audizioni previste dall'articolo 23, paragrafi 1 e 2».

Articolo 39

Modifiche del regolamento (CEE) n. 3975/87

Nel regolamento (CEE) n. 3975/87 gli articoli da 3 a 19 sono abrogati ad esclusione dell'articolo 6, paragrafo 3, che continua ad applicarsi alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento fino alla scadenza delle medesime.

*Articolo 40***Modifiche dei regolamenti n. 19/65/CEE, (CEE) n. 2821/71 e (CEE) n. 1534/91**

L'articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE, l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2821/71 e l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1534/91 sono abrogati.

*Articolo 41***Modifiche del regolamento (CEE) n. 3976/87**

Il regolamento (CEE) n. 3976/87 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Prima di pubblicare un progetto di regolamento e prima di adottare un regolamento la Commissione consulta il comitato consultivo di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (*).

(*) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.»

- 2) L'articolo 7 è abrogato.

*Articolo 42***Modifiche del regolamento (CEE) n. 479/92**

Il regolamento (CEE) n. 479/92 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Prima di pubblicare un progetto di regolamento e prima di adottare un regolamento la Commissione consulta il comitato consultivo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (*).

(*) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.»

- 2) L'articolo 6 è abrogato.

*Articolo 43***Abrogazioni**

1. Il regolamento 17 è abrogato ad esclusione dell'articolo 8, paragrafo 3, che continua ad applicarsi alle decisioni adottate, ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento fino alla scadenza delle medesime.
2. Il regolamento n. 141 è abrogato.
3. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

*Articolo 44***Relazione sull'applicazione del presente regolamento**

Cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento dello stesso, in particolare sull'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 6, e dell'articolo 17.

Sulla base di tale relazione, la Commissione valuta se sia opportuno proporre al Consiglio la revisione del presente regolamento.

*Articolo 45***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

M. FISCHER BOEL

**REGOLAMENTO (CE) N. 2/2003 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 2248/2001 relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio sta concludendo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001 (in appresso denominato «accordo di stabilizzazione e di associazione»).
- (2) Il 29 ottobre 2001, inoltre il Consiglio ha concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ⁽¹⁾ (in appresso denominato «accordo interinale»). L'accordo interinale, applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2002, è entrato in vigore il 1° marzo 2002.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2248/2001 ⁽²⁾ stabilisce le procedure di applicazione di determinate disposizioni degli accordi suddetti. È tuttavia necessario definire procedure di applicazione per determinate disposizioni supplementari degli stessi.
- (4) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione n. 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾.
- (5) Per quanto riguarda le misure di difesa commerciale, occorre stabilire disposizioni specifiche in merito alle norme generali contemplate dal regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽⁴⁾.
- (6) Il presente regolamento dovrebbe continuare ad applicarsi anche una volta entrato in vigore l'accordo di stabilizzazione e di associazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I seguenti articoli sono inseriti nel regolamento (CE) n. 2248/2001:

⁽¹⁾ GU L 330 del 14.12.2001, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 304 del 21.11.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

«Articolo 7 bis

Clausola di salvaguardia generale e clausola di penuria

1. Se uno Stato membro chiede alla Commissione di prendere misure conformemente agli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale e, successivamente, agli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, esso fornisce alla Commissione le informazioni necessarie per giustificare la sua richiesta.
2. La Commissione è assistita dal comitato consultivo istituito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio (*) (in appresso denominato "il comitato").
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
5. Quando la Commissione stabilisce, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, che sussistono le condizioni di cui agli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale e, successivamente, agli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione:
 - ne informa gli Stati membri immediatamente, se agisce di propria iniziativa, oppure, se agisce su richiesta di uno Stato membro, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta,
 - consulta il comitato in merito alle misure proposte,
 - informa contemporaneamente la Croazia e le notifica l'avvio delle consultazioni in sede di comitato interinale e, successivamente, di consiglio di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4 e dell'articolo 26, paragrafo 3, dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 38, paragrafo 4 e dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione,
 - comunica contemporaneamente al comitato interinale e, successivamente, al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni necessarie a tali consultazioni ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3 e dell'articolo 26, paragrafo 3, dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 38, paragrafo 3 e dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

6. Al termine delle consultazioni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può, previa consultazione del comitato, prendere le misure del caso ai sensi degli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

La decisione è notificata immediatamente al Consiglio; essa è altresì notificata al comitato interinale e, successivamente, al consiglio di stabilizzazione e di associazione.

La decisione è di applicazione immediata.

7. Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 6 entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della stessa.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro due mesi.

8. La Commissione qualora decida di non prendere le misure di cui agli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale nonché, successivamente, agli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, ne informa il Consiglio entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta dello Stato membro.

Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della stessa.

Qualora, deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio dichiara di voler prendere una decisione diversa, la Commissione ne informa immediatamente la Croazia e le notifica l'avvio di consultazioni nell'ambito del comitato interinale e, successivamente, del consiglio di stabilizzazione e di associazione conformemente all'articolo 25, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 26, paragrafo 3, dell'accordo interinale nonché, successivamente, all'articolo 38, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 39, paragrafo 3, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

9. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro due mesi dalla conclusione delle consultazioni con la Croazia nell'ambito del comitato interinale e, successivamente, del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

10. Le consultazioni nell'ambito del comitato interinale e, successivamente, del consiglio di stabilizzazione e di associazione si considerano comunque concluse dopo 30 giorni dalla notifica di cui ai paragrafi 5 e 8.

Articolo 7 ter

Circostanze eccezionali e critiche

1. Qualora si verificano circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera b) e dell'articolo 26, paragrafo 4, dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b) e dell'articolo 39, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la Commissione può prendere misure immediate ai sensi degli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

Se la Commissione riceve una richiesta di uno Stato membro, prende una decisione in merito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

2. La decisione della Commissione è notificata al Consiglio.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della stessa.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro due mesi.

Articolo 7 quater

Clausola di salvaguardia per i prodotti dell'agricoltura e della pesca

Fatte salve le procedure di cui agli articoli 7 bis e 7 ter, le misure necessarie relative ai prodotti dell'agricoltura e della pesca ai sensi degli articoli 18 o 25 dell'accordo interinale e, successivamente, degli articoli 31 o 38 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione o delle disposizioni degli allegati pertinenti a tali prodotti, nonché del protocollo 3, possono essere adottate secondo le procedure previste dai regolamenti che istituiscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli o dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché dalle specifiche disposizioni approvate a norma dell'articolo 308 del trattato e applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti dell'agricoltura e della pesca, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 18 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 31 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, oppure all'articolo 25, paragrafi 3, 4 e 5, dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 38, paragrafi 3, 4 e 5, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 7 quinquies

Dumping

Qualora una pratica possa giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure di cui all'articolo 24, paragrafo 1, dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 37, paragrafo 1, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, l'introduzione delle misure in questione viene decisa in conformità del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (***) e della procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, dell'accordo interinale nonché, successivamente, all'articolo 37, paragrafo 2, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 7 sexies

Concorrenza

1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 35 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 70 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la Commissione, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Se necessario, essa propone l'adozione di misure di salvaguardia al Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 133 del trattato, fatta eccezione per gli aiuti cui si applica il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (***) quando queste misure

vengono prese secondo le procedure stabilite in detto regolamento. Le misure vengono prese unicamente alle condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 9, dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 70, paragrafo 9, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a misure prese dalla Croazia conformemente all'articolo 35 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 70 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, dopo aver esaminato la questione la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con il principio enunciato nell'accordo interinale e, successivamente, nell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Se del caso, essa prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall'applicazione degli articoli 81, 82 e 87 del trattato.

Articolo 7 septies

Frode o mancata cooperazione amministrativa

1. Ai fini dell'interpretazione dell'articolo 30 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 43 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, si ritiene che non si sia prestata la cooperazione amministrativa necessaria per verificare la prova dell'origine quando si rilevino, tra l'altro:

- l'assenza di cooperazione amministrativa, ad esempio la mancata comunicazione dei nomi e degli indirizzi delle autorità doganali o statali preposte al rilascio e alla verifica dei certificati di origine, la mancata trasmissione dei facsimili dei timbri utilizzati per autenticare i certificati o il mancato aggiornamento di queste informazioni,
- carenze ripetute nella verifica del carattere originario dei prodotti e nell'adempimento degli altri requisiti di cui al protocollo 4 degli accordi, nonché nell'identificazione o nella prevenzione della violazione delle norme di origine,
- il rifiuto ripetuto di procedere, su richiesta della Commissione, alla verifica a posteriori della prova dell'origine e di comunicarne tempestivamente i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l'operazione,
- il rifiuto ripetuto o il fatto di ritardare indebitamente l'autorizzazione a svolgere missioni di cooperazione amministrativa e investigativa in Croazia, onde verificare l'autenticità dei documenti o l'esattezza delle informazioni necessarie per la concessione del trattamento preferenziale a norma degli accordi, o le indagini necessarie per individuare o prevenire le violazioni delle norme di origine,
- ripetuto mancato rispetto delle disposizioni del protocollo n. 5 sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, nella misura in cui ciò abbia un'incidenza nell'applicazione delle disposizioni relative agli scambi dell'accordo interinale e, successivamente, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

2. La Commissione sulla base di informazioni fornite da uno Stato membro o di propria iniziativa qualora accerti che sussistono le condizioni di cui all'articolo 30 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 43 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione:

- ne informa il Consiglio,
- avvia immediatamente consultazioni con la Croazia per trovare una soluzione adeguata ai sensi delle disposizioni suddette.

La Commissione può inoltre:

- invitare gli Stati membri ad adottare i provvedimenti cautelari necessari per tutelare gli interessi finanziari della Comunità,
- pubblicare un avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* per indicare che esistono dubbi fondati in merito all'applicazione dell'articolo 30 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 43 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

3. In attesa che si trovi una soluzione reciprocamente soddisfacente attraverso le consultazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione può prendere le misure che ritiene opportune a norma dell'articolo 30 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 43 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, nonché secondo la procedura di cui al paragrafo 5.

4. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 (***)).

5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

6. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7 octies

Notifica

La Commissione procede, a nome della Comunità, alle notifiche al comitato interinale e, successivamente, al consiglio di stabilizzazione e di associazione previste dall'accordo interinale e, successivamente, dall'accordo di stabilizzazione e di associazione.

(*) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 (GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1).

(**) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

(***) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1973/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 4).

(****) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

L. ESPERSEN

**REGOLAMENTO (CE) N. 3/2003 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 153/2002 relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio sta concludendo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 9 aprile 2001 (in appresso denominato «accordo di stabilizzazione e di associazione»).
- (2) Il 9 aprile 2001 inoltre il Consiglio ha concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia⁽¹⁾ (in appresso denominato «accordo interinale»), che prevede l'entrata in vigore anticipata delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. L'accordo interinale è entrato in vigore il 1° giugno 2001.
- (3) Il regolamento (CE) n. 153/2002⁽²⁾ stabilisce le procedure di applicazione di determinate disposizioni degli accordi suddetti. È tuttavia necessario definire procedure di applicazione per determinate disposizioni supplementari degli stessi.
- (4) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽³⁾.
- (5) Per quanto riguarda le misure di difesa commerciale, occorre stabilire disposizioni specifiche in merito alle norme generali contemplate dal regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽⁴⁾.
- (6) Il presente regolamento dovrebbe continuare ad applicarsi anche una volta entrato in vigore l'accordo di stabilizzazione e di associazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I seguenti articoli sono inseriti nel regolamento (CE) n. 153/2002:

⁽¹⁾ GU L 124 del 4.5.2001, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

«Articolo 7 bis

Clausola di salvaguardia generale e clausola di penuria

1. Se uno Stato membro chiede alla Commissione di prendere misure conformemente agli articoli 24 e 25 dell'accordo interinale e, successivamente, agli articoli 37 e 38 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, esso fornisce alla Commissione le informazioni necessarie per giustificare la sua richiesta.
2. La Commissione è assistita dal comitato consultivo istituito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio (*) (in appresso denominato "il comitato").
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
5. Quando la Commissione stabilisce, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, che sussistono le condizioni di cui agli articoli 24 e 25 dell'accordo interinale e, successivamente, agli articoli 37 e 38 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione:
 - ne informa gli Stati membri immediatamente, se agisce di propria iniziativa, oppure, se agisce su richiesta di uno Stato membro, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta,
 - consulta il comitato in merito alle misure proposte,
 - informa contemporaneamente l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e le notifica l'avvio delle consultazioni in sede di consiglio di cooperazione e, successivamente, di comitato di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, e dell'articolo 25, paragrafo 3, dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 37, paragrafo 4, e dell'articolo 38, paragrafo 3, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione,
 - comunica contemporaneamente al consiglio di cooperazione e, successivamente, al comitato di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni necessarie a tali consultazioni ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, e dell'articolo 25, paragrafo 3, dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 37, paragrafo 3, e dell'articolo 38, paragrafo 3, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

6. Al termine delle consultazioni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può, previa consultazione del comitato, prendere le misure del caso ai sensi degli articoli 24 e 25 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 37 e 38 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

La decisione è notificata immediatamente al Consiglio; essa è altresì notificata al consiglio di cooperazione e, successivamente, al comitato di stabilizzazione e di associazione.

La decisione è di applicazione immediata.

7. Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 6 entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della stessa.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro due mesi.

8. La Commissione, qualora decida di non prendere le misure di cui agli articoli 24 e 25 dell'accordo interinale nonché, successivamente, agli articoli 37 e 38 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, ne informa il Consiglio entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta dello Stato membro.

Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della stessa.

Qualora, deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio dichiara di voler prendere una decisione diversa, la Commissione ne informa immediatamente l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e le notifica l'avvio di consultazioni nell'ambito del consiglio di cooperazione e, successivamente, del comitato di stabilizzazione e di associazione conformemente all'articolo 24, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 25, paragrafo 3, dell'accordo interinale nonché, successivamente, all'articolo 37, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 38, paragrafo 3, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

9. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro due mesi dalla conclusione delle consultazioni con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nell'ambito del consiglio di cooperazione e, successivamente, del comitato di stabilizzazione e di associazione.

10. Le consultazioni nell'ambito del consiglio di cooperazione e, successivamente, del comitato di stabilizzazione e di associazione si considerano comunque concluse dopo 30 giorni dalla notifica di cui ai paragrafi 5 e 8.

Articolo 7 ter

Circostanze eccezionali e critiche

1. Qualora si verificano circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 37, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 38, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la Commissione può prendere misure immediate ai sensi degli articoli 24 e 25 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 37 e 38 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

Se la Commissione riceve una richiesta di uno Stato membro, prende una decisione in merito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

2. La decisione della Commissione è notificata al Consiglio.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della stessa.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro due mesi.

Articolo 7 quater

Clausola di salvaguardia per i prodotti dell'agricoltura e della pesca

Fatte salve le procedure di cui agli articoli 7 bis e 7 ter, le misure necessarie relative ai prodotti dell'agricoltura e della pesca ai sensi degli articoli 17 o 24 dell'accordo interinale e, successivamente, degli articoli 30 o 37 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione o delle disposizioni degli allegati attinenti a tali prodotti, nonché del protocollo 3, possono essere adottate secondo le procedure previste dai regolamenti che istituiscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli o dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché dalle specifiche disposizioni approvate a norma dell'articolo 308 del trattato e applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti dell'agricoltura e della pesca, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 17 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 30 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, oppure all'articolo 24, paragrafi 3, 4 e 5, dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 37, paragrafi 3, 4 e 5, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 7 quinquies

Dumping

Qualora una pratica possa giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure di cui all'articolo 23, paragrafo 1, dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 36, paragrafo 1, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, l'introduzione delle misure in questione è decisa in conformità del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (**), e della procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, dell'accordo interinale nonché, successivamente, all'articolo 36, paragrafo 2, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 7 sexies

Concorrenza

1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 33 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 69 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la Commissione, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Se necessario, essa propone l'adozione di misure di salvaguardia al Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 133 del trattato, fatta eccezione per gli aiuti cui si applica il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (***), quando queste misure

vengono prese secondo le procedure stabilite in detto regolamento. Le misure vengono prese unicamente alle condizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 5, dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 69, paragrafo 5, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a misure prese dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia conformemente all'articolo 33 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 69 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, dopo aver esaminato la questione la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con il principio enunciato nell'accordo interinale e, successivamente, nell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Se del caso, essa prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall'applicazione degli articoli 81, 82 e 87 del trattato.

Articolo 7 septies

Frode o mancata cooperazione amministrativa

1. Ai fini dell'interpretazione dell'articolo 29 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 42 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, si ritiene che non si sia prestata la cooperazione amministrativa necessaria per verificare la prova dell'origine quando si rilevino, tra l'altro:

- l'assenza di cooperazione amministrativa, ad esempio la mancata comunicazione dei nomi e degli indirizzi delle autorità doganali o statali preposte al rilascio e alla verifica dei certificati di origine, la mancata trasmissione dei facsimili dei timbri utilizzati per autenticare i certificati o il mancato aggiornamento di queste informazioni,
- carenze ripetute nella verifica del carattere originario dei prodotti e nell'adempimento degli altri requisiti di cui al protocollo 4 degli accordi, nonché nell'identificazione o nella prevenzione della violazione delle norme di origine,
- il rifiuto ripetuto di procedere, su richiesta della Commissione, alla verifica a posteriori della prova dell'origine e di comunicarne tempestivamente i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l'operazione,
- il rifiuto ripetuto o il fatto di ritardare indebitamente l'autorizzazione a svolgere missioni di cooperazione amministrativa e investigativa nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, onde verificare l'autenticità dei documenti o l'esattezza delle informazioni necessarie per la concessione del trattamento preferenziale a norma degli accordi, o le indagini necessarie per individuare o prevenire le violazioni delle norme di origine,
- un ripetuto mancato rispetto delle disposizioni del protocollo n. 5 sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, nella misura in cui ciò abbia un'incidenza nell'applicazione delle disposizioni relative agli scambi dell'accordo interinale e, successivamente, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

2. La Commissione, sulla base di informazioni fornite dagli Stati membri o di propria iniziativa, qualora accerti che sussistono le condizioni di cui all'articolo 29 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 42 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione:

- ne informa il Consiglio,
- avvia immediatamente consultazioni con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per trovare una soluzione adeguata ai sensi delle disposizioni suddette.

La Commissione può inoltre:

- invitare gli Stati membri ad adottare i provvedimenti cautelari necessari per tutelare gli interessi finanziari della Comunità,
- pubblicare un avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* per indicare che esistono dubbi fondati in merito all'applicazione dell'articolo 29 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 42 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

3. In attesa che si trovi una soluzione reciprocamente soddisfacente attraverso le consultazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione può prendere le misure che ritiene opportune a norma dell'articolo 29 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 42 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, nonché secondo la procedura di cui al paragrafo 5.

4. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 (****).

5. Nei casi in cui è riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

6. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7 octies

Notifica

La Commissione procede, a nome della Comunità, alle notifiche al consiglio di cooperazione e, successivamente, al consiglio di stabilizzazione e di associazione e al comitato di stabilizzazione e di associazione previste dall'accordo interinale e, successivamente, dall'accordo di stabilizzazione e di associazione.

(*) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 (GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1).

(**) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

(***) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1973/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 4).

(****) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

L. ESPERSEN

REGOLAMENTO (CE) N. 4/2003 DELLA COMMISSIONE
del 3 gennaio 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 3 gennaio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	50,6
	204	29,2
	999	39,9
0707 00 05	052	125,1
	999	125,1
0709 90 70	052	116,8
	204	41,9
	999	79,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	50,5
	204	60,8
	999	55,6
0805 20 10	204	70,9
	999	70,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	66,8
	999	66,8
0805 50 10	052	69,4
	600	72,4
	999	70,9
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	37,4
	400	99,3
	404	107,1
	720	124,1
	999	92,0
0808 20 50	052	157,0
	400	87,5
	999	122,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 5/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 2002**

che stabilisce, per il 2003, le modalità d'applicazione per i contingenti tariffari relativi ai prodotti del settore delle carni bovine originari della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica federale di Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2487/2001 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2007/2000 stabilisce un contingente tariffario preferenziale annuo di «baby-beef» di 11 475 tonnellate, ripartito tra la Bosnia-Erzegovina e la Repubblica federale di Jugoslavia, compreso il Kosovo.
- (2) Gli accordi interinali con la Croazia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia approvati con decisione 2002/107/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2002, relativa alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra⁽⁷⁾ e con decisione 2001/330/CE del Consiglio, del 9 aprile 2001, relativa alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di

Macedonia, dall'altra⁽⁸⁾, prevedono contingenti tariffari preferenziali annui rispettivamente di 9 400 tonnellate e 1 650 tonnellate.

- (3) Ai fini del controllo, il regolamento (CE) n. 2007/2000 subordina l'importazione nell'ambito dei contingenti di «baby-beef» previsti per la Bosnia-Erzegovina e la Repubblica federale di Jugoslavia, compreso il Kosovo, alla presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del paese emittente e corrisponde esattamente alla definizione che figura nell'allegato II del suddetto regolamento. Per motivi di armonizzazione risulta indispensabile prevedere anche per le importazioni nel quadro dei contingenti di «baby-beef» originari della Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia la presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del paese emittente e corrisponde esattamente alla definizione che figura nell'allegato III degli accordi interinali con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e con la Croazia. È inoltre necessario definire il modello di tali certificati di autenticità e stabilirne le modalità d'impiego.
- (4) Il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, è sottoposto all'amministrazione civile internazionale della missione delle Nazioni Unite (MINUK), che ha predisposto anche un'amministrazione doganale separata. È pertanto necessario prevedere un certificato di autenticità specifico per le merci originarie della Repubblica federale di Jugoslavia/Kosovo.
- (5) È necessario disporre che i contingenti in questione siano gestiti per mezzo di titoli d'importazione. A tal fine, fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001⁽¹⁰⁾, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2492/2001⁽¹²⁾.

⁽¹⁾ GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 335 del 19.12.2001, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU L 304 del 21.11.2001, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 40 del 12.2.2002, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU L 124 del 4.5.2001, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 308 del 27.11.2002, pag. 19.

⁽¹¹⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

⁽¹²⁾ GU L 337 del 20.12.2001, pag. 18.

- (6) Per garantire una gestione efficace delle importazioni dei prodotti in parola, è opportuno prevedere che il rilascio di titoli d'importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni che figurano nei certificati di autenticità.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 sono aperti i seguenti contingenti tariffari:

- 9 400 tonnellate di «baby-beef», espresse in peso carcassa, originarie della Croazia;
- 1 500 tonnellate di «baby-beef», espresse in peso carcassa, originarie della Bosnia-Erzegovina;
- 1 650 tonnellate di «baby-beef», espresse in peso carcassa, originarie della ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
- 9 975 tonnellate di «baby-beef», espresse in peso carcassa, originarie della Repubblica federale di Jugoslavia (compreso il Kosovo).

I quattro contingenti indicati al primo comma recano rispettivamente i numeri d'ordine 09.4503, 09.4504, 09.4505 e 09.4506.

Per i quantitativi imputati su tali contingenti, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa.

2. Per i contingenti di cui al paragrafo 1, i dazi doganali applicabili sono fissati al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune.

3. L'importazione nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 è riservata ad alcuni animali vivi e ad alcune carni di cui ai codici NC:

- ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 ed ex 0102 90 79,
- ex 0201 10 00 ed ex 0201 20 20,
- ex 0201 20 30,
- ex 0201 20 50,

che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000 e nell'allegato III degli accordi interinali conclusi con la Croazia e con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

4. Le domande d'importazione nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 devono essere accompagnate da un certificato di autenticità rilasciato dalle autorità competenti del paese o del territorio doganale esportatore in cui si attesta che i prodotti sono originari del paese o del territorio doganale in

questione e corrispondono alla definizione che figura, secondo il caso, nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000 o nell'allegato III degli accordi interinali di cui al paragrafo 3.

Articolo 2

L'importazione dei quantitativi di cui all'articolo 1 è subordinata, al momento dell'immissione in libera pratica, alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato conformemente alle disposizioni seguenti:

- a) nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo è indicato il paese o il territorio doganale d'origine; il titolo obbliga ad importare dal paese o dal territorio doganale indicato;
- b) la domanda di titolo ed il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:
 - «Baby beef» [Reglamento (CE) n° 5/2003]
 - »Baby beef« (forordning (EF) nr. 5/2003)
 - „Baby beef“ [Verordnung (EG) Nr. 5/2003]
 - «Baby beef» [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 5/2003]
 - 'Baby beef' (Regulation (EC) No 5/2003)
 - «Baby beef» [règlement (CE) n° 5/2003]
 - «Baby beef» [regolamento (CE) n. 5/2003]
 - „Baby beef“ (Verordening (EG) nr. 5/2003)
 - «Baby beef» [Regulamento (CE) n.º 5/2003]
 - "Baby beef" (asetus (EY) N:o 5/2003)
 - "Baby beef" (föörordning (EG) nr 5/2003)
- c) l'originale e una copia del certificato di autenticità, redatto secondo quanto disposto dagli articoli 3 e 4, sono presentati all'autorità competente insieme alla domanda del primo titolo d'importazione ad esso relativo.

Detta autorità conserva l'originale del certificato di autenticità;
- d) un certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo in esso indicato. In tal caso, l'autorità competente indica nel certificato di autenticità il quantitativo imputato;
- e) l'autorità competente può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nelle comunicazioni settimanali attinenti. Il titolo viene rilasciato immediatamente dopo tale verifica.

Articolo 3

1. Il certificato di autenticità di cui all'articolo 2, conforme al modello riprodotto agli allegati I, II, III, IV e V rispettivamente per quanto riguarda i paesi o il territorio doganale esportatori, si compone di un originale e di due copie che devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità europea; questi possono inoltre essere stampati e compilati nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese o del territorio doganale esportatore.

Le autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la domanda di titolo d'importazione possono chiederne una traduzione.

2. L'originale e le copie possono essere battuti a macchina o redatti a mano. In quest'ultimo caso, il formulario deve essere compilato in stampatello con penna ad inchiostro nero.

3. I certificati hanno una dimensione di 210 x 297 millimetri. La carta da utilizzare ha un peso minimo di 40 g/m². Deve essere di colore bianco per l'originale, di colore rosa per la prima copia e di colore giallo per la seconda copia.

4. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di serie, dopo il quale è indicato il paese o il territorio doganale emittente.

Le copie devono recare lo stesso numero di serie e la stessa denominazione dell'originale.

5. Per essere valido, il certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato VI.

6. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

Articolo 4

1. Ciascuno degli organismi emittenti elencati nell'allegato VI deve:

- a) essere riconosciuto in quanto tale dal paese o dal territorio doganale esportatore interessato;
- b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;
- c) impegnarsi a comunicare alla Commissione almeno una volta alla settimana qualsiasi informazione utile per permettere di verificare le indicazioni contenute nei certificati di

autenticità, in particolare il numero del certificato, l'esportatore, il destinatario, il paese di destinazione, il prodotto (animali vivi/carni), il peso netto e la data della firma.

2. L'elenco di cui all'allegato VI può essere rivisto dalla Commissione qualora non sia più soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), qualora un organismo emittente non adempia ad uno dei suoi obblighi o qualora venga designato un nuovo organismo emittente.

Articolo 5

I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi per tre mesi a partire dalla data del rispettivo rilascio. Tuttavia, la loro validità scade il 31 dicembre 2003.

Articolo 6

Le autorità dei paesi o del territorio doganale esportatori interessati trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri utilizzati dai loro organismi emittenti nonché i nomi e le firme delle persone abilitate a firmare i certificati di autenticità. La Commissione trasmette tali informazioni alle competenti autorità degli Stati membri.

Articolo 7

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95 si applicano alle operazioni d'importazione nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

1. Mittente (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO N. 0000 Originale CROAZIA		
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ per l'esportazione verso la Comunità europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (CE) n. 5/2003]		
NOTE A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, vanno compilati in stampatello e con inchiostro			
3. Marche, numeri, numero e natura di colli o capi di bestiame; descrizione delle merci	4. Codice della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (in kg)	6. Peso netto (in kg)
7. Peso netto (in kg) (in lettere)			
8. Il sottoscritto per conto dell'organismo emittente abilitato (casella n. 9) certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte ad ispezione sanitaria a, come da certificato veterinario qui accluso del, sono originarie e provenienti dalla Repubblica di Croazia e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato III dell'accordo interinale di cui alla decisione 2002/107/CE (GU L 40 del 12.2.2002, pag. 9)			
9. Organismo emittente abilitato	Luogo:		Data:
	(Timbro dell'organismo emittente) (firma)	

ALLEGATO II

1. Mittente (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO N. 0000 Originale BOSNIA-ERZEGOVINA		
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ per l'esportazione verso la Comunità europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (CE) n. 5/2003]		
NOTE A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, vanno compilati in stampatello e con inchiostro			
3. Marche, numeri, numero e natura di colli o capi di bestiame; descrizione delle merci	4. Codice della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (in kg)	6. Peso netto (in kg)
7. Peso netto (in kg) (in lettere)			
8. Il sottoscritto per conto dell'organismo emittente abilitato (casella n. 9) certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte ad ispezione sanitaria a, come da certificato veterinario qui accluso del, sono originarie e provenienti dalla Repubblica di Bosnia-Erzegovina e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio (GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1)			
9. Organismo emittente abilitato	Luogo:		Data:
	(Timbro dell'organismo emittente) (firma)	

ALLEGATO III

1. Mittente (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO N. 0000 Originale EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA		
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ per l'esportazione verso la Comunità europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (CE) n. 5/2003]		
<p>NOTE</p> <p>A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie</p> <p>B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, vanno compilati in stampatello e con inchiostro</p>			
3. Marche, numeri, numero e natura di colli o capi di bestiame; descrizione delle merci	4. Codice della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (in kg)	6. Peso netto (in kg)
7. Peso netto (in kg) (in lettere)			
8. Il sottoscritto per conto dell'organismo emittente abilitato (casella n. 9) certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte ad ispezione sanitaria a, come da certificato veterinario qui accluso del, sono originarie e provenienti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato III dell'accordo interinale di cui alla decisione 2001/330/CE (GU L 124 del 4.5.2001, pag. 2)			
9. Organismo emittente abilitato	Luogo:		Data:
	(Timbro dell'organismo emittente) (firma)	

ALLEGATO IV

1. Mittente (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO N. 0000 Originale REPUBBLICA FEDERALE DI IUGOSLAVIA ⁽¹⁾		
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ per l'esportazione verso la Comunità europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (CE) n. 5/2003]		
NOTE A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, vanno compilati in stampatello e con inchiostro			
3. Marche, numeri, numero e natura di colli o capi di bestiame; descrizione delle merci	4. Codice della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (in kg)	6. Peso netto (in kg)
7. Peso netto (in kg) (in lettere)			
8. Il sottoscritto per conto dell'organismo emittente abilitato (casella n. 9) certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte ad ispezione sanitaria a, come da certificato veterinario qui accluso del, sono originarie e provenienti dalla Repubblica federale di Jugoslavia e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio (GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1)			
9. Organismo emittente abilitato	Luogo:		Data:
	(Timbro dell'organismo emittente) (firma)	

⁽¹⁾ Escluso il Kosovo quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

ALLEGATO V

1. Mittente (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO N. 0000 Originale Amministrazione civile internazionale delle Nazioni Unite (MINUK)		
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ per l'esportazione verso la Comunità europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (CE) n. 5/2003]		
<p>NOTE</p> <p>A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie</p> <p>B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, vanno compilati in stampatello e con inchiostro</p>			
3. Marche, numeri, numero e natura di colli o capi di bestiame; descrizione delle merci	4. Codice della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (in kg)	6. Peso netto (in kg)
7. Peso netto (in kg) (in lettere)			
8. Il sottoscritto per conto dell'organismo emittente abilitato (casella n. 9) certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte ad ispezione sanitaria a, come da certificato veterinario qui accluso del, sono originarie e provenienti dalla Repubblica federale di Jugoslavia/Kosovo e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio (GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1)			
9. Organismo emittente abilitato	Luogo:		Data:
	(Timbro dell'organismo emittente) (firma)	

ALLEGATO VI

Organismi emittenti:

- Repubblica di Croazia: «Euroinspekt», Zagabria, Croazia
 - Bosnia-Erzegovina
 - Ex Repubblica iugoslava di Macedonia
 - Repubblica federale di Iugoslavia ⁽¹⁾: «YU Institute for Meat Hygiene and Technology», Kacanskog 13, Belgrado, Iugoslavia
 - Repubblica federale di Iugoslavia/Kosovo
-

⁽¹⁾ Escluso il Kosovo quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

REGOLAMENTO (CE) N. 6/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 2002
relativo alla diffusione di statistiche sui trasporti di merci su strada
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 6 e 9,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno utilizzare i dati statistici sui trasporti di merci su strada di cui al regolamento (CE) n. 1172/98 nel modo più esaustivo possibile, rispettando nel contempo la confidenzialità dei dati individuali.
- (2) È necessario garantire un livello accettabile di qualità delle informazioni da diffondere, nonché l'aggiornamento delle serie di statistiche esistenti.
- (3) È necessario mettere taluni dati a disposizione degli Stati membri al fine di completare la copertura statistica dei trasporti su strada a livello nazionale.
- (4) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I singoli dati trasmessi alla Commissione (Eurostat) dagli Stati membri conformemente al regolamento (CE) n. 1172/98 sono utilizzati per compilare tabelle statistiche contenenti valori

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2002.

aggregati ottenuti addizionando i dati sottostanti. La Commissione (Eurostat) diffonde le tabelle statistiche risultanti conformandosi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 2

La diffusione è autorizzata per le tabelle statistiche elencate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

1. La diffusione delle tabelle a utenti diversi dalle autorità nazionali degli Stati membri avviene alla condizione che ogni casella sia basata su almeno dieci registrazioni di veicoli, in funzione delle variabili. Le caselle basate su registrazioni in numero inferiore a dieci sono aggregate con altre caselle o sostituite da un apposito simbolo. Le tabelle di cui al punto A dell'allegato sono escluse da questa condizione.

2. Le tabelle contenenti valori aggregati basati su meno di dieci registrazioni di veicoli possono essere trasmesse alle autorità nazionali degli Stati membri responsabili delle statistiche comunitarie dei trasporti, purché dette autorità nazionali applichino la condizione di cui al paragrafo 1 a tutte le tabelle comunicate ad altri utenti.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1.

ALLEGATO

ELENCO DELLE TABELLE PER LA DIFFUSIONE

A. Continuità delle tabelle esistenti

Al fine di mantenere la continuità, le tabelle esistenti possono essere diffuse dalla Commissione (Eurostat).

B. Tabelle principali

Possono essere diffuse le serie di tabelle qui di seguito riportate, con le relative sottoserie.

Tabella	Descrizione Nota 1	Periodo di riferimento	Unità Nota 2	Note
B1	Ricapitolazione dell'attività per tipo di operazione e per tipo di trasporto	Anno, trimestre	1 000 t Mio t/km Veicolo/km	Nota 3 Nota 4
B2	Trasporto, per tipo di operazione	Anno, trimestre	1 000 t Mio t/km	Nota 3
B3	Trasporto, per tipo di merce	Anno	1 000 t Mio t/km	
B4.1	Trasporto internazionale, per paese di carico e di scarico (totale di tutti i paesi dichiaranti)	Anno	1 000 t Mio t/km	
B4.2	Come per la tabella B4.1, ma con ripartizione addizionale per tipo di merce	Anno	1 000 t Mio t/km	
B4.3	Trasporto internazionale, per paese di carico e di scarico (con ripartizione per paese dichiarante)	Anno	1 000 t Mio t/km	
B4.4	Come per la tabella B4.3, ma con ripartizione addizionale per tipo di merce	Anno	1 000 t Mio t/km	
B5.1	Trasporto, per regione di carico	Anno	1 000 t Mio t/km Movimenti	
B5.2	Trasporto, per regione di scarico	Anno	1 000 t Mio t/km Movimenti	
B6.1	Trasporto, per distanza percorsa	Anno	1 000 t Mio t/km Mio Veicolo/km Movimenti	
B6.2	Come per la tabella B6.1, ma con ripartizione addizionale per tipo di merce	Anno	1 000 t Mio t/km Mio Veicolo/km Movimenti	
B7	Trasporto, per configurazione degli assi	Anno	Mio t/km Mio Veicolo/km Movimenti	
B8	Trasporto, per età dell'autoveicolo	Anno	Mio t/km Mio Veicolo/km Movimenti	

Tabella	Descrizione Nota 1	Periodo di riferimento	Unità Nota 2	Note
B9	Trasporto, per peso massimo autorizzato	Anno	Mio t/km Mio Veicolo/km Movimenti	
B10	Trasporto, per carico utile	Anno	Mio t/km Mio Veicolo/km Movimenti	
B11	Trasporto, per classe d'attività NACE	Anno	Mio t/km Mio Veicolo/km Movimenti	
B12	Movimenti di veicoli, a pieno carico e a vuoto	Anno	Mio Veicolo/km Movimenti	
B13.1	Movimenti di veicoli in transito, per paese di transito, a pieno carico/a vuoto e per peso massimo autorizzato (totale di tutti i paesi dichiaranti)	Anno, trimestre	1 000 t Movimenti	
B13.2	Movimenti di veicoli in transito, per paese di transito (con ripartizione per paese dichiarante)	Anno	1 000 t Movimenti	
B14	Trasporto di merci pericolose, per tipo di merci pericolose	Anno	Mio t/km Mio Veicolo/km Movimenti	
B15	Trasporto, per tipo di carico	Anno	Mio t/km Mio Veicolo/km Movimenti	
Nota 1	Salvo indicazione contraria, le tabelle comprendono una ripartizione per paese dichiarante.			
Nota 2	<p>Le unità seguenti sono calcolate internamente per tutte le tabelle:</p> <p>1 000 t Mio t/km Mio Veicoli/km (a pieno carico, a vuoto) Movimenti (a pieno carico, a vuoto) Numero di registrazioni di veicoli utilizzate per calcolare la casella della tabella.</p> <p>Questa colonna indica le unità normalmente proposte agli utenti. Altre misure e unità possono essere diffuse su richiesta degli utenti.</p> <p>In funzione dei bisogni degli utenti, le tabelle possono essere basate su variabili relative al percorso (informazioni tratte dalle serie di dati A 2) o su operazioni relative alle merci (informazioni tratte dalle serie di dati A 3) [cfr. il regolamento (CE) n. 1172/98]. I movimenti saranno dunque descritti come numero di percorso o come numero di operazioni elementari di trasporto. I movimenti di transito saranno designati come tali.</p>			
Nota 3	<p>Il tipo di operazione è ripartito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> — percorso nazionale: i luoghi di carico e scarico si trovano entrambi nel paese dichiarante — percorso internazionale: i luoghi di carico o scarico o entrambi si trovano in paesi diversi dal paese dichiarante (= somma delle quattro categorie seguenti) <ul style="list-style-type: none"> (di cui) <ul style="list-style-type: none"> — traffico in uscita (merce caricata nel paese dichiarante): il percorso inizia nel paese dichiarante e termina altrove, — traffico in entrata (merce scaricata nel paese dichiarante): il percorso inizia altrove e termina nel paese dichiarante, — traffico transfrontaliero: percorso tra due paesi diversi dal paese dichiarante, — cabotaggio: percorso tra località situate all'interno di un paese diverso dal paese dichiarante. 			
Nota 4	La presentazione di questa tabella figura alla sezione E del presente allegato.			

C. Tabella sul cabotaggio

Al fine di fornire informazioni sul cabotaggio equivalenti a quelle disponibili ai sensi del regolamento (CE) n. 3118/93 del Consiglio ⁽¹⁾, possono essere diffuse le seguenti serie di tabelle e le relative sottoserie:

	Descrizione	Periodo	Unità
C1	Cabotaggio effettuato da trasportatori di ciascun paese dichiarante, per paese dichiarante	Anno	t/km
C2	Cabotaggio effettuato da trasportatori di tutti i paesi dichiaranti, per paese in cui il cabotaggio ha luogo	Anno	t/km
C3	Cabotaggio per paese dichiarante e per paese in cui il cabotaggio ha luogo	Anno	t/km

D. Tabelle per le autorità nazionali degli Stati membri

Per consentire alle autorità nazionali degli Stati membri diversi dal paese dichiarante di compilare statistiche complete sulle operazioni di trasporto su strada effettuate sul territorio nazionale possono essere diffusi le seguenti serie di dati aggregati:

	Descrizione	Periodo	Aggregati per dimensioni	Unità ⁽¹⁾
D1	Operazioni di trasporto a livello nazionale (a pieno carico)	Anno	— Paese dichiarante — Paese di carico — Paese di scarico — Tipo di merce	Tonnellate t-km Veicolo/km Movimenti Numero di registrazioni di Veicoli
D2	Operazioni di trasporto a livello nazionale (a vuoto)	Anno	— Paese dichiarante — Paese di origine — Paese di destinazione	Veicolo/km Movimenti Numero di registrazioni di Veicoli
D3	Operazioni di trasporto a livello regionale (a pieno carico)	Anno	— Paese dichiarante — Regione di origine — Regione di destinazione	Tonnellate t-km Veicolo/km Movimenti Numero di registrazioni di Veicoli
D4	Operazioni di trasporto a livello regionale (a vuoto)	Anno	— Paese dichiarante — Regione di origine — Regione di destinazione	Veicolo/km Movimenti Numero di registrazioni di Veicoli
D5	Trasporto in transito (a pieno carico e a vuoto)	Anno	— Paese di transito — Paese dichiarante — A pieno carico/a vuoto	Tonnellate Movimenti Numero di registrazioni di Veicoli

⁽¹⁾ I movimenti possono riferirsi al numero di percorsi o al numero di operazioni elementari di trasporto.

In funzione delle esigenze degli utenti, le dimensioni e le unità menzionate nelle tabelle destinate alle amministrazioni nazionali degli Stati membri possono comprendere variabili supplementari coperte dalla raccolta di dati ai sensi del regolamento (CE) n. 1172/98, previo accordo degli Stati membri.

REGOLAMENTO (CE) N. 7/2003 DELLA COMMISSIONE
del 3 gennaio 2003
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

(2) A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

(4) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.

(5) L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.

(6) A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2279/2002 ⁽⁴⁾. La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽⁶⁾. Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 347 del 20.12.2002, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

- (7) Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽²⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.
- (8) Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.
- (9) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.

- (10) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71.

⁽²⁾ GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 gennaio 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	EUR/100 kg	2,212	0402 91 39 9300	L06	EUR/100 kg	8,058
0401 10 90 9000	970	EUR/100 kg	2,212	0402 91 99 9000	L06	EUR/100 kg	43,93
0401 20 11 9100	970	EUR/100 kg	2,212	0402 99 11 9350	L06	EUR/kg	0,1734
0401 20 11 9500	970	EUR/100 kg	3,418	0402 99 19 9350	L06	EUR/kg	0,1734
0401 20 19 9100	970	EUR/100 kg	2,212	0402 99 31 9150	L06	EUR/kg	0,1816
0401 20 19 9500	970	EUR/100 kg	3,418	0402 99 31 9300	L06	EUR/kg	0,2629
0401 20 91 9000	970	EUR/100 kg	4,325	0402 99 31 9500	L06	EUR/kg	0,4530
0401 20 99 9000	970	EUR/100 kg	4,325	0402 99 39 9150	L06	EUR/kg	0,1816
0401 30 11 9400	970	EUR/100 kg	9,981	0403 90 11 9000	L06	EUR/100 kg	43,390
0401 30 11 9700	970	EUR/100 kg	14,99	0403 90 13 9200	L06	EUR/100 kg	43,39
0401 30 19 9700	970	EUR/100 kg	14,99	0403 90 13 9300	L06	EUR/100 kg	82,87
0401 30 31 9100	L06	EUR/100 kg	36,41	0403 90 13 9500	L06	EUR/100 kg	86,49
0401 30 31 9400	L06	EUR/100 kg	56,88	0403 90 13 9900	L06	EUR/100 kg	92,17
0401 30 31 9700	L06	EUR/100 kg	62,73	0403 90 19 9000	L06	EUR/100 kg	92,74
0401 30 39 9100	L06	EUR/100 kg	36,41	0403 90 33 9400	L06	EUR/kg	0,8287
0401 30 39 9400	L06	EUR/100 kg	56,88	0403 90 33 9900	L06	EUR/kg	0,9217
0401 30 39 9700	L06	EUR/100 kg	62,73	0403 90 51 9100	970	EUR/100 kg	2,212
0401 30 91 9100	L06	EUR/100 kg	71,49	0403 90 59 9170	970	EUR/100 kg	14,99
0401 30 91 9500	L06	EUR/100 kg	105,07	0403 90 59 9310	L06	EUR/100 kg	36,41
0401 30 99 9100	L06	EUR/100 kg	71,49	0403 90 59 9340	L06	EUR/100 kg	53,28
0401 30 99 9500	L06	EUR/100 kg	105,07	0403 90 59 9370	L06	EUR/100 kg	53,28
0402 10 11 9000	L06	EUR/100 kg	44,00	0403 90 59 9510	L06	EUR/100 kg	53,28
0402 10 19 9000	L06	EUR/100 kg	44,00	0404 90 21 9120	L06	EUR/100 kg	37,53
0402 10 91 9000	L06	EUR/kg	0,4400	0404 90 21 9160	L06	EUR/100 kg	44,00
0402 10 99 9000	L06	EUR/kg	0,4400	0404 90 23 9120	L06	EUR/100 kg	44,00
0402 21 11 9200	L06	EUR/100 kg	44,00	0404 90 23 9130	L06	EUR/100 kg	83,62
0402 21 11 9300	L06	EUR/100 kg	83,62	0404 90 23 9140	L06	EUR/100 kg	87,27
0402 21 11 9500	L06	EUR/100 kg	87,27	0404 90 23 9150	L06	EUR/100 kg	93,00
0402 21 11 9900	L06	EUR/100 kg	93,00	0404 90 29 9110	L06	EUR/100 kg	93,58
0402 21 17 9000	L06	EUR/100 kg	44,00	0404 90 29 9115	L06	EUR/100 kg	94,13
0402 21 19 9300	L06	EUR/100 kg	83,62	0404 90 29 9125	L06	EUR/100 kg	95,10
0402 21 19 9500	L06	EUR/100 kg	87,27	0404 90 29 9140	L06	EUR/100 kg	102,21
0402 21 19 9900	L06	EUR/100 kg	93,00	0404 90 81 9100	L06	EUR/kg	0,4400
0402 21 91 9100	L06	EUR/100 kg	93,58	0404 90 83 9110	L06	EUR/kg	0,4400
0402 21 91 9200	L06	EUR/100 kg	94,13	0404 90 83 9130	L06	EUR/kg	0,8362
0402 21 91 9350	L06	EUR/100 kg	95,10	0404 90 83 9150	L06	EUR/kg	0,8727
0402 21 91 9500	L06	EUR/100 kg	102,21	0404 90 83 9170	L06	EUR/kg	0,9300
0402 21 99 9100	L06	EUR/100 kg	93,58	0404 90 83 9936	L06	EUR/kg	0,1734
0402 21 99 9200	L06	EUR/100 kg	94,13	0405 10 11 9500	L05	EUR/100 kg	180,49
0402 21 99 9300	L06	EUR/100 kg	95,10	0405 10 11 9700	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 21 99 9400	L06	EUR/100 kg	100,37	0405 10 19 9500	L05	EUR/100 kg	180,49
0402 21 99 9500	L06	EUR/100 kg	102,21	0405 10 19 9700	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 21 99 9600	L06	EUR/100 kg	109,41	0405 10 30 9100	L05	EUR/100 kg	180,49
0402 21 99 9700	L06	EUR/100 kg	113,49	0405 10 30 9300	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 21 99 9900	L06	EUR/100 kg	118,21	0405 10 30 9700	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 29 15 9200	L06	EUR/kg	0,4400	0405 10 50 9300	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 29 15 9300	L06	EUR/kg	0,8362	0405 10 50 9500	L05	EUR/100 kg	180,49
0402 29 15 9500	L06	EUR/kg	0,8727	0405 10 50 9700	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 29 15 9900	L06	EUR/kg	0,9300	0405 10 90 9000	L05	EUR/100 kg	191,78
0402 29 19 9300	L06	EUR/kg	0,8362	0405 20 90 9500	L05	EUR/100 kg	169,22
0402 29 19 9500	L06	EUR/kg	0,8727	0405 20 90 9700	L05	EUR/100 kg	175,98
0402 29 19 9900	L06	EUR/kg	0,9300	0405 90 10 9000	L05	EUR/100 kg	235,07
0402 29 91 9000	L06	EUR/kg	0,9358	0405 90 90 9000	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 29 99 9100	L06	EUR/kg	0,9358	0406 10 20 9100	A00	EUR/100 kg	—
0402 29 99 9500	L06	EUR/kg	1,0037	0406 10 20 9230	L03	EUR/100 kg	—
0402 91 11 9370	L06	EUR/100 kg	6,804		L04	EUR/100 kg	39,41
0402 91 19 9370	L06	EUR/100 kg	6,804		400	EUR/100 kg	—
0402 91 31 9300	L06	EUR/100 kg	8,058		A01	EUR/100 kg	39,41

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 10 20 9290	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9910	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	36,66		L04	EUR/100 kg	8,10
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	36,66		A01	EUR/100 kg	15,17
0406 10 20 9300	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9930	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	16,09		L04	EUR/100 kg	11,87
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	16,09		A01	EUR/100 kg	22,26
0406 10 20 9610	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9950	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	53,46		L04	EUR/100 kg	17,26
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	53,46		A01	EUR/100 kg	32,38
0406 10 20 9620	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9500	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	54,22		L04	EUR/100 kg	11,87
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	54,22		A01	EUR/100 kg	22,26
0406 10 20 9630	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9700	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	60,52		L04	EUR/100 kg	17,26
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	60,52		A01	EUR/100 kg	32,38
0406 10 20 9640	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9930	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	88,94		L04	EUR/100 kg	17,26
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	88,94		A01	EUR/100 kg	32,38
0406 10 20 9650	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9950	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	74,11		L04	EUR/100 kg	19,53
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	74,11		A01	EUR/100 kg	36,60
0406 10 20 9660	A00	EUR/100 kg	—	0406 30 90 9000	L03	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9830	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	20,48
	L04	EUR/100 kg	27,49		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	38,40
0406 10 20 9850	A01	EUR/100 kg	27,49	0406 40 50 9000	L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	94,14
	L04	EUR/100 kg	33,33		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	94,14
0406 10 20 9870	A00	EUR/100 kg	—	0406 40 90 9000	L03	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9900	A00	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	96,66
0406 20 90 9100	A00	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
0406 20 90 9913	A01	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	96,66
	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 13 9000	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	61,46		L04	EUR/100 kg	106,29
	400	EUR/100 kg	17,96		400	EUR/100 kg	34,20
A01	EUR/100 kg	61,46	A01		EUR/100 kg	121,71	
0406 20 90 9915	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 15 9100	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	81,13		L04	EUR/100 kg	109,84
	400	EUR/100 kg	23,93		400	EUR/100 kg	35,25
	A01	EUR/100 kg	81,13		A01	EUR/100 kg	125,77
0406 20 90 9917	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 17 9100	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	86,20		L04	EUR/100 kg	109,84
	400	EUR/100 kg	25,44		400	EUR/100 kg	35,25
	A01	EUR/100 kg	86,20		A01	EUR/100 kg	125,77
0406 20 90 9919	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 21 9900	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	96,33		L04	EUR/100 kg	107,63
	400	EUR/100 kg	28,38		400	EUR/100 kg	25,29
	A01	EUR/100 kg	96,33		A01	EUR/100 kg	122,94
0406 20 90 9990	A00	EUR/100 kg	—	0406 90 23 9900	L03	EUR/100 kg	—
0406 30 31 9710	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	94,51
	L04	EUR/100 kg	8,10		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	108,69
0406 30 31 9730	A01	EUR/100 kg	15,17	0406 90 25 9900	L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	93,89
	L04	EUR/100 kg	11,87		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	107,52
A01	EUR/100 kg	22,26					

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	
0406 90 27 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 78 9100	L04	EUR/100 kg	94,38	
	L04	EUR/100 kg	85,04		400	EUR/100 kg	13,13	
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	107,15	
	A01	EUR/100 kg	97,38		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 31 9119	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 78 9300	L04	EUR/100 kg	91,53	
	L04	EUR/100 kg	78,15		400	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	14,50		A01	EUR/100 kg	106,96	
	A01	EUR/100 kg	89,64		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 33 9119	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 78 9500	L04	EUR/100 kg	97,04	
	L04	EUR/100 kg	78,15		400	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	14,50		A01	EUR/100 kg	110,84	
	A01	EUR/100 kg	89,64		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 33 9919	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 79 9900	L04	EUR/100 kg	96,13	
	L04	EUR/100 kg	71,43		400	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	109,15	
	A01	EUR/100 kg	82,21		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 33 9951	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 81 9900	L04	EUR/100 kg	78,47	
	L04	EUR/100 kg	72,14		400	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	90,23	
	A01	EUR/100 kg	82,27		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 35 9190	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 85 9930	L04	EUR/100 kg	99,20	
	L04	EUR/100 kg	110,56		400	EUR/100 kg	27,02	
	400	EUR/100 kg	34,88		A01	EUR/100 kg	113,61	
	A01	EUR/100 kg	127,15		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 35 9990	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 85 9970	L04	EUR/100 kg	107,14	
	L04	EUR/100 kg	110,56		400	EUR/100 kg	33,67	
	400	EUR/100 kg	22,80		A01	EUR/100 kg	123,32	
	A01	EUR/100 kg	127,15		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 37 9000	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 85 9999	L04	EUR/100 kg	98,22	
	L04	EUR/100 kg	106,29		400	EUR/100 kg	29,46	
	400	EUR/100 kg	34,20		A01	EUR/100 kg	113,03	
	A01	EUR/100 kg	121,71		A00	EUR/100 kg	—	
0406 90 61 9000	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9100	A00	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	117,14	0406 90 86 9200	L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	32,46	L04	EUR/100 kg	90,13		
	A01	EUR/100 kg	135,59	400	EUR/100 kg	17,68		
0406 90 63 9100	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9300	A01	EUR/100 kg	106,94	
	L04	EUR/100 kg	116,53		L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	36,31		L04	EUR/100 kg	91,43	
	A01	EUR/100 kg	134,46		400	EUR/100 kg	19,38	
0406 90 63 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9400	A01	EUR/100 kg	108,06	
	L04	EUR/100 kg	112,03		L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	27,77		L04	EUR/100 kg	97,13	
	A01	EUR/100 kg	129,88		400	EUR/100 kg	21,93	
0406 90 69 9100	A00	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9900	A01	EUR/100 kg	113,61	
0406 90 69 9910	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 73 9900	L04	EUR/100 kg	112,03		0406 90 87 9100	L04	EUR/100 kg	107,14
	400	EUR/100 kg	27,77			400	EUR/100 kg	25,67
	A01	EUR/100 kg	129,88	A01		EUR/100 kg	123,32	
	L03	EUR/100 kg	—	A00		EUR/100 kg	—	
0406 90 75 9900	L04	EUR/100 kg	97,56	0406 90 87 9200	L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	29,89		L04	EUR/100 kg	75,11	
	A01	EUR/100 kg	111,82		400	EUR/100 kg	15,81	
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	89,10	
0406 90 76 9300	L04	EUR/100 kg	98,22	0406 90 87 9300	L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	12,61		L04	EUR/100 kg	83,95	
	A01	EUR/100 kg	113,03		400	EUR/100 kg	17,85	
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	99,25	
0406 90 76 9400	L04	EUR/100 kg	88,57	0406 90 87 9400	L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	86,15	
	A01	EUR/100 kg	101,43		400	EUR/100 kg	19,55	
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	100,75	
0406 90 76 9500	L04	EUR/100 kg	99,20	0406 90 87 9951	L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	13,13		L04	EUR/100 kg	97,43	
	A01	EUR/100 kg	113,61		400	EUR/100 kg	27,03	
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	111,58	

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9971	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9975	400	EUR/100 kg	15,39
	L04	EUR/100 kg	97,43		A01	EUR/100 kg	118,38
	400	EUR/100 kg	21,93		L03	EUR/100 kg	—
0406 90 87 9972	A01	EUR/100 kg	111,58	0406 90 87 9979	L04	EUR/100 kg	105,90
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	20,40
	L04	EUR/100 kg	41,51		A01	EUR/100 kg	119,70
0406 90 87 9973	400	EUR/100 kg	—	0406 90 88 9100	L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	47,73		L04	EUR/100 kg	94,51
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	15,39
0406 90 87 9974	L04	EUR/100 kg	95,66	0406 90 88 9300	A01	EUR/100 kg	108,69
	400	EUR/100 kg	15,39		A00	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	109,55		L03	EUR/100 kg	—
0406 90 87 9974	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	74,16
	L04	EUR/100 kg	103,82		400	EUR/100 kg	19,38
					A01	EUR/100 kg	87,34

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

L03 Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Malta, Turchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Canada, Cipro, Australia e Nuova Zelanda.

L04 Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Jugoslavia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L05 tutte le destinazioni ad eccezione della Polonia, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria e degli Stati Uniti d'America.

L06 tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria e degli Stati Uniti d'America.

970 comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), nonché esportazioni effettuate in base a contratti con forze armate di stanza nel territorio di un altro Stato membro e non appartenenti a tale paese.

REGOLAMENTO (CE) N. 8/2003 DELLA COMMISSIONE
del 3 gennaio 2003
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 597/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2392/2002 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corri-

spondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2392/2002.

- (3) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2378/2002 deroga al regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1766/92 in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali. Di conseguenza, occorre modificare gli allegati del regolamento (CE) n. 2392/2002 per precisare i dazi applicabili qualora l'importazione non venga effettuata nel quadro di contingenti tariffari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2392/2002 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 91 del 6.4.2002, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 139.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽²⁾	0,00
	di qualità media ⁽³⁾	95,00
	di bassa qualità ⁽³⁾	95,00
1002 00 00	Segala	40,60
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	40,60
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽⁴⁾	93,00
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	31,86
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽⁵⁾	31,86
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	40,60

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore beneficia di una riduzione forfettaria di 14 EUR/t.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di un dazio all'importazione di 12 EUR/t nel quadro del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 2375/2002.

⁽⁴⁾ L'importatore può beneficiare di un dazio all'importazione di 8 EUR/t nel quadro del contingente tariffario per l'orzo da birra aperto dal regolamento (CE) n. 2377/2002 o di un dazio all'importazione di 16 EUR/t nel quadro del contingente tariffario per l'orzo aperto dal regolamento (CE) n. 2376/2002.

⁽⁵⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 30.12.2002 al 2.1.2003)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	142,90	92,03	216,02 (***)	206,02 (***)	186,02 (***)	114,82 (***)
Premio sul Golfo (EUR/t)	38,14	13,95	—	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 3, del regolamento (CE) n. 2378/2002].

(***) Fob Gulf.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 14,69 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 23,61 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 9/2003 DELLA COMMISSIONE

del 3 gennaio 2003

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽⁴⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato. Devono

essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 gennaio 2003.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.⁽⁴⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 gennaio 2003, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ^(?)
1703 10 00 ⁽¹⁾	8,09	—	0,12
1703 90 00 ⁽¹⁾	10,53	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 10/2003 DELLA COMMISSIONE**del 3 gennaio 2003****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽³⁾. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 2003.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione.
- (5) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.
- (6) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (7) L'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (8) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 non prevede la proroga del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio a partire dal 1° luglio 2001. Occorre pertanto tenerne conto nella fissazione delle restituzioni da concedere quando l'esportazione si effettua dopo il 30 settembre 2001.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 gennaio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 gennaio 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	40,80 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	40,79 ⁽¹⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	40,80 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	40,79 ⁽¹⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4435
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	44,35
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	44,34
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	44,34
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4435

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 11/2003 DELLA COMMISSIONE**del 3 gennaio 2003****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1331/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1331/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2002/2003 ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2002, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare

della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ventesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1331/2002, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 47,426 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.⁽³⁾ GU L 195 del 24.7.2002, pag. 6.

REGOLAMENTO (CE) N. 12/2003 DELLA COMMISSIONE
del 3 gennaio 2003
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 ⁽⁴⁾. Recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 25,995 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.

DIRETTIVA 2002/91/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 16 dicembre 2002****sul rendimento energetico nell'edilizia**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 6 del trattato, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie.
- (2) Le risorse naturali, alla cui utilizzazione accorta e razionale fa riferimento l'articolo 174 del trattato, comprendono i prodotti petroliferi, il gas naturale e i combustibili solidi, che pur costituendo fonti essenziali di energia sono anche le principali sorgenti delle emissioni di biossido di carbonio.
- (3) L'aumento del rendimento energetico occupa un posto di rilievo nel complesso delle misure e degli interventi necessari per conformarsi al protocollo di Kyoto e dovrebbe far parte integrante anche dei pacchetti di proposte volte ad assolvere agli impegni assunti in altre sedi.
- (4) La gestione del fabbisogno energetico è un importante strumento che consente alla Comunità di influenzare il mercato mondiale dell'energia e quindi la sicurezza degli approvvigionamenti nel medio e lungo termine.
- (5) Nelle conclusioni del 30 maggio 2000 e del 5 dicembre 2000 il Consiglio ha approvato il piano d'azione della Commissione sull'efficienza energetica ed ha richiesto interventi specifici nel settore dell'edilizia.
- (6) L'energia impiegata nel settore residenziale e terziario, composto per la maggior parte di edifici, rappresenta oltre il 40 % del consumo finale di energia della Comunità. Essendo questo un settore in espansione, i suoi consumi di energia e quindi le sue emissioni di biossido di carbonio sono destinati ad aumentare.
- (7) La direttiva 93/76/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica (SAVE) ⁽⁵⁾,

che impone agli Stati membri di elaborare, attuare e comunicare i programmi per il rendimento energetico nel settore dell'edilizia, ha iniziato a produrre notevoli benefici. Si avverte tuttavia l'esigenza di uno strumento giuridico complementare che sancisca interventi più concreti al fine di realizzare il grande potenziale di risparmio energetico tuttora inattuato e di ridurre l'ampio divario tra le risultanze dei diversi Stati membri in questo settore.

- (8) Ai sensi della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ⁽⁶⁾, l'edificio ed i relativi impianti di riscaldamento, condizionamento ed aerazione devono essere progettati e realizzati in modo da richiedere, in esercizio, un basso consumo di energia, tenuto conto delle condizioni climatiche del luogo e nel rispetto del benessere degli occupanti.
- (9) Le misure per l'ulteriore miglioramento del rendimento energetico degli edifici dovrebbero tenere conto delle condizioni climatiche e locali, nonché dell'ambiente termico interno e dell'efficacia sotto il profilo dei costi. Esse non dovrebbero contravenire ad altre prescrizioni essenziali sull'edilizia quali l'accessibilità, la prudenza e l'uso cui è destinato l'edificio.
- (10) Il rendimento energetico degli edifici dovrebbe essere calcolato in base ad una metodologia, che può essere differenziata a livello regionale, che consideri, oltre alla coibentazione, una serie di altri fattori che svolgono un ruolo di crescente importanza, come il tipo di impianto di riscaldamento e condizionamento, l'impiego di fonti di energia rinnovabili e le caratteristiche architettoniche dell'edificio. L'impostazione comune di questa analisi, svolta da esperti qualificati e/o accreditati, la cui indipendenza deve essere garantita in base a criteri obiettivi, contribuirà alla creazione di un contesto omogeneo per le iniziative di risparmio energetico degli Stati membri nel settore edile e introdurrà un elemento di trasparenza sul mercato immobiliare comunitario, a beneficio dei potenziali acquirenti o locatari dell'immobile.
- (11) La Commissione intende sviluppare ulteriormente norme quali la EN 832 e la prEN 13790, anche per quanto riguarda i sistemi di condizionamento d'aria e l'illuminazione.

⁽¹⁾ GU C 213 E del 31.7.2001, pag. 266 e GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 69.

⁽²⁾ GU C 36 dell'8.2.2002, pag. 20.

⁽³⁾ GU C 107 del 3.5.2002, pag. 76.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 6 febbraio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Posizione comune del Consiglio del 7 giugno 2002 (GU C 197 E del 20.8.2002, pag. 6) e decisione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU L 237 del 22.9.1993, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12. Direttiva modificata dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).

- (12) Poiché gli edifici influiscono sul consumo energetico a lungo termine, tutti i nuovi edifici dovrebbero essere assoggettati a prescrizioni minime di rendimento energetico stabilite in funzione delle locali condizioni climatiche. A questo proposito le migliori prassi dovrebbero essere destinate ad un uso ottimale degli elementi relativi al miglioramento del rendimento energetico. Dato che in genere il potenziale dell'applicazione dei sistemi energetici alternativi non è analizzato in profondità, la fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi energetici alternativi dovrebbe essere accertata una volta, ad opera dello Stato membro, mediante uno studio che indichi un elenco di misure di conservazione dell'energia, per condizioni medie di mercato locale, che soddisfino criteri relativi al rapporto costi/efficacia. Se la o le misure sono considerate fattibili, prima dell'inizio dei lavori possono essere necessari studi specifici.
- (13) Per gli edifici che superano determinate dimensioni, la ristrutturazione importante dovrebbe essere considerata un'opportunità di migliorare il rendimento energetico mediante misure efficaci sotto il profilo dei costi. Ristrutturazioni importanti si hanno quando il costo totale della ristrutturazione connesso con le murature esterne e/o gli impianti energetici quali il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il condizionamento d'aria, la ventilazione e l'illuminazione è superiore al 25 % del valore dell'edificio, escluso il valore del terreno sul quale questo è situato, o quando una quota superiore al 25 % delle murature esterne dell'edificio viene ristrutturata.
- (14) Tuttavia, il miglioramento del rendimento energetico globale di un edificio esistente non implica necessariamente una completa ristrutturazione dell'edificio e potrebbe invece limitarsi alle parti che sono più specificamente pertinenti ai fini del rendimento energetico dell'edificio e che rispondono al criterio costi/efficienza.
- (15) I requisiti di ristrutturazione per gli edifici esistenti non dovrebbero essere incompatibili con la funzione, la qualità o il carattere previsti dell'edificio. Dovrebbe essere possibile recuperare i costi supplementari dovuti ad una siffatta ristrutturazione entro un lasso di tempo ragionevole rispetto alla prospettiva tecnica di vita degli investimenti tramite un maggiore risparmio energetico.
- (16) Il processo di certificazione può essere accompagnato da programmi per agevolare un accesso equo al miglioramento del rendimento energetico, basato su accordi tra associazioni di soggetti interessati e un organismo designato dagli Stati membri e attuato da società di servizi energetici che accettano di impegnarsi a realizzare gli investimenti prestabiliti. I progetti adottati dovrebbero essere oggetto di sorveglianza e controllo da parte degli Stati membri che dovrebbero inoltre facilitare il ricorso a sistemi incentivanti. Per quanto possibile, l'attestato dovrebbe descrivere la reale situazione dell'edificio in termini di rendimento energetico e può essere riveduto di conseguenza. Gli edifici occupati dalle pubbliche autorità o aperti al pubblico dovrebbero assumere un approccio esemplare nei confronti dell'ambiente e dell'energia assoggettandosi alla certificazione energetica ad intervalli regolari. I relativi dati sulle prestazioni energetiche andrebbero resi pubblici affiggendo gli attestati in luogo visibile. Potrebbero inoltre essere affisse le temperature ufficialmente raccomandate per gli ambienti interni, raffrontate alle temperature effettivamente riscontrate, onde scoraggiare l'uso scorretto degli impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione. Ciò dovrebbe contribuire ad evitare gli sprechi di energia e a mantenere condizioni climatiche interne confortevoli (comfort termico) in funzione della temperatura esterna.
- (17) Gli Stati membri possono altresì avvalersi di altri mezzi/misure, non previsti dalla presente direttiva, per promuovere un rendimento energetico maggiore. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare una buona gestione energetica, tenendo conto dell'intensità di impiego degli edifici.
- (18) Negli ultimi anni si osserva una crescente proliferazione degli impianti di condizionamento dell'aria nei paesi del sud dell'Europa. Ciò pone gravi problemi di carico massimo, che comportano un aumento del costo dell'energia elettrica e uno squilibrio del bilancio energetico di tali paesi. Dovrebbe essere accordata priorità alle strategie che contribuiscono a migliorare il rendimento termico degli edifici nel periodo estivo. Concretamente, occorrerebbe sviluppare maggiormente le tecniche di raffreddamento passivo, soprattutto quelle che contribuiscono a migliorare le condizioni climatiche interne e il microclima intorno agli edifici.
- (19) La manutenzione regolare, da parte di personale qualificato, delle caldaie e degli impianti di condizionamento contribuisce a garantire la corretta regolazione in base alle specifiche di prodotto e quindi un rendimento ottimale sotto il profilo ambientale, energetico e della sicurezza. È bene sottoporre il complesso dell'impianto termico ad una perizia indipendente qualora la sostituzione possa essere presa in considerazione in base ai criteri di efficienza sotto il profilo dei costi.
- (20) La fatturazione, per gli occupanti degli edifici, dei costi relativi al riscaldamento, al condizionamento dell'aria e all'acqua calda, calcolati in proporzione al reale consumo, potrebbero contribuire ad un risparmio energetico nel settore residenziale. Gli occupanti dovrebbero essere messi in condizione di regolare il proprio consumo di calore ed acqua calda, in quanto tali misure siano economicamente proficue.
- (21) Secondo i principi della sussidiarietà e della proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, i principi generali e gli obiettivi della disciplina in materia di rendimento energetico devono essere fissati a livello comunitario, mentre le modalità di attuazione restano di competenza degli Stati membri, cosicché ciascuno di essi possa predisporre il regime che meglio si adatta alle sue specificità. La presente direttiva si limita al minimo richiesto e non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

- (22) Occorrerebbe prevedere la possibilità di un rapido adeguamento del metodo di calcolo e della revisione periodica da parte degli Stati membri delle prescrizioni minime nel campo del rendimento energetico degli edifici nei confronti del progresso tecnologico, per quanto riguarda, tra l'altro, le proprietà (o qualità) isolanti dei materiali di costruzione e dell'evoluzione futura degli standard.
- (23) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo della presente direttiva è promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi.

Le disposizioni in essa contenute riguardano:

- a) il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici;
- b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione;
- c) l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni;
- d) la certificazione energetica degli edifici, e
- e) l'ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'aria negli edifici, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie abbiano più di quindici anni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

- 1) «edificio»: una costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l'energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità abitative a sé stanti;
- 2) «rendimento energetico di un edificio»: la quantità di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi, tra gli altri, il riscaldamento, il riscaldamento dell'acqua, il raffreddamento, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori calcolati tenendo conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'e-

sistenza di sistemi di generazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;

- 3) «attestato del rendimento energetico di un edificio»: un documento riconosciuto dallo Stato membro o da una persona giuridica da esso designata, in cui figura il valore risultante dal calcolo del rendimento energetico di un edificio effettuato seguendo una metodologia sulla base del quadro generale descritto nell'allegato;
- 4) «cogenerazione (generazione combinata di energia elettrica e termica)»: la produzione simultanea di energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica;
- 5) «sistema di condizionamento d'aria»: il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria in cui la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria;
- 6) «caldaia»: il complesso bruciatore-focolare che permette di trasferire all'acqua il calore prodotto dalla combustione;
- 7) «potenza nominale utile (espressa in kW)»: la potenza termica massima specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata all'acqua in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore;
- 8) «pompa di calore»: un dispositivo/impianto che sottrae calore a bassa temperatura dall'aria, dall'acqua o dal suolo e lo trasferisce all'impianto di riscaldamento di un edificio.

Articolo 3

Adozione di una metodologia

Gli Stati membri applicano a livello nazionale e regionale una metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici sulla base del quadro generale di cui all'allegato. Le parti 1 e 2 di tale quadro sono adeguate al progresso tecnico secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, tenendo conto dei valori o delle norme applicati nella normativa degli Stati membri.

Tale metodologia è stabilita a livello nazionale o regionale.

Il rendimento energetico degli edifici è espresso in modo trasparente e può indicare il valore delle emissioni di CO₂.

Articolo 4

Fissazione di requisiti di rendimento energetico

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano istituiti requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici, calcolati in base alla metodologia di cui all'articolo 3. Nel fissare tali requisiti, gli Stati membri possono distinguere tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché diverse categorie di edifici. Tali requisiti devono tener conto delle condizioni generali del clima degli ambienti interni allo scopo di evitare eventuali effetti negativi quali una ventilazione inadeguata, nonché delle condizioni locali, dell'uso cui l'edificio è destinato e della sua età. I requisiti sono riveduti a scadenze regolari che non dovrebbero superare i cinque anni e, se necessario, aggiornati in funzione dei progressi tecnici nel settore dell'edilizia.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

2. I requisiti di rendimento energetico sono applicati a norma degli articoli 5 e 6.

3. Gli Stati membri possono decidere di non istituire o di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 per le seguenti categorie di fabbricati:

- edifici e monumenti ufficialmente protetti come patrimonio designato o in virtù del loro speciale valore architettonico o storico, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto,
- edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose,
- fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo previsto non superiore a due anni, siti industriali, officine ed edifici agricoli non residenziali a basso fabbisogno energetico, nonché edifici agricoli non residenziali utilizzati in un settore disciplinato da un accordo nazionale settoriale sul rendimento energetico,
- edifici residenziali destinati ad essere utilizzati meno di quattro mesi all'anno,
- fabbricati indipendenti con una metratura utile totale inferiore a 50 m².

Articolo 5

Edifici di nuova costruzione

Gli Stati membri provvedono affinché gli edifici di nuova costruzione soddisfino i requisiti minimi di rendimento energetico di cui all'articolo 4.

Per gli edifici di nuova costruzione la cui metratura utile totale supera i 1 000 m², gli Stati membri provvedono affinché la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi quali:

- sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie rinnovabili,
- cogenerazione,
- sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza (complesso di edifici/condomini), se disponibili,
- pompe di calore, a certe condizioni,

sia valutata e sia tenuta presente prima dell'inizio dei lavori di costruzione.

Articolo 6

Edifici esistenti

Gli Stati membri provvedono affinché, allorché edifici di metratura totale superiore a 1 000 m² subiscono ristrutturazioni importanti, il loro rendimento energetico sia migliorato al fine di soddisfare i requisiti minimi per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile. Gli Stati membri ricavano i requisiti minimi di rendimento energetico sulla base dei requisiti di rendimento energetico fissati per gli edifici a norma dell'articolo 4. I requisiti possono essere fissati per gli edifici ristrutturati nel loro insieme o per i sistemi o i compo-

nenti ristrutturati, allorché questi rientrano in una ristrutturazione da attuare in tempi ristretti, con l'obiettivo succitato di migliorare il rendimento energetico globale dell'edificio.

Articolo 7

Attestato di certificazione energetica

1. Gli Stati membri provvedono a che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l'attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi. La validità dell'attestato è di dieci anni al massimo.

La certificazione per gli appartamenti di un condominio può fondarsi:

- su una certificazione comune dell'intero edificio per i condomini dotati di un impianto termico comune ovvero
- sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio.

Gli Stati membri possono escludere le categorie di cui all'articolo 4, paragrafo 3, dall'applicazione del presente paragrafo.

2. L'attestato di certificazione energetica degli edifici comprende dati di riferimento, quali i valori vigenti a norma di legge e i valori di riferimento, che consentano ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell'edificio. L'attestato è corredato di raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici.

L'obiettivo degli attestati di certificazione è limitato alla fornitura di informazioni e qualsiasi effetto di tali attestati in termini di procedimenti giudiziari o di altra natura sono decisi conformemente alle norme nazionali.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che negli edifici la cui metratura utile totale supera i 1 000 m² occupati da autorità pubbliche e da enti che forniscono servizi pubblici a un ampio numero di persone e sono pertanto frequentati spesso da tali persone sia affisso in luogo chiaramente visibile per il pubblico un attestato di certificazione energetica risalente a non più di dieci anni prima.

Per i suddetti edifici può essere chiaramente esposta la gamma delle temperature raccomandate e reali per gli ambienti interni ed eventualmente le altre grandezze meteorologiche pertinenti.

Articolo 8

Ispezione delle caldaie

Al fine di ridurre il consumo energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio, gli Stati membri o:

- a) adottano le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche delle caldaie alimentate con combustibili liquidi o solidi non rinnovabili con potenza nominale utile compresa tra i 20 ed i 100 kW. Tali ispezioni possono essere effettuate anche su caldaie che utilizzano altri combustibili.

Le caldaie la cui potenza nominale utile è superiore a 100 kW sono ispezionate almeno ogni due anni. Per le caldaie a gas, questo periodo può essere esteso a quattro anni.

Per gli impianti termici dotati di caldaie di potenza nominale utile superiore a 20 kW e di età superiore a quindici anni, gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione una tantum dell'impianto termico complessivo. Sulla scorta di tale ispezione, che include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio, gli esperti forniscono alle utenze una consulenza in merito alla sostituzione della caldaia, ad altre modifiche dell'impianto termico o a soluzioni alternative; ovvero

- b) adottano provvedimenti atti ad assicurare che sia fornita alle utenze una consulenza in merito alla sostituzione delle caldaie, ad altre modifiche dell'impianto termico o a soluzioni alternative, che possono comprendere ispezioni intese a valutare l'efficienza e il corretto dimensionamento della caldaia. L'impatto globale di tale approccio dovrebbe essere sostanzialmente equipollente a quello di cui alla lettera a). Gli Stati membri che si avvalgono di questa formula presentano alla Commissione, con scadenza biennale, una relazione sull'equipollenza dell'approccio da essi adottato.

Articolo 9

Ispezione dei sistemi di condizionamento d'aria

Al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio, gli Stati membri stabiliscono le misure necessarie affinché i sistemi di condizionamento d'aria la cui potenza nominale utile è superiore a 12 kW vengano periodicamente ispezionati.

L'ispezione contempla una valutazione dell'efficienza del sistema di condizionamento d'aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di condizionamento dell'edificio. Viene data alle utenze un'opportuna consulenza in merito ai possibili miglioramenti o alla sostituzione del sistema di condizionamento ovvero a soluzioni alternative.

Articolo 10

Esperti indipendenti

Gli Stati membri si assicurano che la certificazione degli edifici e l'elaborazione delle raccomandazioni che la corredano nonché l'ispezione delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'aria vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o riconosciuti, qualora operino come imprenditori individuali o impiegati di enti pubblici o di organismi privati.

Articolo 11

Revisione

La Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 14, valuta la presente direttiva alla luce dell'esperienza acquisita nel corso della sua applicazione e, se necessario, presenta proposte concernenti tra l'altro:

- a) eventuali misure complementari relative alla ristrutturazione degli edifici di superficie utile totale inferiore a 1 000 m²;

- b) incentivi generali a favore di misure di efficienza energetica negli edifici.

Articolo 12

Informazione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per informare gli utilizzatori di edifici sui diversi metodi e sulle diverse prassi che contribuiscono a migliorare il rendimento energetico. Su richiesta degli Stati membri, la Commissione assiste gli Stati membri nella realizzazione di queste campagne di informazione, che possono essere oggetto di programmi comunitari.

Articolo 13

Adeguamento del contesto

Le parti 1 e 2 dell'allegato sono rivedute a scadenze regolari, non inferiori a due anni.

Le eventuali modifiche necessarie per adeguare le parti 1 e 2 dell'allegato al progresso tecnico sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 14

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 15

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 4 gennaio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. In caso di mancata disponibilità di esperti qualificati e/o riconosciuti, gli Stati membri dispongono di un ulteriore periodo di tre anni per applicare integralmente gli articoli 7, 8 e 9. Se si avvalgono di tale possibilità, essi ne danno comunicazione alla Commissione, fornendo le appropriate motivazioni, insieme ad un calendario per l'ulteriore attuazione della presente direttiva.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 17

Destinatari

Gli Stati membri sono i destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

La Presidente

M. FISCHER BOEL

ALLEGATO

Quadro generale per il calcolo del rendimento energetico degli edifici (articolo 3)

1. Il metodo di calcolo del rendimento energetico degli edifici deve comprendere almeno i seguenti aspetti:
 - a) caratteristiche termiche dell'edificio (murature esterne e divisioni interne, ecc.). Tali caratteristiche possono anche includere l'ermeticità;
 - b) impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda, comprese le relative caratteristiche di coibentazione;
 - c) sistema di condizionamento d'aria;
 - d) ventilazione;
 - e) impianto di illuminazione incorporato (principalmente per il settore non residenziale);
 - f) posizione ed orientamento degli edifici, compreso il clima esterno;
 - g) sistemi solari passivi e protezione solare;
 - h) ventilazione naturale;
 - i) qualità climatica interna, incluso il clima degli ambienti interni progettato.
 2. Il calcolo deve tener conto, se del caso, dei vantaggi insiti nelle seguenti opzioni:
 - a) sistemi solari attivi ed altri impianti di generazione di calore ed elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili;
 - b) sistemi di cogenerazione dell'elettricità;
 - c) sistemi di riscaldamento e condizionamento a distanza (complesso di edifici/condomini);
 - d) illuminazione naturale.
 3. Ai fini del calcolo è necessario classificare adeguatamente gli edifici secondo categorie quali:
 - a) abitazioni monofamiliari di diverso tipo;
 - b) condomini (di appartamenti);
 - c) uffici;
 - d) strutture scolastiche;
 - e) ospedali;
 - f) alberghi e ristoranti;
 - g) impianti sportivi;
 - h) esercizi commerciali per la vendita all'ingrosso o al dettaglio;
 - i) altri tipi di fabbricati impieganti energia.
-

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2002

relativa alle disposizioni nazionali in tema di restrizioni all'importazione ed alla commercializzazione di alcuni fertilizzanti NK ad elevato tenore di azoto e contenenti cloro notificate dalla Repubblica francese a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE

[notificata con il numero C(2002) 5113]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/1/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

1. Normativa comunitaria

1.1. Direttiva 76/116/CEE relativa ai concimi

- (1) La direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/97/CE ⁽²⁾, mira ad eliminare gli ostacoli agli scambi dovuti alle disparità tra le legislazioni degli Stati membri relative ai concimi. A tal fine la direttiva stabilisce, a livello comunitario, le prescrizioni cui i concimi devono ottemperare per essere commercializzati con l'indicazione «concime CE» ⁽³⁾, definendo tra l'altro le disposizioni pertinenti a denominazione, composizione, etichettatura e imballaggio dei principali concimi semplici e composti esistenti nella Comunità.
- (2) L'allegato I della direttiva 76/116/CEE stabilisce la denominazione del tipo di concime CE e le corrispondenti prescrizioni cui ogni fertilizzante provvisto dell'indicazione CE deve ottemperare, ad esempio per quanto riguarda la sua composizione. Nell'allegato I i concimi CE sono raggruppati in categorie in funzione del tenore di nutrienti primari, cioè azoto, fosforo e potassio,

elementi indicati rispettivamente dalle lettere N, P e K. Vengono distinti in particolare i concimi semplici, che contengono solo uno dei tre nutrienti primari, e i concimi composti, che ne contengono due o tre.

- (3) Tra i concimi semplici per l'apporto di nutrienti primari figurano per esempio:
- nell'elenco dei concimi azotati, i nitrati ammoniaci, prodotti ottenuti per via chimica contenenti come componente essenziale nitrato ammonico, il cui tenore di nutriente N non deve essere inferiore al 20 %,
 - nell'elenco dei concimi potassici, il cloruro di potassio, prodotto ottenuto da sali grezzi di potassio e contenente come componente essenziale cloruro di potassio, il cui titolo di nutriente K non deve essere inferiore al 37 % misurato in ossido di potassio (K₂O).
- (4) I concimi composti per l'apporto di nutrienti primari, ottenuti per via chimica o per miscela senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale, sono suddivisi in 4 sottocategorie, i concimi NPK, NP, NK e PK, in funzione della loro composizione. I concimi NPK devono presentare un tenore minimo totale di nutrienti pari al 20 %, con un tenore minimo dei singoli elementi pari al 3 % per l'azoto, al 5 % per il fosforo misurato in anidride solforica (P₂O₅) e al 5 % per il potassio misurato in ossido di potassio (K₂O). Per quanto concerne i concimi NK, devono avere un tenore minimo totale di nutrienti pari al 18 %, con un tenore minimo dei singoli elementi pari al 3 % per l'azoto e al 5 % per il potassio misurato in ossido di potassio.

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1976, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 18 del 23.1.1999, pag. 60.

⁽³⁾ L'indicazione «concime CEE» prevista dalla direttiva 76/116/CEE è stata sostituita dall'indicazione «concime CE» dalla direttiva 97/63/CE (GU L 335 del 6.12.1997, pag. 15).

(5) A norma dell'articolo 2 l'indicazione «concime CE» può essere utilizzata unicamente per i concimi che appartengono ad uno dei tipi di cui all'allegato I e che sono conformi ai criteri stabiliti nella direttiva 76/116/CEE e negli allegati I, II e III.

(6) L'articolo 7 introduce una clausola di libera circolazione disponendo che: «fatte salve le disposizioni di altre direttive comunitarie, gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare, per motivi di composizione, di identificazione, di etichettatura e di imballaggio, l'immissione in commercio dei concimi recanti l'indicazione "concime CEE" che sono conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati».

(7) L'articolo 8 concerne infine i controlli ufficiali che gli Stati membri possono effettuare per accertare la conformità dei concimi immessi in commercio con l'indicazione «concime CEE» alle disposizioni della direttiva 76/116/CEE e degli allegati I e II.

1.2. Direttiva 80/876/CEE relativa ai concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto

(8) Tenendo conto della natura particolare dei concimi a base di nitrato di ammonio, presi in considerazione dalla direttiva 76/116/CEE, e delle esigenze che ne derivano in fatto di sicurezza pubblica, salute e protezione dei lavoratori, la direttiva 80/876/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto⁽⁴⁾ ha fissato norme comunitarie complementari per questi concimi. Nell'interesse della sicurezza pubblica sono state definite a livello comunitario le caratteristiche e le proprietà che distinguono i concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto dalle varietà di nitrati di ammonio utilizzati nella fabbricazione dei prodotti usati come esplosivi.

(9) Conformemente all'articolo 1, la direttiva 80/876/CEE si applica ai concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto commercializzati negli Stati membri della Comunità, fatta salva l'applicazione della direttiva 76/116/CEE. Con l'espressione «concime» si intendono in questa direttiva i prodotti a base di nitrato di ammonio ottenuti chimicamente per essere utilizzati come concimi e contenenti oltre il 28 % in peso di azoto; essi possono altresì contenere additivi inorganici o sostanze inerti quali roccia calcarea o dolomitica macinata, solfato di calcio, solfato di magnesio o kieserite, a condizione che gli additivi inorganici o le sostanze inerti usati nella formula del concime non aumentino la sua termosensibilità o la sua detonabilità.

(10) Le disposizioni della direttiva 80/876/CEE prevedono che i concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto debbano possedere alcune caratteristiche che ne garantiscano la natura innocua. L'allegato I precisa le caratteristiche e i limiti dei concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto, tra cui per esempio il tenore massimo di cloro,

che deve corrispondere allo 0,02 % in peso. Gli Stati membri possono inoltre esigere che tali concimi siano sottoposti alla prova di detonabilità di cui all'allegato II prima o dopo la loro commercializzazione.

2. Revisione della legislazione comunitaria relativa ai fertilizzanti

(11) Il 14 settembre 2001 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fertilizzanti⁽⁵⁾ che costituisce una rifusione di direttive del Consiglio e della Commissione riguardanti il ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri relative ai fertilizzanti.

(12) Tale proposta ha lo scopo di semplificare la legislazione concernente i fertilizzanti integrando in un unico atto avente forma di regolamento le direttive 76/116/CEE, 80/876/CEE, 87/94/CEE e 77/535/CEE nonché le varie modifiche e i diversi adeguamenti al progresso tecnico di cui queste direttive sono state oggetto. Tutte le specifiche tecniche sono state inserite negli allegati. Le disposizioni comuni sono state separate da quelle specifiche e queste ultime sono a loro volta ordinate in funzione dei principali gruppi di fertilizzanti attualmente coperti dalla normativa. Gli allegati tecnici sono stati redatti sulla base delle direttive originali e rielaborati, introducendovi alcune modifiche di natura secondaria che non alterano le specifiche tecniche sul tenore dei nutrienti.

(13) Il titolo II della proposta di regolamento, «Disposizioni relative a tipi specifici di fertilizzanti», contiene un capo IV concernente i fertilizzanti a base di nitrato d'ammonio ad elevato tenore d'azoto⁽⁶⁾, che si ispira ampiamente alle disposizioni della direttiva 80/876/CEE, il cui campo d'applicazione è stato in parte esteso ai fertilizzanti composti a base di nitrato d'ammonio ad elevato tenore d'azoto al fine di tener conto della nuova situazione di mercato. Effettivamente a norma della vecchia legislazione i fertilizzanti composti non andavano sottoposti a prove di detonabilità; ciò costituiva una lacuna che gli Stati membri hanno voluto colmare per motivi di sicurezza. In seguito alla rifusione, la prova di detonabilità può ora venir richiesta dagli Stati membri anche per i fertilizzanti composti a base di nitrato d'ammonio ad elevato tenore d'azoto.

(14) A tal fine l'allegato III della proposta, concernente disposizioni tecniche applicabili ai fertilizzanti a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore d'azoto, contiene nella sezione 2 la descrizione della prova di detonabilità relativa ai fertilizzanti a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore d'azoto alla quale può essere sottoposto ogni fertilizzante — semplice e composto — a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore d'azoto. La sezione 1 dell'allegato III, che riprende le prescrizioni dell'allegato I della direttiva 80/876/CEE, definisce invece unicamente le caratteristiche e i limiti dei fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore d'azoto.

⁽⁴⁾ GU L 250 del 23.9.1980, pag. 7.

⁽⁵⁾ COM(2001) 508 def. (GU C 51 E del 26.2.2002, pag. 1).

⁽⁶⁾ Cfr. gli articoli 25-28 della proposta di regolamento.

(15) Gli Stati membri hanno già avuto occasione di esaminare tale proposta e il 30 settembre 2002 il Consiglio, all'unanimità, ha raggiunto un accordo politico in vista dell'adozione di una posizione comune ⁽⁷⁾. Per quanto concerne le disposizioni applicabili ai fertilizzanti a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore d'azoto, le modifiche proposte dagli Stati membri sono volte unicamente a rendere obbligatoria la prova di detonabilità per tutti i fertilizzanti ad elevato tenore di azoto e ad imporre un obbligo supplementare di rintracciabilità al responsabile della commercializzazione, il quale è tenuto altresì a dimostrare che i fertilizzanti hanno superato la prova di resistenza alla detonazione. Il testo dell'allegato III invece è rimasto immutato.

3. Disposizioni nazionali notificate

(16) La Francia ha notificato nuove disposizioni nazionali ⁽⁸⁾ volte a vietare l'importazione e la commercializzazione dei fertilizzanti NK con un tenore di azoto derivante da nitrato di ammonio superiore al 28 % in peso e un tenore di cloro superiore allo 0,02 % in peso. Un'ordinanza (arrêté) firmata dai ministri responsabili renderà obbligatorio ritirare dal mercato tali fertilizzanti, a spese dei detentori e sotto la loro responsabilità; a tal fine l'ordinanza è accompagnata da una circolare relativa all'inertizzazione dei fertilizzanti.

(17) L'ordinanza notificata, che vieta l'importazione e la commercializzazione di alcuni fertilizzanti NK ad elevato tenore di azoto e contenenti cloro, ha il fine di sospendere in Francia per un periodo di un anno l'importazione, la distribuzione sul mercato a titolo gratuito o a pagamento, la detenzione in vista della vendita o della distribuzione gratuita di fertilizzanti NK con un contenuto d'azoto superiore al 28 % in massa derivante da nitrato di ammonio e con un tenore di cloruro superiore al 0,02 % (articolo 1 del progetto di ordinanza).

(18) Tale divieto sarà integrato dall'obbligo, per il responsabile della prima commercializzazione sul mercato francese, di procedere al ritiro dei fertilizzanti in questione, dovunque essi si trovino, sotto la sua responsabilità e a sue spese (articolo 2 del progetto di ordinanza).

(19) L'ordinanza notificata dispone infine che i prodotti così ritirati possano essere nuovamente distribuiti sul mercato francese unicamente dopo essere stati riconosciuti conformi alla normativa in vigore, grazie all'ag-

giunta di una carica inerte che consenta una modifica dei tenori di NK (articolo 3 del progetto di ordinanza).

(20) Al fine di applicare le disposizioni dell'articolo 3, il dispositivo normativo sarà inoltre integrato da una circolare ministeriale relativa all'inertizzazione dei fertilizzanti NK con un tenore d'azoto derivante da nitrato d'ammonio superiore al 28 % e un tenore di cloruro superiore al 0,02 %. Scopo di tale circolare è descrivere le procedure d'inertizzazione.

4. Motivazioni fornite dalla Francia

(21) Considerati i potenziali pericoli rappresentati da alcuni fertilizzanti, le autorità francesi ritengono necessario introdurre disposizioni speciali relative ai fertilizzanti detti NK (azoto-potassici) ad elevato tenore d'azoto (N) derivante da nitrato d'ammonio (NH_4NO_3) e con un tenore di potassio (K), presente in forma di cloruro di potassio (KCl), ma misurato in ossido di potassio (K_2O), pari al 5 %. Tali misure nazionali derogano alle disposizioni della direttiva 76/116/CEE concernente i fertilizzanti azoto-potassici recanti l'indicazione «concimi CE».

(22) Le autorità francesi hanno esposto in una relazione le ragioni su cui si fonda la loro volontà di introdurre le disposizioni citate, ritenendo che in rapporto ai fertilizzanti NK la situazione della Francia consenta di avvalersi della possibilità di deroga contemplata dall'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE. Tali argomentazioni possono sintetizzarsi come segue.

(23) Innanzitutto le autorità francesi sottolineano che la direttiva 76/116/CEE definisce i concimi CE NK senza specificare la forma nella quale il potassio può essere incorporato. Nulla vieta dunque di produrre concimi CE azoto-potassici miscelando meccanicamente un fertilizzante semplice a base di nitrato d'ammonio ad alto tenore d'azoto o anche nitrato d'ammonio puro — ossia un prodotto il cui tenore d'azoto derivante da nitrato d'ammonio è superiore al 28 % — con un sale di potassio, il cloruro di potassio.

(24) Le autorità francesi ricordano inoltre che, dal 1995 in poi, il Consiglio ha istituito dei dazi antidumping sulle importazioni di fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e ad elevato tenore d'azoto originari della Russia, dell'Ucraina e della Polonia con una serie di regolamenti ⁽⁹⁾. Le autorità francesi segnalano che alcuni produttori colpiti dal provvedimento hanno pensato di miscelare fertilizzanti a base di nitrato di ammonio e ad elevato tenore d'azoto con cloruro di potassio, in modo che il tenore di potassio di tale miscela, misurato in ossido di potassio, risultasse almeno pari al 5 %. Effettivamente, come rilevano le autorità francesi, «se il tenore di potassio di tale miscela fosse inferiore al 5 % il prodotto non sarebbe più considerato un concime CE NK, ma un fertilizzante semplice a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore d'azoto e sarebbe pertanto soggetto al dazio antidumping» ⁽¹⁰⁾.

⁽⁷⁾ Documento n. 12179/02 del Consiglio.

⁽⁸⁾ In seguito alla notifica, la Francia ha adottato e pubblicato le misure previste. Tale provvedimento è oggetto di una procedura separata.

⁽⁹⁾ Il primo di tali regolamenti è il regolamento (CE) n. 2022/95 (GU L 198 del 23.8.1995, pag. 1) che istituisce un dazio antidumping sul nitrato d'ammonio originario della Russia. Attualmente sono in vigore il regolamento (CE) n. 132/2001 (GU L 23 del 25.1.2001, pag. 1) che istituisce un dazio antidumping sul nitrato d'ammonio originario della Polonia e dell'Ucraina e il regolamento (CE) n. 658/2002 (GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1) che istituisce un dazio antidumping sul nitrato d'ammonio originario della Russia.

⁽¹⁰⁾ Cfr. pag. 2 della relazione francese.

- (25) Secondo le autorità francesi, tali fertilizzanti NK — in teoria miscele di fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore d'azoto e di cloruro di potassio — presentano quindi due caratteristiche: da un lato non comportano il pagamento del dazio antidumping e, dall'altro, non sottostanno alle prescrizioni della direttiva 80/876/CEE. Ne deriva che nulla vieta di sostituire tali fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore d'azoto con un prodotto non conforme alla direttiva 80/876/CEE, o persino con nitrato d'ammonio allo stato puro (definito anche nitrato di ammonio tecnico) quale viene utilizzato nella produzione degli esplosivi industriali.
- (26) Le autorità francesi sono state indotte ad esaminare tali fertilizzanti da due punti di vista: la loro conformità teorica e reale alle caratteristiche definite dalla legislazione comunitaria, per determinare se tali fertilizzanti NK miscelati rispondano alla denominazione «concimi CE», e d'altro canto la loro eventuale pericolosità, verificata tramite analisi effettuate dalla «Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes» (DGCCRF) ⁽¹¹⁾ su campioni prelevati da lotti importati.
- (27) Considerati i risultati delle analisi ⁽¹²⁾, le autorità francesi si sono interrogate sull'opportunità della denominazione «concimi CE 32-0-5» utilizzata per commercializzare tali prodotti. Per quanto concerne i fertilizzanti detti «concimi CE 33-0-5», denominazione con la quale giungono numerosi lotti di fertilizzanti NK, le autorità francesi valutano che il loro reale tenore d'azoto non possa mai coincidere con il valore dichiarato, poiché anche servendosi di una tolleranza di $\pm 1,1\%$, che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 76/116/CEE, non può essere fatta valere sistematicamente, il tenore minimo d'azoto di tali fertilizzanti dovrebbe essere del 35,449 %. Ne deriva che la composizione di tali prodotti non corrisponde affatto ai tenori di nutrienti dichiarati.
- (28) Data la situazione, le autorità francesi si sono interrogate sulla pericolosità di questi fertilizzanti azoto-potassici: «Al di là delle deviazioni rilevate tra i tenori di nutrienti dichiarati e i tenori reali, si pone il problema dei pericoli che tali prodotti possono presentare, in particolare dei rischi per l'ambiente naturale e per l'ambiente di lavoro, problemi ignorati dalla direttiva 76/116/CEE. In seguito alla catastrofe di Tolosa e a causa dell'aggiunta di cloruro di potassio al nitrato di ammonio, s'impone la necessità di scoprire se tale prodotto possa essere pericoloso» ⁽¹³⁾.
- (29) Secondo le autorità francesi, il fertilizzante NK può avere deboli proprietà esplosive analoghe a quelle di alcuni fertilizzanti azotati semplici, rischio che si presenta unicamente tra i fertilizzanti che presentano tenori relativamente elevati di nitrato di ammonio ⁽¹⁴⁾. Le autorità francesi ritengono che detti fertilizzanti NK che presentano tenori elevati di nitrato di ammonio «comportino quindi rischi d'esplosione che, per quanto deboli, sono tanto più reali in quanto il potassio è presente sotto forma di cloruro di potassio» ⁽¹⁵⁾.
- (30) A tale proposito le autorità francesi ricordano che:
- com'è noto, il cloro ha un effetto sensibilizzante sulla decomposizione del nitrato di ammonio, e ciò spiega il limite dello 0,02 % in peso previsto per il tenore di cloro dei fertilizzanti azotati semplici a base di nitrato d'ammonio e ad elevato tenore d'azoto, conformemente al punto 5 dell'allegato I alla direttiva 80/876/CEE,
 - nel 2001, la Commission des substances explosives ⁽¹⁶⁾, incaricata di studiare il problema, ha formulato una raccomandazione ⁽¹⁷⁾ «nella quale definisce "esplosivi occasionali" "i fertilizzanti NK con un tenore di nitrato di ammonio superiore al 90 %, ossia con un tenore globale di azoto superiore al 28 % ed un elevato tenore di cloro sotto forma di cloruro di potassio"» ⁽¹⁸⁾,
 - in questi composti — miscele di cloruro di potassio e nitrato d'ammonio — può prodursi un fenomeno di riscaldamento, che in genere non comporta rischi legati alla sicurezza ⁽¹⁹⁾,
 - tuttavia il cloro, agendo come catalizzatore, può produrre un'accelerazione del fenomeno e provocare così l'autodecomposizione che, liberando fumi tossici, rappresenta un rischio non trascurabile ⁽²⁰⁾, considerate le rilevanti quantità di nitrati di ammonio contenute in tali miscele.

⁽¹¹⁾ Direzione generale per la concorrenza, i consumi e la lotta antifrode. Uno dei compiti di tale amministrazione è verificare la conformità dei prodotti commercializzati alla normativa in vigore.

⁽¹²⁾ Nel 2000 e nel 2001 la DGCCRF ha analizzato nel suo laboratorio di Bordeaux 126 campioni di fertilizzanti detti «fertilizzanti NK 32-0-5» (denominazione con la quale viene importata la maggior parte dei fertilizzanti NK), tra i quali solo 3 avevano il tenore d'azoto e di potassio dichiarati dall'importatore, tenendo conto delle tolleranze fissate dalla direttiva 76/116/CEE. Il tenore medio dell'azoto si situava attorno al 29,94 %, con un'oscillazione tra il 33 % e il 24,10 %, e una deviazione standard dell'1,413 %, e quello del potassio si situava sul 7,24 %, con un'oscillazione tra il 21,3 % e il 3,3 %, e una deviazione standard del 2,714 %. 13 dei 126 campioni avevano infine un tenore di potassio inferiore al 5 %, tenore minimo richiesto per i fertilizzanti composti CE azoto-potassici.

⁽¹³⁾ Cfr. pag. 8 della relazione francese.

⁽¹⁴⁾ Cfr. Louis Médard «Les explosifs occasionnels» (Gli esplosivi occasionali), Techniques et documentation, 1979, pag. 664. Cfr. il considerando 34 della presente decisione.

⁽¹⁵⁾ Cfr. pag. 8 della relazione francese.

⁽¹⁶⁾ Commissione per le sostanze esplosive. Tale commissione, istituita per decreto nel 1961, è composta da rappresentanti delle diverse amministrazioni interessate e da personalità designate per la loro competenza nell'ambito delle sostanze esplosive. Tra i suoi compiti rientra quello di formulare pareri o raccomandazioni richiesti dal ministro dell'industria su questioni relative alle sostanze esplosive.

⁽¹⁷⁾ Il testo della raccomandazione della Commissione per le sostanze esplosive è stato allegato alla relazione francese.

⁽¹⁸⁾ Cfr. pag. 9 della relazione francese.

⁽¹⁹⁾ Cfr. Louis Médard, op. cit., pag. 665.

⁽²⁰⁾ Cfr. Louis Médard, op. cit., pag. 664.

Secondo le autorità francesi questi rischi d'esplosione e di decomposizione spiegano le precauzioni prese durante il trasporto, terrestre o marittimo, dei fertilizzanti NK, precauzioni più rigorose rispetto a quelle applicate ai fertilizzanti semplici a base di nitrato d'ammonio e ad elevato tenore di azoto.

(31) Le autorità francesi ricordano a questo proposito che l'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 80/876/CEE relativa ai fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto prevede che additivi inorganici o sostanze inerti diversi da quelli menzionati nel paragrafo 2 e usati nella formula del fertilizzante non debbano aumentarne la termosensibilità o la detonabilità. Secondo le autorità francesi quindi il cloruro di potassio non può considerarsi una sostanza inerte nei confronti del nitrato di ammonio, poiché miscelando nitrato di ammonio e cloruro di potassio si può notoriamente ottenere, in determinate condizioni, una reazione esotermica in grado di provocare un'autodecomposizione. Le autorità francesi concludono che «se i prodotti distribuiti sul mercato francese sono incontestabilmente concimi CE (se sono conformi alla normativa), essi hanno tuttavia la caratteristica di essere azoto-potassici, quindi fertilizzanti composti, il cui tenore d'azoto derivante da nitrato di ammonio è superiore al 28 % e il tenore dichiarato di cloruro è del 3,78 %» (21).

(32) Le autorità francesi rilevano anche che il tenore d'azoto derivante da nitrato di ammonio di questi fertilizzanti NK è significativamente superiore a quello trovato nei fertilizzanti NK finora commercializzati. Per questa ragione la mancanza di conoscenze relative a questi fertilizzanti, che non esistevano all'epoca di adozione della direttiva 76/116/CEE, deve indurre alla prudenza, considerata l'esperienza acquisita a partire dalla metà degli anni '50, periodo in seguito al quale il tenore d'azoto derivante da nitrato di ammonio è aumentato sensibilmente nei fertilizzanti composti. Per questa ragione le autorità francesi ritengono che «se il tenore di cloro dei fertilizzanti semplici deve essere inferiore allo 0,02 % in peso, sembra giusto che lo stesso limite superiore sia fissato per il tenore di cloro di questi fertilizzanti NK» (22).

(33) Nell'ambito della procedura di cui sopra (23) le autorità francesi hanno trasmesso alcune osservazioni aggiuntive concernenti la notifica a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE, di cui la Commissione ha tenuto conto nel contesto della valutazione. Le autorità francesi ritengono che l'articolo L.255-1 del codice rurale, introdotto dalla legge 79-595 del 13 luglio 1979 relativa all'organizzazione del controllo dei fertilizzanti, consenta di vietare la commercializzazione dei fertilizzanti NK recanti l'indicazione «concimi CE». Pur riconoscendo che la direttiva 76/116/CEE comporti misure di armonizzazione, segnatamente in tema di composizione, identifica-

zione, etichettatura ed imballaggio dei fertilizzanti, le autorità francesi ritengono tuttavia che allo stato attuale delle cose la legislazione comunitaria non contenga alcuna disposizione relativa alla sicurezza intrinseca di tutti i fertilizzanti composti recanti l'indicazione «concimi CE». Come indicano alcune pubblicità (24) sembra che tali fertilizzanti NK non siano altro che «nitrati ammoniaci in dose elevata» ai quali viene aggiunta la quantità minima necessaria di cloruro di potassio per poterli commercializzare con la denominazione di «fertilizzante NK». Le autorità francesi sottolineano che, se in prima linea la decisione di vietare tali fertilizzanti si fonda su un problema di sicurezza, essa è fondata in seconda linea anche sui controlli effettuati dalle autorità (25), i quali hanno indotto a chiedersi se il divieto riguardasse effettivamente dei concimi CE. Gli scarti rilevati tra i tenori indicati e i tenori reali inducono le autorità francesi a concludere che tali fertilizzanti non corrispondono alle caratteristiche descritte nella direttiva 76/116/CEE. A loro avviso è difficile sostenere che tali fertilizzanti debbano beneficiare della clausola di libera circolazione prevista all'articolo 7 della direttiva 76/116/CEE in virtù dell'indicazione «concimi CE».

Nuova prova scientifica inerente alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro

(34) A sostegno della loro richiesta, oltre alle argomentazioni riprese di seguito, le autorità francesi hanno fornito alcuni documenti, in particolare il capitolo 25, intitolato «Les engrais à base de nitrates d'ammonium» (I fertilizzanti a base di nitrato di ammonio), dell'opera di Louis Médard «Les explosifs occasionnels», Techniques et documentation, 1979, nonché il testo della raccomandazione della Commissione per le sostanze esplosive, senza fornire gli elementi scientifici complementari sui quali si fonda tale raccomandazione. Viene fatto riferimento anche alle ipotesi esaminate nel quadro dell'inchiesta relativa all'esplosione dello stabilimento AZF della «Grande Paroisse» di Tolosa, senza che però venga fornita alcuna documentazione in merito. Eccezzuati alcuni calcoli teorici acclusi alla relazione, le autorità francesi non hanno fornito altri documenti o informazioni concernenti i rischi di questi fertilizzanti NK.

(35) Le autorità francesi rilevano che fino alla metà degli anni '50 i fertilizzanti composti commercializzati contenevano molto meno azoto, in particolare per quanto concerne l'azoto derivante da nitrato di ammonio, rispetto a quelli prodotti successivamente, per cui i fenomeni di autodecomposizione erano sostanzialmente sconosciuti. A partire dalla metà degli anni '50 l'accresciuto tenore d'azoto derivante da nitrato di ammonio ha provocato in un primo tempo incidenti spettacolari dovuti alla decomposizione dei fertilizzanti composti.

(21) Cfr. pag. 14 della relazione francese.

(22) Cfr. pag. 14 della relazione francese.

(23) Cfr. la nota a piè di pagina n. 8 della presente decisione.

(24) Cfr. il considerando 41 della presente decisione, in particolare la nota a piè di pagina n. 32.

(25) Cfr. in particolare il considerando 27 della presente decisione, nonché la nota a piè di pagina n. 12.

(36) Secondo le autorità francesi, «attualmente nulla impedisce di affermare che questi nuovi fertilizzanti NK, che contengono da un lato più dell'80 % di nitrato d'ammonio o di fertilizzanti a base di nitrato d'ammonio ad elevato tenore d'azoto, e dall'altro almeno il 7,93 % di cloruro di potassio, non possano essere oggetto di fenomeni complessi in grado di provocare incidenti di notevole portata»⁽²⁶⁾. Questa possibilità sarebbe tanto più verosimile in quanto il cloruro di potassio non è una sostanza inerte nei confronti del nitrato di ammonio e le analisi dei campioni prelevati da questi fertilizzanti hanno registrato scarti considerevoli tra i tenori di nutrienti dichiarati e quelli effettivi.

(37) Le autorità francesi ricordano inoltre che il 21 settembre 2001 un'esplosione nello stabilimento «Grande Paroisse» di Tolosa, che produceva nitrato d'ammonio tecnico e fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e ad elevato tenore di azoto, ha causato la morte di 30 persone di cui 22 lavoratori dell'azienda e ha provocato danni considerevoli all'ambiente. «L'esplosione si è verificata in un capannone dove venivano miscelati prodotti non conformi ad elevato tenore d'azoto derivante da nitrato di ammonio. Si trattava di nitrati di ammonio non commercializzabili sotto forma di fertilizzanti semplici in quanto non conformi né alle disposizioni della direttiva 80/876/CEE, né alla norma francese NF U 42-001, e di nitrato d'ammonio tecnico non conforme alle specifiche indicate dai clienti»⁽²⁷⁾. Le autorità francesi rilevano che, non lontano dal luogo dell'esplosione, un ampio stock di fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore d'azoto ha subito unicamente danni materiali (sacchi sventrati e dispersi), mentre il prodotto stesso è rimasto intatto.

(38) Le autorità francesi segnalano che «a tutt'oggi le cause dell'esplosione restano ignote e nessuna ipotesi al riguardo è stata definitivamente scartata»⁽²⁸⁾. Una delle ipotesi avanzate a spiegazione della catastrofe consiste nella possibilità che rifiuti di cloro siano stati depositati per errore in un capannone che conteneva nitrato di ammonio. Secondo le autorità francesi, «appare quindi ragionevole prendere, a titolo precauzionale, provvedimenti per prevenire la commercializzazione di fertilizzanti NK, nei quali siano miscelate quantità rilevanti di nitrato di ammonio o di fertilizzanti a base di nitrato di ammonio ad alto tenore d'azoto e di sostanze che accrescono la sensibilità termica e la detonabilità del nitrato di ammonio»⁽²⁹⁾. Le autorità francesi danno effettivamente rilievo al fatto che il potassio, sebbene misurato in ossido di potassio, è presente sotto forma di un altro sale, il cloruro di potassio, e che com'è noto il cloruro di potassio non è inerte nei confronti del nitrato di ammonio.

⁽²⁶⁾ Cfr. pag. 15 della relazione francese; per questo punto le autorità francesi si richiamano a Louis Médard, op. cit., pag. 666.

⁽²⁷⁾ Cfr. pag. 15 della relazione francese.

⁽²⁸⁾ Cfr. pag. 15 della relazione francese.

⁽²⁹⁾ Cfr. pagg. 15-16 della relazione francese.

Specificità del problema

(39) Le autorità francesi ritengono che «considerate le sue dimensioni, il mercato francese dei fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e ad elevato tenore d'azoto presenti caratteristiche particolari rispetto a quello di altri Stati membri dell'Unione europea. Il solo mercato francese rappresenta effettivamente il 40 % del totale del mercato dell'Unione europea per questo tipo di fertilizzante. Questo mercato nazionale dipende ampiamente dalle importazioni e la quota di importazioni nell'Unione europea facente capo a paesi terzi è pari al 23,4 %»⁽³⁰⁾.

(40) Da qualche anno le autorità francesi hanno constatato l'incremento di importazioni consistenti di tipi di fertilizzanti NK il cui tenore dichiarato di azoto derivante da nitrato di ammonio è superiore al 28 % e il cui tenore annunciato di potassio, presente sotto forma di cloruro di potassio, ma misurato in ossido di potassio, è pari al 5 %. In base alle cifre fornite dalle autorità francesi, le importazioni di questo tipo di prodotti sono state le seguenti: per la campagna 1997-98: 0 tonnellate; per la campagna 1998-99: 20 000 tonnellate; per la campagna 1999-2000: 40 000 tonnellate; per la campagna 2000-2001: 88 000 tonnellate; nel solo anno civile 2001 sono state sbarcate nei porti francesi 76 000 tonnellate.

(41) Le autorità francesi ricordano che questi fertilizzanti NK sono comparsi nel mercato francese poco dopo l'instaurazione dei dazi antidumping sulle importazioni di nitrato di ammonio⁽³¹⁾ al fine di aggirarli, come dimostra la pubblicità di alcuni importatori di fertilizzanti a base di nitrato di ammonio proveniente dalla Russia⁽³²⁾. Secondo le autorità francesi, «la stampa specializzata»⁽³³⁾, che rispecchia il mercato, considera questo prodotto più come una variante del fertilizzante semplice a base di nitrato di ammonio ad elevato contenuto d'azoto che come un fertilizzante composto NK»⁽³⁴⁾.

5. Informazioni generali sugli eventuali pericoli derivanti dai fertilizzanti composti ad elevato tenore d'azoto (fertilizzanti NPK)

(42) Le seguenti informazioni sono tratte dal capitolo 25, intitolato «I fertilizzanti a base di nitrato di ammonio» dell'opera di Louis Médard «Les explosifs occasionnels», Techniques et documentation, 1979, allegata alla relazione di notifica delle autorità francesi a sostegno della richiesta di deroga⁽³⁵⁾.

⁽³⁰⁾ Cfr. pag. 3 della relazione francese.

⁽³¹⁾ Cfr. il considerando 24 della presente decisione.

⁽³²⁾ Le autorità francesi hanno fornito in allegato una pagina web di offerte pubblicitarie della «WCIB — France Appro Fertilizer and Pesticide World Market», che tra le sue offerte di vendita propone: «fertilizzanti di miscela NPK di tipo standard 32-00-05, a base di nitrato di ammonio al 34,5 % al quale si aggiunge fosfato (P) o potassio (K) per evitare di pagare i dazi antidumping».

⁽³³⁾ Le autorità francesi si riferiscono in particolare alle seguenti pubblicazioni: «The FMB fertilizer Europe Report» del 16 febbraio 2000, pag. 2; «Fertilizer Europe» del 22 gennaio 2001, pag. 2; «FMB Consultants» dell'11 gennaio 2002, pag. 2.

⁽³⁴⁾ Cfr. pag. 4 della relazione francese.

⁽³⁵⁾ Quest'opera costituisce una sintesi dei lavori scritti sull'argomento. È utile segnalare che nella sua trattazione Louis Médard utilizza l'espressione «fertilizzanti NPK» in senso generico, ossia per raggruppare i diversi tipi di fertilizzanti composti, cosicché i fertilizzanti NK costituiscono una sottocategoria dei fertilizzanti NPK.

Natura degli eventuali pericoli legati ai fertilizzanti NPK

(43) Secondo Louis Médard, quasi tutti i fertilizzanti NPK solidi contengono nitrato di ammonio, cosicché, principalmente in funzione della loro composizione e secondariamente della loro struttura, possono essere causa dei seguenti pericoli:

- i fertilizzanti contenenti tenori relativamente elevati di nitrato d'ammonio possono presentare il rischio di avere una debole proprietà esplosiva, analoga a quella di alcuni concimi azotati semplici,
- se portati a temperatura sufficientemente elevata, alcuni fertilizzanti NPK possono subire una decomposizione del nitrato di natura analoga a quella delle soluzioni calde di NO_3NH_4 ; si tratta di una reazione autocatalitica, che, dopo essersi innescata, si estende all'intero prodotto. I cloruri favoriscono tale decomposizione,
- in molti fertilizzanti, la cui composizione comporta la presenza sia di nitrato d'ammonio che di un cloruro, si può provocare un tipo particolare di deflagrazione apportando una quantità sufficiente di calore in un punto della massa. Tale deflagrazione, la cui propagazione a partire dal punto iniziale è molto lenta, è stata definita «autodecomposizione» del fertilizzante, o «combustione a sigaro» (combustion en cigare). La reazione catalitica degli ioni cloruro presenti nel fertilizzante facilita l'avvio di tale reazione,
- nel corso dello stoccaggio alcuni fertilizzanti tendono a riscaldarsi in modo spontaneo, spesso di circa quaranta gradi al di sopra della temperatura ordinaria; se la temperatura raggiunta è sufficientemente elevata essa può eventualmente provocare la decomposizione del nitrato menzionata al secondo trattino ⁽³⁶⁾.

Riscaldamento spontaneo dei fertilizzanti NPK

(44) Tale fenomeno di riscaldamento spontaneo di 20° o 30° può prodursi segnatamente a causa della presenza di materie organiche, per esempio nei depositi di fosfato, quando i fertilizzanti vengono conservati in ammassi molto consistenti. Il riscaldamento dei fertilizzanti che contengono materie organiche non va confuso con il riscaldamento molto moderato (di circa 10°) che si può osservare in certi fertilizzanti composti che non contengono materie organiche; questo debole riscaldamento è causato dalla formazione di nuovi sali che deriva dalla redistribuzione degli anioni e dei cationi e non comporta rischi per la sicurezza ⁽³⁷⁾.

Caratteristiche della «combustione a sigaro» dei fertilizzanti NPK

(45) I fertilizzanti che possono subire la «combustione a sigaro» sono fertilizzanti NPK contenenti sia cloruro, sia nitrato di ammonio (oppure sali che contengano ioni di nitrato e ioni di ammonio, come la coppia $\text{KNO}_3\text{-NH}_4\text{Cl}$). Nella maggior parte dei fertilizzanti NPK il potassio è d'altronde presente sotto forma di cloruro di potassio; ma un altro sale di potassio, derivante da cloruro di potassio e non sufficientemente purificato,

produrrebbe ioni cloruro. È sufficiente lo 0,5 % di cloruro in un fertilizzante per provocare questo tipo di decomposizione. La propagazione della decomposizione è favorita dalla formazione di un residuo solido voluminoso (scheletro). Per questa ragione i fertilizzanti che contengono fosfato bicalcico sono più soggetti all'autodecomposizione rispetto a quelli che contengono fosfato di ammonio.

(46) Nei fertilizzanti che formano una massa non delimitata alla pressione atmosferica la combustione a sigaro presenta tra l'altro le seguenti caratteristiche:

- 1) un surriscaldamento localizzato, successivo a un periodo d'induzione, innesca la combustione a sigaro. La temperatura che è necessario raggiungere per avviarla dipende dal tipo di fertilizzante. Se la fonte di calore è a bassa temperatura (dai 120° ai 160°) per innescare la propagazione della decomposizione essa deve agire in tempi lunghi sino diverse ore. Il surriscaldamento deve in generale interessare una massa apprezzabile di fertilizzante; se è limitato a una piccola superficie, la decomposizione del fertilizzante che ne deriva non è sufficiente per propagarsi oltre la zona riscaldata;
- 2) la velocità di deflagrazione propria della combustione a sigaro dei fertilizzanti NPK può variare tra i 3 e i 150 cm/h;
- 3) il profilo della temperatura nel fronte della deflagrazione (spessore di circa 1 dm) presenta una zona di preriscaldamento (in genere di 2 o 3 cm) nella quale il prodotto è portato a 120-135°, seguita da una zona di rapido aumento della temperatura (di 100° al mm o superiore) che raggiunge un picco di temperatura, al di là del quale la temperatura scende lentamente;
- 4) alcuni oligoelementi, in particolare il rame, esercitano una notevole azione catalitica ⁽³⁸⁾;
- 5) la contaminazione del fertilizzante con zolfo facilita la decomposizione «a sigaro» dei fertilizzanti NPK ⁽³⁹⁾.

Pericoli legati alla deflagrazione dei fertilizzanti NPK

(47) La velocità di deflagrazione non contenuta dei fertilizzanti NPK in grado di subire questo fenomeno resta sempre molto debole (da 100 a 1 000 volte inferiore a quella dei composti pirotecnici tradizionali). Il fenomeno non presenta quindi effetti meccanici distruttivi. I danni causati dalla combustione a sigaro dei fertilizzanti NPK

⁽³⁶⁾ Cfr. Louis Médard, op. cit., pagg. 663-664.

⁽³⁷⁾ Cfr. Louis Médard, op. cit., pagg. 664-665.

⁽³⁸⁾ Fertilizzanti che, in assenza di rame, non possono subire la combustione a sigaro, con un contenuto di rame tra lo 0,01 e lo 0,03 % sono in grado di propagare la deflagrazione a partire da 6-10 cm/h; un fertilizzante che contenga lo 0,3 % di rame può presentare velocità da 50 a 100 cm/h. Si è indotti a chiedersi se sia opportuno aggiungere rame ai fertilizzanti NPK, eccettuati quelli sostanzialmente esenti da cloro. Cfr. Louis Médard, op. cit., pag. 669.

⁽³⁹⁾ Cfr. Louis Médard, op. cit., pagg. 667-669.

derivano soprattutto dalla temperatura raggiunta dalla materia, temperatura sufficiente a carbonizzare il legno; i gas prodotti non hanno carattere particolarmente combustibile, per cui non possono accelerare l'evoluzione di un incendio ⁽⁴⁰⁾.

Prevenzione della decomposizione dei fertilizzanti NPK

- (48) Secondo Louis Médard, nello stoccaggio dei fertilizzanti è necessario soprattutto evitare tutto ciò che può innescare la decomposizione. Lo studioso sottolinea che in base alle analisi dei passati incidenti ⁽⁴¹⁾ le principali cause d'innescio consistono nel lasciare una lampada ad incandescenza accesa a contatto con il fertilizzante; nel lasciare il fertilizzante a contatto con un corpo caldo nel corso di una riparazione che richieda l'impiego del fuoco o in seguito a tale riparazione; nell'impiego di materiali elettrici difettosi tali da consentire il contatto di punti caldi con il fertilizzante; nella presenza di tubature attraversate da un fluido caldo nel locale o nella stiva della nave in cui è stato portato il fertilizzante.
- (49) Nel corso tanto dello stoccaggio quanto del trasporto, giova quindi assicurarsi che nessuna delle cause di riscaldamento indicate possa agire sul fertilizzante e che vengano da questo allontanate le sostanze in grado di provocare un incendio, in quanto il rischio non risiede tanto nella quantità di combustibile quanto nella sua prossimità al fertilizzante. Si deve anche evitare che in prossimità dei fertilizzanti si trovino materie in grado di reagire causando pericoli o materie di cui non si conosca bene la composizione; va infine assolutamente vietata l'introduzione di esplosivi ⁽⁴²⁾.

II. PROCEDURA

- (50) Con lettera datata 12 giugno 2002, notificata alla Commissione il 19 giugno 2002, la rappresentanza permanente della Francia presso l'Unione europea ha informato la Commissione che in applicazione dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE, la Francia intendeva introdurre disposizioni nazionali in merito ad alcuni fertilizzanti NK ad alto tenore d'azoto e contenenti cloro oltre i limiti previsti dalle disposizioni della direttiva 76/116/CEE.
- (51) A tal fine le autorità francesi hanno notificato un progetto di ordinanza che vieta l'importazione e la commercializzazione di alcuni fertilizzanti NK ad alto tenore d'azoto e contenenti cloro, accompagnato da un progetto di circolare relativa all'inertizzazione dei fertilizzanti in questione e da una relazione di notifica destinata a motivare ulteriormente le giustificazioni a sostegno della domanda di deroga.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. Louis Médard, op. cit., pag. 673.

⁽⁴¹⁾ Nella sua opera Louis Médard, dopo aver ricordato i primi incidenti causati dall'autodecomposizione dei fertilizzanti NPK, conclude che tali incidenti dimostrano quanto sia elevato il numero dei fertilizzanti NPK idonei a subire una «combustione a sigaro» facilmente innescabile. Cfr. Louis Médard, op. cit., pagg. 666-667.

⁽⁴²⁾ Cfr. Louis Médard, op. cit., pagg. 674-675.

- (52) Con lettera del 31 luglio 2002, la Commissione ha informato le autorità francesi di aver ricevuto la notifica a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE, e che il periodo di sei mesi per il suo esame prescritto dall'articolo 95, paragrafo 6, iniziava il 20 giugno 2002, giorno successivo a quello del ricevimento della notifica.
- (53) Con lettera del 2 agosto 2002 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta pervenuta dalla Repubblica francese. La Commissione ha anche pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽⁴³⁾ una notifica relativa alla richiesta francese, al fine di portare a conoscenza delle altre parti interessate le disposizioni nazionali che la Francia intende adottare ⁽⁴⁴⁾.

III. ANALISI GIURIDICA

1. Valutazione dell'ammissibilità

- (54) La notifica presentata dalle autorità francesi il 19 giugno 2002 mira ad ottenere l'autorizzazione all'introduzione di nuove disposizioni nazionali incompatibili con la direttiva 76/116/CEE, la quale costituisce una misura volta al ravvicinamento delle disposizioni legislative, normative ed amministrative degli Stati membri finalizzata all'istituzione e al funzionamento del mercato interno.
- (55) L'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE dispone che «(...) allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio e della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse».
- (56) La direttiva 76/116/CEE concerne i fertilizzanti recanti l'indicazione «concimi CE». Alcuni tipi di fertilizzanti, come i fertilizzanti organici, attualmente sono ancora disciplinati da normative nazionali e non dalla direttiva 76/116/CEE. Tale direttiva ha armonizzato a livello comunitario le disposizioni relative ai tipi di concimi CE di cui all'allegato I. Pertanto i concimi CE che figurano nell'allegato I della direttiva 76/116/CEE sono disciplinati unicamente dalle disposizioni della direttiva citata, segnatamente in tema di denominazione, delimitazione, composizione, etichettatura ed imballaggio, e devono quindi beneficiare della clausola di libera circolazione quando risultano conformi ai requisiti della direttiva 76/116/CEE. Sono solo i fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e ad elevato tenore d'azoto che, per essere commercializzati come fertilizzanti, devono conformarsi anche alle disposizioni comunitarie complementari previste dalla direttiva 80/876/CEE.

⁽⁴³⁾ GU C 188 dell'8.8.2002, pag. 3.

⁽⁴⁴⁾ Nel frattempo la Francia ha introdotto nel diritto interno le misure nazionali notificate, senza attendere l'adozione da parte della Commissione di una decisione relativa alla domanda di deroga francese. La Commissione esamina tale situazione nell'ambito di una procedura distinta.

(57) Dalla comparazione delle disposizioni della direttiva 76/116/CEE con le disposizioni nazionali notificate si evince che queste ultime sono più restrittive di quelle contenute nella direttiva sotto i seguenti aspetti:

- 1) saranno vietate l'importazione sul mercato nazionale e la commercializzazione dei fertilizzanti NK il cui tenore d'azoto derivante da nitrato di ammonio è superiore al 28 % e il cui tenore di cloro è superiore allo 0,02 %;
- 2) saranno immediatamente ritirati dal mercato i fertilizzanti NK il cui tenore d'azoto derivante da nitrato di ammonio risulti superiore al 28 % e il cui tenore di cloro è superiore allo 0,02 %.

(58) Conformemente all'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE, la Francia ha comunicato alla Commissione l'effettiva formulazione delle disposizioni travalicanti quelle previste nella direttiva 76/116/CEE, allegando alla richiesta una spiegazione dei motivi che, a suo parere, giustificano l'introduzione di tali disposizioni.

(59) La notifica presentata dalla Francia al fine di ottenere l'autorizzazione all'introduzione di disposizioni nazionali in deroga alle disposizioni della direttiva 76/116/CEE è pertanto da considerare ammissibile ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE.

2. Valutazione del merito

(60) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 del trattato, la Commissione deve accertarsi che siano soddisfatte tutte le condizioni che consentono a uno Stato membro di avvalersi delle possibilità di deroga previste da tale articolo.

(61) La Commissione deve pertanto verificare se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE. Tale articolo richiede che, allorché uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali in deroga a una misura di armonizzazione, tali disposizioni siano fondate su:

- a) nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro;
- b) un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione.

(62) Inoltre, conformemente all'articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE, la Commissione approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscono o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

2.1. Valutazione della posizione della Francia

(63) In primo luogo, la Commissione tiene a sottolineare che le misure nazionali di cui all'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE introducono disposizioni supplementari fondate sulla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto

Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione.

(64) Pertanto l'esame delle misure nazionali notificate e la valutazione delle motivazioni adottate dallo Stato membro sono effettuati sulla base della misura di armonizzazione comunitaria alla quale esse derogano, ossia le disposizioni della direttiva 76/116/CEE concernenti i fertilizzanti NK recanti l'indicazione «fertilizzante CE», in quanto tale progetto di ordinanza subordina la commercializzazione dei concimi CE NK a requisiti supplementari, segnatamente per quanto concerne la loro composizione, quali i tenori massimi d'azoto e di cloruro. In effetti, la direttiva 76/116/CEE non fissa alcun limite massimo per i tenori d'azoto, di potassio e di cloruro dei fertilizzanti NK. L'allegato I si limita a precisare, nell'ultimo caso, che l'indicazione «a basso tenore di cloro» corrisponde a un tenore massimo del 2 % Cl e che è consentito garantire un tenore di cloro. Ciò indica chiaramente che i fertilizzanti NK possono avere un tenore di cloro superiore al 2 %. Di conseguenza, i provvedimenti nazionali notificati, che prevedono il divieto dei fertilizzanti NK contenenti più del 28 % in peso di azoto derivante da nitrato d'ammonio e con un tenore di cloruro superiore allo 0,02 % travalicano le disposizioni comunitarie.

(65) Il postulato iniziale consiste quindi nella conformità dei fertilizzanti NK oggetto del progetto di ordinanza alle disposizioni della direttiva 76/116/CEE, in quanto l'indicazione «concimi CE» può essere utilizzata unicamente per i fertilizzanti che corrispondono a uno dei tipi di fertilizzanti descritti all'allegato I e conformi ai requisiti fissati dalla direttiva citata e dai suoi allegati da I a III. Gli Stati membri possono adottare tutte le misure opportune affinché l'indicazione «concimi CE» sia utilizzata unicamente per i fertilizzanti corrispondenti a uno di tipi descritti all'allegato I e conformi ai requisiti della direttiva. D'altronde l'articolo 8 della direttiva 76/116/CEE prevede esplicitamente che gli Stati membri controllino la conformità dei concimi CE alle disposizioni della direttiva citata⁽⁴⁵⁾. Pertanto la Commissione non nega agli Stati membri la possibilità di prendere provvedimenti nei confronti di fertilizzanti che non sono conformi ai requisiti della direttiva 76/116/CEE. La Commissione ricorda tuttavia che i fertilizzanti con un tenore totale di nutrienti (N + K₂O) superiore al 18 % del loro peso, nonché un tenore di azoto superiore al 3 % e un tenore di potassio superiore al 5 %, rispondono alla definizione dei fertilizzanti comunitari detti «concimi CE NK» in conformità con la direttiva 76/116/CEE. Tali fertilizzanti devono quindi beneficiare della clausola di libera circolazione prevista all'articolo 7 di tale direttiva nella misura in cui sono conformi alle disposizioni della direttiva 76/116/CEE.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. il considerando 7 della presente decisione.

(66) Inoltre, è opportuno ricordare sin d'ora la costante giurisprudenza della Corte che impone di interpretare restrittivamente le condizioni di ammissibilità di una deroga alle regole fondamentali del diritto comunitario. Poiché la disposizione in causa introduce un'eccezione ai principi dell'applicazione uniforme del diritto comunitario e dell'unità del mercato, l'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE, come tutte le disposizioni a carattere derogatorio, deve essere oggetto di un'interpretazione che impedisca di estenderne la portata al di là dei casi formalmente previsti. Essendo appunto espressione di una tale deroga, l'articolo 95 deve essere interpretato restrittivamente, subordinandone l'operatività a condizioni rigorose con riferimento all'area delle giustificazioni previste.

2.1.1. Onere della prova

(67) Occorre sottolineare che, alla luce delle scadenze di cui all'articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE, la Commissione, nell'esaminare se le disposizioni nazionali proposte, notificate ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 5, sono giustificate, deve basarsi sui «motivi» avanzati dallo Stato membro. Ciò significa che, secondo il trattato, spetta allo Stato membro in questione dimostrare che si tratta di misure giustificate. Visto il quadro procedurale definito dall'articolo 95 del trattato CE, ivi compresa, in particolare, una precisa scadenza per l'adozione di una decisione, la Commissione deve normalmente limitarsi all'esame della pertinenza degli elementi presentati dallo Stato membro interessato, senza dover ricercare autonomamente altre possibili giustificazioni.

2.1.2. Nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico insorto in Francia dopo l'adozione della misura di armonizzazione

(68) Le autorità francesi ritengono che le spiegazioni fornite ⁽⁴⁶⁾ dimostrino che «data la recente immissione di questi fertilizzanti nel mercato francese e considerato il carattere specifico del mercato francese, si tratta di un problema specifico della Francia insorto dopo l'adozione della misura di autorizzazione ⁽⁴⁷⁾».

(69) Le autorità francesi rilevano che la direttiva 76/116/CEE non indica sotto quali forma il potassio debba essere incorporato ai fertilizzanti NK, per cui consente di utilizzare il cloruro di potassio ⁽⁴⁸⁾. Inoltre, le autorità francesi suggeriscono implicitamente che tali fertilizzanti NK,

derivanti dalla miscela meccanica di fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e ad elevato tenore d'azoto (definiti anche «nitrati ammoniacali in dose elevata») ai quali viene aggiunto cloruro di potassio, dovrebbero essere considerati come fertilizzanti semplici anziché come fertilizzanti composti CE. In effetti, la direttiva 76/116/CEE non indica la forma in cui il potassio viene incorporato, né per quanto concerne i fertilizzanti NK, né per alcun altro tipo di fertilizzante composto ⁽⁴⁹⁾. Tuttavia essa precisa che i fertilizzanti composti sono prodotti ottenuti per via chimica o per miscela senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale ⁽⁵⁰⁾. La direttiva 76/116/CEE concerne quindi anche i fertilizzanti composti prodotti per miscela meccanica. D'altronde Louis Médard ha specificato che i fertilizzanti composti talvolta sono ottenuti miscelando 2 o 3 fertilizzanti semplici ⁽⁵¹⁾. La Commissione ritiene pertanto che se i fertilizzanti NK che sono oggetto delle misure nazionali si conformano ai requisiti della direttiva 76/116/CEE, devono essere considerati fertilizzanti composti CE di tipo NK, che rientrano nel campo d'applicazione della legislazione comunitaria.

(70) Le autorità francesi fanno riferimento ai dati relativi alle dimensioni del mercato francese dei fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e ad elevato tenore d'azoto e alla parte occupata dalle importazioni provenienti da paesi terzi. Sembra quindi che la comparsa di questi fertilizzanti NK e l'incremento della loro importazione sia ritenuto un problema nuovo, specifico della Francia. Secondo le autorità francesi questi fertilizzanti NK a base di nitrato di ammonio e ad elevato tenore d'azoto sarebbero considerati dalla stampa specializzata più una variante dei fertilizzanti semplici ⁽⁵²⁾ che fertilizzanti composti. La Commissione ritiene che tre soli estratti di giornali non possano riflettere l'intero mercato. Anzi, contrariamente a quanto sostengono le autorità francesi ⁽⁵³⁾, la lettura di tali estratti sembra indicare che la stampa specializzata distingue tra fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio (AN) e i fertilizzanti NK o NPK ⁽⁵⁴⁾. Di conseguenza, le caratteristiche del mercato francese dei fertilizzanti semplici a base di nitrato d'ammonio e ad elevato tenore d'azoto non dimostrano l'esistenza di una situazione specifica che giustifichi provvedimenti nazionali derogatori concernenti alcuni fertilizzanti composti, salvo riconoscere che il problema specifico addotto è puramente economico, e quindi non direttamente connesso con gli obiettivi della protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro.

⁽⁴⁹⁾ È opportuno osservare che la direttiva 76/116/CEE non indica neppure sotto quale forma l'azoto o il fosfato debbano essere incorporati ai fertilizzanti composti.

⁽⁵⁰⁾ Cfr. il considerando 4 della presente decisione.

⁽⁵¹⁾ Cfr. Louis Médard, op. cit., pag. 653.

⁽⁵²⁾ Cfr. il considerando 41 della presente decisione.

⁽⁵³⁾ Cfr. il considerando 41 della presente decisione.

⁽⁵⁴⁾ Ad esempio, «The FMB fertilizer Europe Report» del 16 febbraio 2000, pag. 2, segnala che «i commercianti hanno importato una certa quantità di miscele russe 32-0-5, ma i doganieri francesi si dimostrano particolarmente severi nei controlli, poiché i prodotti che contengono meno del 5% di K₂O sono considerati fertilizzanti azotati semplici (AN) e di conseguenza sottoposti ai dazi antidumping». Per quanto concerne il «Fertilizer Europe» del 22 gennaio 2001, pag. 2, informa che «(...) a Muuga, l'MV Aleksey Afanasjev ha terminato il suo carico di 1 604 tonnellate di nitrato di ammonio (AN) in grandi sacchi e di 1 403 tonnellate di fertilizzante NK 32-0-5 in grandi sacchi».

⁽⁴⁶⁾ Le spiegazioni relative al problema specifico, contenute nella relazione francese, sono integralmente riprese ai considerando 39-41 della presente decisione.

⁽⁴⁷⁾ Cfr. pag. 14 della relazione francese.

⁽⁴⁸⁾ Cfr. il considerando 23 della presente decisione.

- (71) Inoltre, se la commercializzazione di questo tipo di fertilizzante NK è effettivamente un fenomeno recente, insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, essa non è comunque limitata al solo mercato francese. In effetti la Francia non ha dimostrato che tali fertilizzanti siano destinati unicamente al mercato francese. I dati forniti dalle autorità francesi non consentono di determinare l'esistenza di una situazione specifica alla Francia a seguito della commercializzazione di questi fertilizzanti NK. Non è stata fornita alcuna indicazione in merito all'esistenza e all'ampiezza di tale fenomeno negli Stati membri, sebbene questi dati fossero necessari per valutare il carattere specifico della situazione invocata dalla Francia. Se si considerano gli eventuali pericoli legati a tali fertilizzanti, invocati dalle autorità francesi a giustificazione delle loro misure nazionali⁽⁵⁵⁾, bisogna riconoscere che il problema relativo al trasporto e allo stoccaggio di questi fertilizzanti è comune a tutti gli Stati membri per cui non può caratterizzare la specificità della situazione francese al fine di giustificare le misure nazionali derogatorie.
- (72) La facoltà d'introdurre una misura nazionale più severa rispetto alla norma comunitaria deve essere giustificata mediante nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente e dell'ambiente di lavoro; l'ultimo ambito citato concerne unicamente motivi extra-economici relativi alla sicurezza, alla salute e all'igiene dei lavoratori.
- (73) Il carattere di novità delle prove scientifiche deve essere valutato in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche. L'obiettivo dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE è di consentire, sulla base di nuove prove scientifiche, la risoluzione di un problema insorto in uno Stato membro dopo l'adozione della misura di armonizzazione.
- (74) Spetta quindi allo Stato membro che invoca la necessità di una deroga presentare nuove prove scientifiche, quali la valutazione dei rischi per l'ambiente o per l'ambiente di lavoro, informazioni e studi scientifici o altre ricerche in corso, tenendo conto degli effetti prodotti dalle disposizioni comunitarie già adottate.
- (75) Sulla base di tali considerazioni, risulta che la documentazione e gli argomenti presentati dalle autorità francesi a sostegno della loro domanda di deroga non costituiscono nuove prove scientifiche ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE.
- (76) In effetti, considerato quanto precede⁽⁵⁶⁾, in particolare gli estratti dall'opera di Louis Médard allegati alla notifica francese, appare evidente che, se la commercializzazione del fertilizzante NK ad elevato tenore d'azoto è effettivamente un fenomeno relativamente recente in Francia, al contrario i potenziali pericoli associati ad alcuni tipi di fertilizzanti ad elevato tenore d'azoto, quali le loro deboli proprietà esplosive e il fenomeno dell'autodecom-

posizione, erano noti prima dell'adozione della direttiva 76/116/CEE, come riconoscono le stesse autorità francesi⁽⁵⁷⁾. Inoltre, secondo la letteratura scientifica citata, i diversi tipi di fertilizzanti NPK che contengono allo stesso tempo cloruro e nitrato d'ammonio, quindi sia i fertilizzanti NK che i fertilizzanti NPK o NP, possono subire un'autodecomposizione⁽⁵⁸⁾. Anche sulle misure di prevenzione è stata richiamata l'attenzione da qualche tempo, in particolare sulla necessità di evitare, nello stoccaggio di tali prodotti, tutto ciò che può innescare la decomposizione⁽⁵⁹⁾.

- (77) Per quanto concerne la raccomandazione della Commissione per le sostanze esplosive presentata dalla Francia, tale commissione, nel corso delle riunioni del 23 gennaio e del 28 marzo 2001, ha esaminato la questione del potenziale pericolo rappresentato dai fertilizzanti NK (azoto-potassici) contenenti più del 90 % di nitrato d'ammonio, ossia un tenore d'azoto totale superiore al 31,5 % ed un elevato tenore di cloruro sotto forma di cloruro di potassio. Nella sua raccomandazione tale commissione ha auspicato di «richiamare l'attenzione delle autorità competenti su questo tipo di miscela che, pur non potendo essere considerata un esplosivo nel senso corrente del termine, può presentare occasionalmente proprietà esplosive»⁽⁶⁰⁾. Quindi, contrariamente alle affermazioni delle autorità francesi⁽⁶¹⁾, la Commissione per le sostanze esplosive non ha definito esplosivi occasionali i fertilizzanti NK contenenti più del 90 % di nitrato di ammonio, ma ha semplicemente riconosciuto che potevano presentare occasionalmente proprietà esplosive. È necessario sottolineare che tale constatazione non apporta alcun elemento nuovo⁽⁶²⁾ e che a sostegno di tale conclusione non è stata fornita nessuna prova scientifica nuova.

⁽⁵⁷⁾ Cfr. il considerando 35 della presente decisione.

⁽⁵⁸⁾ Cfr. segnatamente il considerando 45 della presente decisione. È opportuno ricordare a questo proposito che i prodotti in grado di provocare una reazione spontanea se miscelati con il nitrato di ammonio sono i nitriti, in concentrazione sufficiente, o prodotti come il legno vecchio imbevuto di nitrato di ammonio, la segatura di legno o particelle di metalli intimamente miscelati con il nitrato di ammonio. Altri prodotti, quali gli ioni di cloruro, sono dei semplici sensibilizzanti, ossia, abbassano la temperatura di decomposizione e/o il livello energetico necessario ad innescarla, ma non provocano la decomposizione. Tali sensibilizzanti non possono in alcun caso innescare la decomposizione.

⁽⁵⁹⁾ Cfr. il considerando 48 della presente decisione.

⁽⁶⁰⁾ Cfr. il considerando 34 della presente decisione.

⁽⁶¹⁾ Cfr. il considerando 30, secondo trattino, della presente decisione.

⁽⁶²⁾ In effetti, nella sua sintesi Louis Médard si riferisce già a questo fenomeno quando descrive la natura degli eventuali pericoli dei fertilizzanti NPK, precisando: «il fertilizzante può avere deboli proprietà esplosive, analoghe a quelle di alcuni fertilizzanti azotati semplici. Tale rischio si presenta unicamente nei fertilizzanti con un tenore relativamente elevato di nitrato di ammonio». Cfr. Louis Médard, op. cit., pag. 664.

⁽⁵⁵⁾ Cfr. segnatamente i considerando 4 e 7 del progetto di ordinanza notificato, in cui si specifica che:

«in condizioni di stoccaggio o di trasporto inadeguate, ossia che favoriscono un incremento dell'umidità, il cloro può reagire con il nitrato di ammonio formando a temperatura ambiente dei composti di azoto e tricluro con proprietà potenzialmente esplosive»;

«tali fertilizzanti miscelati attualmente sono importati e commercializzati senza particolari precauzioni per quanto concerne il trasporto e lo stoccaggio».

⁽⁵⁶⁾ Cfr., in particolare, la sezione 5 della parte I della presente decisione.

(78) La Commissione ritiene che le autorità francesi abbiano estrapolato le conclusioni della Commissione per le sostanze esplosive. In effetti, la Commissione per le sostanze esplosive ha raccomandato «che, ai fini del trasporto, si rivolga una particolare attenzione alla corretta classificazione dei fertilizzanti NK (azoto-potasici) contenenti più del 90 % di nitrato di ammonio, ossia con un tenore d'azoto totale superiore al 31,5 %, ed un elevato tenore di cloro sotto forma di potassio e che i regolamenti relativi al trasporto di tali fertilizzanti siano rigorosamente applicati»⁽⁶³⁾. La commissione inoltre ha auspicato «che prima di ogni importazione o commercializzazione di tali prodotti il responsabile dell'importazione o della commercializzazione abbia l'obbligo di fare effettuare analisi di campioni prelevati dal prodotto per verificare la rigorosa conformità dello stesso alla normativa in vigore. In particolare, un'analisi effettuata da un noto laboratorio situato nell'Unione europea dovrebbe garantire che i campioni prelevati recentemente dal prodotto abbiano superato la prova di detonabilità descritta dalla direttiva 87/94/CEE dell'8 dicembre 1986 modificata dalla direttiva 88/126/CEE del 22 dicembre 1987»⁽⁶⁴⁾. Oggetto delle raccomandazioni quindi sono unicamente i fertilizzanti NK con un tenore superiore al 31,5 % — e non al 28 %. Inoltre, la Commissione per le sostanze esplosive ha solo raccomandato di garantire una corretta classificazione di tali fertilizzanti ai fini del trasporto e di verificare che siano strettamente conformi alla normativa, segnatamente sottoponendoli alla prova di detonabilità descritta nella direttiva 87/94/CEE. Occorre sottolineare che la direttiva 76/116/CEE non prevede questa prova; la prova di detonabilità attualmente è obbligatoria unicamente per i fertilizzanti semplici ad elevato tenore di nitrato d'ammonio, conformemente alla direttiva 80/876/CEE.

(79) Inoltre, le nuove prove scientifiche di cui all'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE devono riguardare la protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro. Nel caso in questione invece, le autorità francesi non hanno apportato alcun elemento scientifico specificamente relativo alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro. D'altra parte, l'esame dei considerando del progetto di ordinanza⁽⁶⁵⁾, volti ad esplicitare le ragioni delle misure notificate, ha dimostrato che non vi erano riferimenti alle disposizioni in merito alla protezione dell'ambiente e/o dell'ambiente di lavoro. I considerando 4 e 7⁽⁶⁶⁾, in particolare, sottolineano che questi fertilizzanti miscelati attualmente sono importati e commercializzati senza particolari precauzioni relative al trasporto e allo stoccaggio. Questa situazione sarebbe causa di un

pericolo grave ed immediato. Sembra quindi che l'oggetto di tali preoccupazioni sia il trasporto e lo stoccaggio dei fertilizzanti anziché la protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro. A questo proposito è opportuno rilevare che le autorità francesi non hanno dimostrato la connessione tra il trasporto e lo stoccaggio da un lato, e la protezione dell'ambiente e dell'ambiente di lavoro dall'altro. Pertanto la Commissione ritiene che tali preoccupazioni in materia di trasporto e di stoccaggio dei fertilizzanti non possano essere assimilate in modo specifico alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE.

(80) Ne risulta che le uniche prove scientifiche fornite dalla Francia a sostegno della sua domanda di deroga e concernenti in particolare gli eventuali pericoli dei fertilizzanti NK consistono in estratti dell'opera di Louis Médard del 1979, che rappresenta una sintesi dei lavori sull'argomento.

(81) Si può quindi concludere che le misure nazionali notificate non sembrano giustificate, in quanto la Francia, a sostegno delle nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, non ha dimostrato l'esistenza di un problema specifico insorto dopo l'adozione della direttiva 76/116/CEE, come previsto all'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE.

(82) Per quanto concerne le argomentazioni connesse con la catastrofe di Tolosa⁽⁶⁷⁾, che secondo le autorità francesi giustificerebbero il ricorso al principio di precauzione, la Commissione ricorda che il ricorso al principio di precauzione presuppone che gli effetti potenzialmente pericolosi di un fenomeno, di un prodotto o di un procedimento siano stati identificati e che la valutazione scientifica non consenta di determinare i rischi con sufficiente certezza⁽⁶⁸⁾. Il principio di precauzione impone allo Stato membro di fornire nuovi dati che suscitino seri dubbi relativi alla salute o all'ambiente, che, conformemente al regime comune di prova, rappresentino indizi seri e concludenti i quali, senza eliminare l'incertezza scientifica, consentano di giustificare una misura preventiva. Dal principio di precauzione, come interpretato dal giudice comunitario⁽⁶⁹⁾, deriva, inoltre, che una misura preventiva può essere adottata esclusivamente qualora il rischio, senza che la sua esistenza e la sua portata siano state dimostrate «pienamente» da dati scientifici concludenti, appaia nondimeno sufficientemente documentato sulla base dei dati scientifici disponibili al momento dell'adozione di tale misura. Una misura preventiva non può essere validamente giustificata con un approccio puramente ipotetico del rischio, fondato su semplici supposizioni non ancora accertate scientificamente. Il principio di precauzione può, dunque, essere applicato solamente a situazioni in cui il rischio, in particolare per la salute umana e per l'ambiente, pur non essendo fondato su semplici ipotesi non provate scientificamente, non ha ancora potuto essere pienamente dimostrato.

⁽⁶³⁾ Cfr. il considerando 34 della presente decisione.

⁽⁶⁴⁾ Cfr. il considerando 34 della presente decisione.

⁽⁶⁵⁾ Progetto di ordinanza notificato alla Commissione in conformità con l'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE.

⁽⁶⁶⁾ Cfr. il considerando 71 della presente decisione e in particolare la nota a piè di pagina n. 55.

⁽⁶⁷⁾ Cfr. i considerando 37 e 38 della presente decisione.

⁽⁶⁸⁾ Cfr. la Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione COM(2000) 1 def. del 2 febbraio 2000.

⁽⁶⁹⁾ Cfr. in particolare le sentenze del Tribunale di primo grado, dell'11 settembre 2002, relative alle cause T-13/99 e T-70/99.

(83) Come le stesse autorità francesi riconoscono⁽⁷⁰⁾, i prodotti connessi con l'esplosione di Tolosa erano fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e ad elevato tenore d'azoto non conformi alle disposizioni della direttiva 80/876/CEE o nitrati di ammonio tecnico, le cui proprietà esplosive sono ben note, e non fertilizzanti di tipo NK conformi alle disposizioni della direttiva 76/116/CEE. Pertanto non è possibile stabilire un eventuale legame di causalità tra i detti concimi CE e l'incidente. Inoltre, le autorità francesi informano che attualmente non è ancora stata scartata definitivamente alcuna ipotesi relativa alle cause di tale esplosione, che a tutt'oggi restano ignote⁽⁷¹⁾. Infine le autorità francesi ammettono che l'ipotesi relativa all'eventuale ruolo dei prodotti contenenti cloro nell'innescare l'esplosione di Tolosa si fonda sul deposito erroneo di rifiuti di cloro in un capannone che conteneva nitrato di ammonio e non sulla presenza di cloro sotto forma di cloruro di potassio nella composizione dei fertilizzanti⁽⁷²⁾. La Commissione considera i dati presentati troppo generici e scarsamente consistenti; non si tratta neppure di elementi scientifici. Di conseguenza la Commissione ritiene che in questo caso l'applicazione del principio di precauzione non sia giustificata.

(84) In ogni caso, la Commissione ricorda che le misure basate sul principio di precauzione, se ritenute necessarie, dovrebbero essere giustificate in rapporto al livello prescelto di protezione. La Commissione ricorda che la legislazione relativa ai fertilizzanti è oggetto di discussione nel contesto della rifusione⁽⁷³⁾. La proposta ha tenuto conto della nuova situazione del mercato, segnatamente tramite l'estensione della prova di detonabilità ai fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore d'azoto. Considerato quanto sopra, la Commissione ritiene che solo una misura che subordini eventualmente la commercializzazione di questi fertilizzanti NK all'obbligo di sottometterli a una prova di detonabilità sarebbe stata proporzionale alle preoccupazioni della Francia. Le misure nazionali notificate, che oltre al divieto d'importazione e di commercializzazione di alcuni fertilizzanti NK, prevedono l'obbligo del ritiro dal mercato di tali fertilizzanti a spese dei proprietari e sotto la loro responsabilità, non appaiono giustificate, considerati gli eventuali pericoli legati a questi fertilizzanti, nella misura in cui sono conformi alla legislazione comunitaria e corrispondono alla definizione dei concimi CE.

2.1.3. Sintesi

(85) Ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE l'introduzione di misure nazionali in deroga alla misura di armonizzazione comunitaria in vigore, è subordinata a tre condizioni: le disposizioni derogatorie nazionali devono essere fondate su nuove prove scientifiche rela-

tive ai settori indicati, deve sussistere un problema specifico allo Stato membro interessato e tale problema deve essere insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione.

(86) Nel caso specifico, dopo l'esame degli elementi scientifici relativi alla domanda della Francia, la Commissione ritiene che la Francia non abbia dimostrato, sulla base di nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, che esista in tale paese un problema specifico insorto dopo l'adozione della direttiva 76/116/CEE relativa ai fertilizzanti che comporti l'introduzione delle misure nazionali notificate. Inoltre la Commissione ritiene che il ricorso al principio di precauzione, invocato dalla Francia, non giustifichi le misure nazionali notificate in deroga alla direttiva 76/116/CEE.

(87) Pertanto la domanda presentata dalla Francia relativa all'introduzione di misure nazionali volte a vietare sul suo territorio l'importazione e la commercializzazione di alcuni fertilizzanti NK ad elevato tenore d'azoto e contenenti cloro non adempia a tutte le condizioni specificate all'articolo 95, paragrafo 5.

2.2. Assenza di discriminazioni arbitrarie, di restrizioni dissimulate nel commercio tra gli Stati membri e di ostacoli al funzionamento del mercato interno

(88) In conformità con l'articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE, la Commissione approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

(89) Poiché la domanda presentata dalla Francia non soddisfa le condizioni fondamentali stabilite all'articolo 95, paragrafo 5 (cfr. la sezione 2.1 della parte III della presente decisione), la Commissione non è tenuta a verificare se le disposizioni nazionali proposte costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

IV. CONCLUSIONI

(90) Considerati gli elementi di cui ha disposto per valutare la fondatezza delle giustificazioni a sostegno della misura nazionale notificata, e alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ritiene che la domanda della Francia relativa all'introduzione di disposizioni nazionali in deroga alla direttiva 76/116/CEE per quanto concerne

⁽⁷⁰⁾ Cfr. il considerando 37 della presente decisione.

⁽⁷¹⁾ Cfr. il considerando 38 della presente decisione.

⁽⁷²⁾ Cfr. il considerando 38 della presente decisione. Inoltre, è opportuno menzionare, in questo contesto, la relazione della Commissione d'inchiesta interna sull'esplosione verificatasi il 21 settembre 2001 presso l'azienda «Grande Paroisse» di Tolosa con il punto sulla situazione dei lavori in corso in data 18 marzo 2002.

⁽⁷³⁾ Cfr. la sezione 2 della prima parte della presente decisione.

l'importazione e la commercializzazione di alcuni fertilizzanti NK ad elevato tenore d'azoto e contenenti cloro che corrispondono alle definizioni dei concimi CE e alle disposizioni della direttiva 76/116/CEE, presentata il 19 giugno 2002:

- è ammissibile,
- non soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE, in quanto la Francia non ha presentato nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro giustificate da un problema specifico tale Stato membro.

(91) La Commissione ritiene pertanto che le disposizioni nazionali che le sono state notificate non possano essere approvate in conformità con l'articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni nazionali concernenti le restrizioni in materia di importazione e di commercializzazione di alcuni fertilizzanti NK ad alto tenore d'azoto e contenenti cloro, che corrispondono alle definizioni dei concimi CE e alle disposizioni della direttiva 76/116/CEE, notificate dalla Repubblica francese a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE, sono respinte.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2002.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione
